SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 85

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 13 aprile 2011 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4, 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 97

Ministero della salute

DECRETO 14 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Vlaicu Elena Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04433)*

DECRETO 14 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Strigoiu Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04434)*

DECRETO 14 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Zamfir Anca Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04435)*

DECRETO 14 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Patrichi Elena Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04436)*

DECRETO 14 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Milos Ioana Gabi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04437)*

DECRETO 14 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Patru Cornelia Ionela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04438)*

DECRETO 14 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Somkereki Cornelia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04439)*

DECRETO 14 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Nitu Iuliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04440)*

DECRETO 14 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Badana Iulia Ioana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04441)*

DECRETO 14 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Cojocaru Floarea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04442)*

DECRETO 14 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Birdici Claudia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04443)*

DECRETO 14 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Andron Gina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04444)*

DECRETO 16 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Kumizhi Puthanveettil Sajesh, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04445)*

DECRETO 22 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Mitroi Stelu Nicu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04446)*

DECRETO 22 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ionescu Rodica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04447)*

DECRETO 22 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Joseph Manjumol, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04448)*

DECRETO 22 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Jithesh Manju, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04449)*

DECRETO 22 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Palamittam Jacob Julie, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04450)*

DECRETO 22 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Pithambaran Swaraj, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04451)*

DECRETO 22 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Cheriyan Santhosh, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04452)*

DECRETO 22 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Palathingal Joseph Rebinson, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04453)*

DECRETO 22 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Magaon Florin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04454)*

DECRETO 22 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Mathew Robin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04455)*

DECRETO 22 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Kaypananickal Scaria Sudheesh, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04456)*

DECRETO 22 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Baby Jestin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04457)*

DECRETO 22 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Korambeth Lajeesh, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04458)*

DECRETO 22 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Safta Ana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04459)*

DECRETO 22 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Mihai Angela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A04460)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 24 marzo 2011, n. **40**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Presidenza dell'Iniziativa centro-europea - InCE - sull'istituzione del Segretariato esecutivo InCE a Trieste, fatto a Vienna il 29 maggio 2009.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Presidenza dell'Iniziativa centro-europea - InCE - sull'istituzione del Segretariato esecutivo InCE a Trieste, fatto a Vienna il 29 maggio 2009.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA PRESIDENZA DELL'INIZIATIVA CENTRO EUROPEA (InCE) SULL'ISTITUZIONE DEL SEGRETARIATO ESECUTIVO InCE A TRIESTE

Considerato che durante la riunione dei Capi di Governo e dei Ministri degli Esteri dell'Iniziativa Centro Europea (InCE), svoltasi a Varsavia nell'ottobre 1995, venne deciso di istituire a Trieste un Centro di Documentazione e Informazione che alla riunione dei Capi di Governo dell'Iniziativa Centro Europea a Sarajevo nel novembre 1997 venne rinominato Segretariato Esecutivo dell'InCE (d'ora in poi denominato "SE-InCE");

Considerato che le attività del SE-InCE sono state avviate con la collaborazione della Regione Friuli-Venezia Giulia;

tutto ciò premesso la Presidenza dell'Iniziativa Centro Europea e la Repubblica Italiana concordano quanto segue:

ARTICOLO 1

I. La sede del SE-InCE sarà ubicata a Trieste, e sarà messa a disposizione dell'InCE dalla Repubblica Italiana, attraverso la Regione Friuli-Venezia Giulia, senza oneri nè vincoli, nei termini descritti da un apposito Protocollo.

II. Il presente Accordo si applicherà alla sede del SE-InCE ed al personale in esso impiegato.

III. Il SE-InCE sarà responsabile della gestione e della manutenzione quotidiana dei locali. Le competenti autorità italiane saranno responsabili delle principali riparazioni e di quelle straordinarie per danni causati da forza maggiore o dovuti a difetti strutturali.

ARTICOLO 2

Su richiesta, il SE-InCE consentirà a rappresentanti dei servizi pubblici opportunamente autorizzati di ispezionare, riparare, sottoporre a manutenzione, ricostruire e trasferire le strutture, le condotte, le apparecchiature elettriche e i sistemi fognari all'interno del SE-InCE e prenderà le opportune misure per ridurre al minimo ogni possibile impedimento alle attività del SE-InCE.

ARTICOLO 3

Ogni comunicazione diretta al SE-InCE, o a qualunque funzionario nella sede del SE-InCE, come pure tutte le comunicazioni ufficiali tra il SE-InCE e l'esterno, in qualunque mezzo e forma, non saranno soggette a censura né ad alcuna forma di intercettazione o interferenza.

ARTICOLO 4

Il SE-InCE e i suoi beni saranno immuni da azioni legali, ad eccezione dei casi particolari per i quali il SE-InCE ha espressamente rinunciato all'immunità.

ARTICOLO 5

I locali di cui al precedente art. 1 sono inviolabili. Nessun funzionario della Repubblica Italiana o altre persone nell'esercizio di qualunque autorità pubblica all'interno del territorio italiano avranno accesso al SE-InCE per svolgere le proprie funzioni al suo interno, salvo esplicito consenso e nel rispetto delle condizioni indicate dal Segretario Generale del SE-InCE o del suo/della sua rappresentante autorizzato/a.
Il Segretario Generale del SE-InCE impedirà che il SE-InCE venga utilizzato come rifugio da persone che intendono evitare misure restrittive della propria libertà personale, secondo le leggi della Repubblica Italiana, e da persone per le quali la Repubblica Italiana ha chiesto ad un altro Paese l'estradizione.

ARTICOLO 6

La Repubblica Italiana riconosce il diritto del SE-InCE di convocare riunioni presso il SE-InCE oppure, con la partecipazione delle competenti autorità italiane, in qualunque altro luogo sul territorio italiano.

ARTICOLO 7

I. Il SE-InCE sarà esente da imposte doganali e da qualunque altra tassa, divieto e restrizione su beni e materiali di qualunque genere importati o esportati dal SE-InCE nel perseguimento dei suoi fini istituzionali. Beni e materiali beneficiari di tali esenzioni non saranno venduti in Italia se non alle condizioni concordate con la Repubblica Italiana.

II. Il SE-InCE sarà esente da imposte doganali e da qualunque altra tassa, divieto e restrizione sull'importazione di un numero adeguato – concordato con la Repubblica Italiana – di automobili di servizio, necessarie per l'espletamento delle proprie attività ufficiali. Il SE-InCE disporrà liberamente di tali autovetture tre anni dopo la loro

importazione e, in tal caso, nessun divieto o restrizione sarà posto alla loro vendita, e nessuna imposta doganale o altra tassa sarà esigibile. La Repubblica Italiana renderà disponibile al SE-InCE forniture di benzina o altro carburante richiesto, come pure lubrificanti per ciascun veicolo nelle quantità e ai costi previsti per le missioni diplomatiche in Italia. Per ciascun veicolo, la Repubblica Italiana rilascerà una targa diplomatica o strumento analogo atto a identificarlo come veicolo di servizio.

ARTICOLO 8

I. Il SE-InCE, i suoi beni, le entrate e le transazioni saranno esenti da ogni tassazione diretta e dagli obblighi fiscali stabiliti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni.

II. In riferimento alla tassazione indiretta, e in particolare all'imposta sul valore aggiunto, il SE-InCE beneficerà di esenzione per acquisti sostanziali e transazioni a condizioni non meno vantaggiose di quelle garantite dall'Italia ad altre organizzazioni internazionali. Tale privilegio verrà applicato in conformità alle leggi nazionali in vigore.

ARTICOLO 9

Tutti i funzionari InCE e gli esperti in missione per l'InCE, all'interno del SE-InCE:

I. saranno immuni da procedimenti legali relativi a parole scritte o dette, come pure a qualunque altro atto posto in essere nell'ambito delle loro funzioni ufficiali. Questa immunità continuerà ad essere accordata anche dopo che le persone interessate avranno cessato di essere funzionari o esperti;

II. saranno esenti da tassazione su salari e retribuzioni ad essi corrisposti dal SE-InCE, e tale guadagno esente da tassazione non sarà preso in considerazione ai fini del calcolo e dell'accertamento di tassazione su ogni altro eventuale reddito;

III. saranno esonerati da servizi nazionali obbligatori;

IV. saranno esenti, insieme ai loro coniugi e parenti a loro carico, da restrizioni in materia di immigrazione e registrazione degli stranieri;

V. avranno il diritto di importare senza tasse il loro mobilio ed effetti personali, inclusa un'automobile, entro dodici mesi dall'assunzione delle loro funzioni in Italia, in una o due spedizioni.

VI. Accanto ai privilegi e alle immunità di cui sopra, al Segretario Generale, al Segretario Generale Aggiunto e al Vice Segretario Generale del SE-InCE, ai loro coniugi e ai figli minorenni saranno garantiti i privilegi e le immunità, le esenzioni e le facilitazioni accordate dalla Repubblica Italiana ai membri di rango equipollente del corpo diplomatico italiano.

VII. I cittadini italiani e le persone residenti stabilmente in Italia non godranno dei privilegi di cui ai paragrafi II, III, V e VI di cui sopra.

ARTICOLO 10

I. La Repubblica Italiana faciliterà l'ingresso, la residenza e la partenza dall'Italia di tutte le persone aventi un incarico ufficiale al SE-InCE e, se necessario, delle loro famiglie e dei membri delle loro famiglie. Le autorità italiane competenti forniranno a tali persone i visti senza alcun onere e nel più breve tempo possibile, garantendo loro ogni necessaria assistenza durante il loro transito sul territorio italiano.

II. Il SE-InCE e l'InCE coopereranno costantemente con le competenti autorità al fine di impedire ogni abuso dei privilegi, delle immunità e delle strutture forniti da questo Accordo.

ARTICOLO 11

I. Tutto il personale del SE-InCE sarà tutelato da assicurazioni obbligatorie per la salute e la previdenza sociale mediante Fondi o Istituzioni assicurative pubbliche o private dello Stato Italiano o di qualunque altro Stato, i cui regolamenti devono essere resi noti alle autorità italiane. L'assicurazione obbligatoria per la salute includerà le persone a carico, identificate attraverso gli appositi regolamenti.

II. Le Parti concordano che il SE-InCE e i suoi funzionari saranno esenti da qualunque contributo obbligatorio dovuto agli organismi della Repubblica Italiana istituiti e operanti nel settore della previdenza sociale, che potrebbe derivare dal rapporto di lavoro tra tali funzionari e il SE-InCE. Tuttavia, i membri del personale di cittadinanza italiana dovranno versare i contributi per l'assicurazione sanitaria sui redditi inclusi nella dichiarazione annuale dei redditi (IRPEF), diversi da quelli loro corrisposti dal SE-InCE, o per suo conto.

III. I servizi di assicurazione sanitaria direttamente erogati dal Sistema Sanitario Nazionale saranno totalmente rimborsati alla struttura che ha erogato tali servizi dalla Compagnia Assicurativa selezionata dal SE-InCE o dalla persona interessata, oppure dal Fondo di Pensione per il personale ONU.

ARTICOLO 12

I. La Repubblica Italiana non incorrerà in alcuna responsabilità legale per atti od omissioni del SE-InCE o dei suoi funzionari che operano, o omettono di operare, nei limiti delle loro funzioni ufficiali.

II. Il SE-InCE stipulerà un contratto di assicurazione che copre la sua responsabilità per danni derivanti dall'uso della sede o dall'esercizio delle sue attività ufficiali, e subiti da persone legali o fisiche non funzionari del SE-InCE. Qualunque azione riguardante la responsabilità del SE-InCE per tali atti sarà direttamente presentata contro l'assicuratore davanti ai giudici italiani, secondo le previsioni del contratto assicurativo.

III. I veicoli del Se-InCE saranno coperti da responsabilità verso terzi.

ARTICOLO 13

Le Parti concluderanno gli accordi complementari o le intese che giudicheranno necessarie o opportune.

ARTICOLO 14

Ogni controversia sorta tra le Parti riguardo all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo sara risolta per via diplomatica.

ARTICOLO 15

I. Questo Accordo entrerà in vigore non appena entrambe le Parti si saranno scambiate una nota scritta contenente l'informazione che tutte le misure nazionali necessarie a questo fine sono state soddisfatte.

II. Possibili consultazioni riguardanti modifiche di questo Accordo verranno prese in considerazione dietro richiesta dell'InCE o della Repubblica Italiana.

III. Questo Accordo rimarrà in vigore per un periodo illimitato di tempo, con l'intesa, tuttavia, che entrambe le parti avranno diritto di porvi fine entro dodici (12) mesi con una nota scritta all'altra Parte.
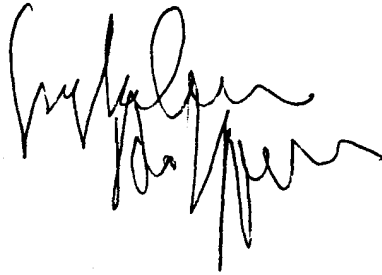
IV. Il presente Accordo cesserà di essere in vigore:

a) mediante reciproco consenso dell'InCE e della Repubblica Italiana;

b) ove il SE-InCE venisse trasferito fuori dal territorio italiano.
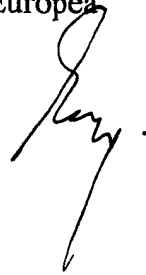
Fatto a Vienna........il 29 maggio 2009 in due originali, in lingua inglese e in lingua italiana, entrambi ugualmente autentici. In caso di disaccordo sull'interpretazione o sull'applicazione, prevarrà il testo in lingua inglese.

Per la Repubblica Italiana

Per la Presidenza dell'Iniziativa Centro Europea

AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF ITALY AND THE PRESIDENCY OF THE CENTRAL EUROPEAN INITIATIVE (CEI) ON THE SEAT OF THE CEI – EXECUTIVE SECRETARIAT IN TRIESTE

WHEREAS during the meeting between the Heads of Government and the Foreign Ministers of the Central European Initiative, which took place in Warsaw in October 1995, it was decided to set up a Documentation and Information Centre to be located in Trieste that was renamed as CEI – Executive Secretariat (hereinafter "CEI-ES") by the Meeting of Heads of Government of the Central European Initiative in Sarajevo in November 1997;

WHEREAS, with the cooperation of the Friuli Venezia Giulia Region, the activities of the CEI-ES have initiated;

THEN the Presidency of the Central European Initiative and the Republic of Italy as follows:

ARTICLE 1

I. The seat of the CEI-ES shall be in Trieste, and it shall be made available to CEI by the Italian Republic, through the Friuli Venezia Giulia Region, free of charge and ties, under the terms described in an appropriate Protocol.

II. This Agreement shall apply to the seat of the CEI-ES and to the staff attached to it.

III. The CEI-ES shall be responsible for the management and the day-to-day maintenance of the premises. The appropriate Italian authorities shall be responsible for major repairs and repairs of an exceptional nature due to damages resulting from *force majeur* or structural defects.

ARTICLE 2

Upon request, the CEI-ES shall allow duly authorized representatives of the appropriate public services to inspect, repair, maintain, reconstruct and relocate facilities, conducts, electric equipment and sewers within the CEI-ES and shall take adequate steps to minimize possible hindrances to the activities of the CEI-ES.

ARTICLE 3

All communications directed to the CEI-ES, or to any official in the seat of the CEI-ES, as well as all official communications between the CEI-ES and the outside world, taking place with any means or in any form, shall not be subject to censorship or to any other form of interception or interference.

ARTICLE 4

The CEI-ES and its assets shall be immune from legal proceedings, with the exception of those particular cases in which the CEI-ES has expressly waived the immunity.

ARTICLE 5

The premises under Article 1 above are inviolable. No official of the Italian Republic or other persons exercising any public authority within the Italian territory shall enter the CEI-ES to perform any duty therein, except with the explicit consent of and under the conditions mentioned by the Secretary General of the CEI-ES or his/her duly authorized representative. The Secretary General of the CEI-ES shall prevent the CEI-ES from being used as refuge by persons who are avoiding measures limiting their personal freedom, under the laws of the Italian Republic, and by persons required by the Italian Republic for extradition to another country.

ARTICLE 6

The Italian Republic recognizes the right of the CEI-ES to convene meetings at the CEI-ES or, with the concurrence of the appropriate Italian authorities, elsewhere in the Italian territory.

ARTICLE 7

I. The CEI-ES shall be exempt from custom duties and other levies, prohibitions and restrictions on goods and materials of any kind imported or exported by the CEI-ES in the attainment of its institutional purposes. Goods and materials enjoying these exemptions shall not be sold in Italy unless at the conditions agreed upon with the Italian Republic.

II. The CEI-ES shall be exempt from custom duties and other levies, prohibitions and restrictions on the importation of an adequate number – agreed upon with the Italian Republic –

of service automobiles, required for the performance of its official activities. The CEI-ES shall dispose freely of such automobiles three years after their importation. In such cases, no prohibition or restrictions shall be placed upon their sale, and no custom duties or other levies shall be payable. The Italian Republic shall make available to the CEI-ES allotments of gasoline or other required fuel, as well as lubricants for each such vehicle in the quantities and at the rates prevailing for diplomatic missions in Italy. For each vehicle, the Italian Republic shall issue a diplomatic licence plate or similar instrument identifying it as a service vehicle.

ARTICLE 8

I. The CEI-ES, its assets, incomes and transactions shall be exempt from any direct taxation and fiscal requirements established by State, Regions, Provinces and Municipalities.

II. With regard to indirect taxation, and in particular value-added tax, the CEI-ES shall enjoy exemption for substantial purchases and transactions at the conditions not less favourable than those granted by Italy to other international Organizations. Such privilege shall be applied in accordance with the national legislation in force.

ARTICLE 9

All CEI officials and experts on mission for CEI, within the CEI-ES, shall:

I. be immune from legal process in respect of words spoken or written, as well as of any other act performed in their official capacity. This immunity shall continue to be accorded also after the persons concerned are no longer officials or experts;

II. be exempt from taxation on the salaries and emoluments paid to them by the CEI-ES, and from having such exempt income taken into account for the calculation and assessment of taxation on other possible income;

III. be immune from national service obligations;

IV. be immune, together with their spouses and relatives dependent on them, from immigration restrictions and alien registration;

V. have the right to import free of duty their furniture and personal effects, including one automobile, within twelve months of first taking up their functions in Italy, in one or two shipments.

VI. In addition to the privileges and immunities above, the Secretary General, the Alternate Secretary General and the Deputy Secretary General of the CEI-ES, their spouses and minor children shall be granted the privileges and immunities, the exemptions and facilities accorded by the Italian Republic to the members of comparable rank of the diplomatic corps in Italy.

VII. Nationals and permanent residents in Italy shall not enjoy the privileges under paragraphs II, III, V and VI above.

ARTICLE 10

I. The Italian Republic shall facilitate the entry, residence and departure from Italy of all persons having an official duty at the CEI-ES and, if necessary, of their families and members of their households. The appropriate Italian authorities shall provide all such persons with any necessary visa free of charge and in the shortest possible time and shall ensure them any necessary assistance in their transit through the Italian territory.

II. The CEI-ES and CEI shall constantly cooperate with the appropriate authorities in order to prevent any misuse of the privileges, immunities and facilities provided for in this Agreement.

ARTICLE 11

I. Staff members of the CEI-ES shall be covered by compulsory health and social security insurance by Funds or public or private Insurance Institutions of the Italian State or of any other State, whose regulations must be made known to the Italian authorities. Compulsory health insurance shall include dependants, identified in accordance with the relevant regulations.

II. The Parties agree that the CEI-ES and its officials shall be exempt from any compulsory contributions to the Organizations of the Italian Republic established and working in the field of social security, which could result from the employment relation between such officials and the CEI-ES. However, staff members who are Italian citizens must pay the health insurance contributions on incomes included in the yearly income tax return (IRPEF), other than those paid to them by the CEI-ES or on its behalf.

III. Health assistance services directly provided by the National Health Service shall be totally reimbursed by the Insurance Company selected by the CEI-ES or by the person concerned, or by the Pension Fund for the UN personnel, to the structure which has provided such services.

ARTICLE 12

I. The Italian Republic shall not incur any legal liability for acts or omissions of the CEI-ES or of its officials acting or failing to act within the limits of their official functions.

II. The CEI-ES shall conclude an insurance contract covering its liability for damages resulting from the use of the seat or from the exercise of its official activities, and underwent by legal or physical persons who are not officials of the CEI-ES. Any act concerning the CEI-ES's liability for such acts shall be directly addressed against the insurer before the Italian judges, according to the insurance contract provisions.

III. The vehicles of the CEI-ES shall be covered by public liability.

ARTICLE 13

The Parties shall conclude the complementary agreements or understandings they will deem necessary or appropriate.

ARTICLE 14

Any dispute arising out between the Parties with relation to the interpretation and the implementation of this Agreement shall be solved through diplomatic means.

ARTICLE 15

I. This Agreement shall enter into force as soon as both Parties shall have exchanged a written notice containing the information that all domestic measures necessary to this end have been fulfilled.

II. Possible consultations concerning changes to this Agreement shall be entered into upon request by CEI or by the Italian Republic.

III. This Agreement shall remain in force for an unlimited period of time, with the understanding, however, that either Parties are entitled to terminate it with a twelve (12) month written notice to the other Party.
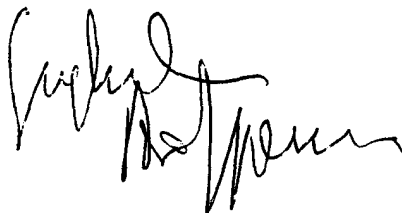
IV. This Agreement shall cease to be in force:
a) By mutual consent of CEI and the Italian Republic; and
b) If the CEI-ES is transferred from the Italian territory.
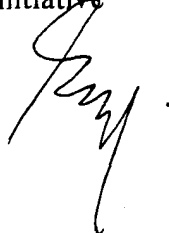
Done at ...Vienna..... on 29 May 2009 ......in two originals, each in the English and Italian languages, all texts being equally authentic. In case of divergence on interpretation or application, the English text shall prevail.

For the Republic of Italy

For the Presidency of the Central European Initiative

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3625):

Presentato dal Ministro degli affari esteri FRANCO FRATTINI il 13 luglio 2010.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 29 luglio 2010 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, XI e questioni regionali.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 4 agosto 2010 e 14 settembre 2010.

Esaminato in aula il 14 settembre 2010 ed approvato il 15 settembre 2010.

Senato della Repubblica (atto n. 2330):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, 21 settembre 2010 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 11ª e 12ª e questioni regionali.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 20 ottobre 2010 e il 2 marzo 2011.

Esaminato in aula ed approvato il 3 marzo 2011.

11G0079

DECRETO LEGISLATIVO 23 marzo 2011, n. **41**.

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici e campagne informative al pubblico, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e successive modificazioni;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", ed in particolare, l'articolo 25, comma 5, che prevede che possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 del medesimo articolo, nel rispetto delle modalità i principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante "Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99";

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente "Impiego pacifico dell'energia nucleare", e successive modificazioni;

Vista la legge 2 agosto 1975, n. 393, recante "Norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica";

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti", e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante "Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito";

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni";

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 2000, sul programma delle iniziative di informazione e comunicazione istituzionale delle Amministrazioni dello Stato", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 30 ottobre 2000;

Visto il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, recante "Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi", e successive modificazioni;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante "Riordino del settore energetico nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia", che prevede, ai commi da 99 a 106 dell'articolo 1, integrazioni delle disposizioni di cui al decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

Vista la legge 16 dicembre 2005, n. 282, recante "Ratifica della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997";

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , recante "Norme in materia ambientale", e successive modifcazioni;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, recante "Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane";

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";

Visto l'articolo 7 del decreto-legge 23 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2011;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'Adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 10 marzo 2011;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 3 marzo 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2011;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, per la semplificazione normativa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della salute, per i beni e le attività culturali e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo n. 31 del 2010

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, le parole: da: ", *nonché*" a: "*connesse*" sono soppresse;

b) al comma 1, lettera *b)*, le parole: "*la disattivazione*" sono sostituite dalle seguenti: "*il decommissioning*";

c) al comma 1, lettera *c)*, le parole: "*le misure compensative relative*" sono sostituite dalle seguenti: "*i benefici economici relativi*";

d) al comma 1, lettera *f)*, le parole: "*le misure compensative relative*" sono sostituite dalle seguenti: "*i benefici economici relativi*";

e) al comma 1, lettera *d)*, le parole "*connesso ad*" sono sostituite dalle seguenti: "*incluso in*".

Art. 2.

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 31 del 2010

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea, le parole:"Ai fini" sono sostituite dalle seguenti: "*Fatte salve le definizioni di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ai fini*";

b) alla lettera *b)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "*o del Deposito Nazionale incluso nel Parco Tecnologico di cui all'articolo 1, comma 1*";

c) alla lettera *c)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "*o del Deposito Nazionale incluso nel Parco Tecnologico di cui all'articolo 1, comma 1*";

d) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) *"impianti nucleari" sono gli impianti di produzione di energia elettrica di origine nucleare e gli impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, comprensivi delle opere relative allo stoccaggio temporaneo del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, delle infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, delle opere di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessarie all'immissione in rete dell'energia prodotta, delle eventuali vie di accesso specifiche e delle opere connesse necessarie e pertinenti al suo esercizio;*";

e) alla lettera *f)*, le parole da: "*che manifesta l'interesse*" a: "*impianto nucleare*" sono sostituite dalle seguenti: "*che rispettano i requisiti di cui all'articolo 5*";

f) la lettera *i)* è sostituita dalla seguente: "i) *"deposito nazionale" è il deposito nazionale annesso al Parco tecnologico destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari e di impianti del ciclo del combustibile siti nel territorio nazionale, nonché all'immagazzinamento di lunga durata dei rifiuti ad alta attività ed eventualmente del combustibile irraggiato provenienti dall'esercizio di impianti nucleari, compresi i rifiuti derivanti dalla pregressa gestione di impianti nucleari e di impianti del ciclo del combustibile siti nel territorio nazionale;";*

g) dopo la lettera *l)* è aggiunta, in fine, la seguente:

"*l*-bis*) "decommissioning" è l'insieme delle azioni pianificate, tecniche e gestionali, da effettuare su un impianto nucleare a seguito del suo definitivo spegnimento o della cessazione definitiva dell'esercizio, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, sino allo smantellamento finale o comunque al rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica.".*

Art. 3.

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 31 del 2010

1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è sostituito dal seguente:

"*1.Il Ministro dello sviluppo economico, che si avvale dell'Agenzia, con decreto da adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché, per gli aspetti di rispettiva competenza, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministro della salute, adotta un documento programmatico, con il quale sono delineati gli obiettivi strategici in materia nucleare, tra i quali, in via prioritaria, la protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sicurezza nucleare . Il documento indica la potenza complessiva ed i tempi attesi di costruzione e di messa in esercizio degli impianti nucleari da realizzare, nonché gli interventi in materia di ricerca e formazione, valuta il contributo atteso dalla produzione di energia elettrica da fonte nucleare nei riguardi della sicurezza degli approvvigionamenti, della diversificazione energetica e della riduzione delle emissioni inquinanti e di gas ad effetto serra, nonché i benefici economici e sociali e delinea le linee guida del processo di realizzazione.".*

2. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: "a) *l'impatto dell'energia nucleare, in termini di sicurezza nucleare e di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e di tutela dell'ambiente, nonché nei confronti dei rischi di proliferazione;";*

b) alla lettera *b)*, le parole: "*i benefici*" sono sostituite dalle seguenti: "*gli effetti*";

c) alla lettera *c)*, le parole: "*capacità di*" sono soppresse e dopo le parole: "*potenza elettrica*" è inserita la seguente: "*complessiva*";

d) alla lettera *d)*, le parole: "*in quanto tecnologia a basso tenore di carbonio*," sono soppresse;

e) alla lettera *e)*, la parola: "*alleanze*" è sostituita dalla seguente: "*accordi*";

f) alla lettera *f)*, dopo le parole: "*modalità realizzative*" sono inserite le seguenti: "*del programma*" e le parole: "*fornire strumenti di garanzia, anche attraverso la formulazione o la previsione di emanazione di specifici indirizzi" sono sostituite dalle seguenti: "sugli strumenti di tutela degli investimenti degli operatori*";

g) alla lettera *g)*, la parola: "*disattivazione*" è sostituita dalla seguente: "*decommissioning*" e dopo le parole: "*degli impianti a fine vita*" sono inserite le seguenti: *", indipendentemente dalla localizzazione del Parco tecnologico*";

h) alla lettera *h)*, le parole: "*i benefici*" sono sostituite dalle seguenti: "*gli effetti*" e le parole "*e i parametri delle compensazioni per popolazione e sistema delle imprese*" sono soppresse;

i) la lettera *i)* è sostituita dalla seguente: "i) *la capacità di trasmissione della rete elettrica nazionale, con la proposta, ove necessario, di adeguamenti della stessa al fine di soddisfare l'obiettivo prefissato di potenza elettrica complessiva da installare*;";

l) la lettera *l)* è sostituita dalla seguente: "l) *gli obiettivi in materia di approvvigionamento e arricchimento del combustibile nucleare, nonché di trattamento del combustibile irraggiato*.".

3. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente articolo, è adottato entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 4.

Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 31 del 2010

1. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è sostituito dal seguente:

"*1. La costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari sono considerate attività di preminente interesse statale e come tali soggette ad autorizzazione unica che viene rilasciata, su istanza dell'operatore, e sentito il Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 334 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, previa acquisizione del parere della regione sul cui territorio insiste l'impianto e dell'intesa con la Conferenza unificata, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto nel presente decreto legislativo. Il parere della regione, di carattere obbligatorio e non vincolante, è espresso entro il termine di novanta giorni dalla richiesta, decorso il quale si prescinde dalla sua acquisizione e si procede a demandare la questione alla Conferenza unificata.*".

Art. 5.

Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 31 del 2010

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "*e finanziarie,*" sono sostituite dalle seguenti: "*e finanziarie. Tali requisiti dovranno essere*".

2. All'articolo 5 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"*2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri esplicativi dei requisiti di cui al comma 1, nonché le modalità per la dimostrazione del possesso dei requisiti stessi.".*

3. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, la parola: "*disattivazione*" è sostituita dalla seguente: "*decommissioning*" e la parola: "*direttore*", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "*responsabile*".

4. Il decreto di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente articolo, è adottato entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 6.

Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 31 del 2010

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "*di cui all'articolo 5*" sono soppresse;

b) le parole: "*lo sviluppo*" sono sostituite dalle seguenti: "*la realizzazione*";

c) le parole: *", valutato il possesso dei requisiti da parte dell'operatore,*" sono soppresse;

d) dopo le parole: "*la localizzazione*" sono inserite le seguenti: "*e le caratteristiche tecniche specifiche*".

Art. 7.

Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 31 del 2010

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "*richiedono all'Agenzia*" sono sostituite dalle seguenti: "*trasmettono all'Agenzia un rapporto relativo alla verifica tecnica dei requisiti degli impianti nucleari stessi, richiedendo*";

b) le parole: "*per la predisposizione del rapporto preliminare di sicurezza,*" sono sostituite dalle seguenti: "*sullo stesso e*";

c) le parole: "*dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AEN-OCSE)"* sono sostituite dalle seguenti: "*dell'AEN-OCSE*".

Art. 8.

Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 31 del 2010

1. La rubrica dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è sostituita dalla seguente: «*Criteri tecnici per la localizzazione degli impianti nucleari e del Parco Tecnologico*».

2. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è sostituito dal seguente:

"*1. I criteri tecnici per la localizzazione degli impianti nucleari e del Parco Tecnologico, in linea con le migliori pratiche internazionali, sono volti ad assicurare adeguati livelli di sicurezza a tutela della salute della popolazione e della protezione dell'ambiente, oltre quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Entro sessanta giorni dall'adozione del documento programmatico di cui all'articolo 3 comma 1, il Ministro dello sviluppo economico, con uno o più decreti da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, definisce, su proposta dell'Agenzia, formulata entro trenta giorni dall'adozione del suddetto documento programmatico, in coerenza con lo stesso e sulla base dei contributi e dei dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi inclusi l'ISPRA, l'ENEA e le università, che si esprimono entro lo stesso termine, uno schema di parametri esplicativi dei criteri tecnici, per la localizzazione degli impianti nucleari. Con decreto da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni correttive del presente decreto legislativo, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, definisce, su proposta dell'Agenzia, formulata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni correttive del presente decreto, tenendo conto dei criteri indicati dall'AIEA e sulla base dei contributi e dei dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi inclusi l'ISPRA, l'ENEA e le università, che si esprimono entro lo stesso termine, uno schema di parametri esplicativi dei criteri tecnici, per la localizzazione del Parco Tecnologico. I criteri tecnici per la localizzazione degli impianti nucleari e del Parco Tecnologico fanno, in particolare, riferimento ai seguenti profili:*

a) *popolazione e fattori socio-economici;*

b) *idrologia e risorse idriche;*

c) *fattori meteorologici;*

d) *biodiversità;*

e) *geofisica e geologia;*

f) *valore paesaggistico;*

g) *valore architettonico-storico;*

h) *accessibilità;*

i) *sismo-tettonica;*

l) *distanza da aree abitate e da infrastrutture di trasporto;*

m) *strategicità dell'area per il sistema energetico e caratteristiche della rete elettrica;*

n) *rischi potenziali indotti da attività umane nel territorio circostante.".*

3. I commi 2 e 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono abrogati.

Art. 9.

Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 31 del 2010

1. L'articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è sostituito dal seguente:

"Articolo 9 – (Valutazione ambientale strategica ed integrazione della Strategia nucleare) - 1. La Strategia nucleare di cui all'articolo 3 e i parametri tecnici ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 per la localizzazione degli impianti nucleari nonché del Parco tecnologico sono soggetti, distintamente per quanto riguarda il Parco Tecnologico, alle procedure di valutazione ambientale strategica, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonché al rispetto del principio di giustificazione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, di recepimento della direttiva 96/26/EURATOM del Consiglio, del 13 maggio 1996. Il Ministero dello sviluppo economico trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la documentazione necessaria per l'avvio della procedura di valutazione ambientale strategica entro quattro mesi dalla adozione di ciascuno dei decreti di cui all'articolo 8, comma 1.

2. Entro trenta giorni dalla conclusione di ciascuna delle procedure di valutazione ambientale strategica, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il parere motivato, adottato di concerto, per gli aspetti di competenza, con il Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per le parti di rispettiva competenza, sono adeguati, entro trenta giorni dal ricevimento del parere di cui al comma 3, la Strategia e i parametri di cui al comma 1 secondo le conclusioni della valutazione ambientale strategica. Gli atti così adeguati sono sottoposti entro quindici giorni all'approvazione del Consiglio dei Ministri. I testi approvati sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.".

Art. 10.

Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 31 del 2010

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole "comma 4" sono sostituite dalle seguenti. "*comma 3*".

2. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea, le parole: "*analiticamente identificati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto*" sono soppresse;

b) alla lettera *b)*, la parola: "*istallazione*" è sostituita dalla seguente: "*installazione*";

c) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: "c) *progetto preliminare dell'impianto, recante l'indicazione della tipologia dell'installazione, dei principi di funzionamento, della potenza installata e delle principali caratteristiche tecniche;";*

d) alla lettera *e)*, le parole: "*sulle aree*" sono sostituite dalle seguenti: "*sul sito*";

e) alla lettera *f)*, le parole: "*alla valutazione preliminare di sicurezza*" sono sostituite dalle seguenti: "*alle verifiche del rapporto*".

3. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. *Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentita l'Agenzia, possono essere integrati o specificati i dati e/o le informazioni di cui al comma 3.*

3-ter. *Sulla base dei parametri definiti dal decreto di cui all'articolo 8, comma 1, l'operatore può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di effettuare indagini tecniche preliminari sui siti che intende sottoporre a certificazione. Il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, il Ministro delle infrastrutture e trasporti e l'Agenzia, rilascia l'autorizzazione, ferma restando la riduzione in pristino del sito al termine delle indagini e il risarcimento immediato dei danni arrecati dal momento dell'inizio delle indagini, in accordo con il proprietario dell'area interessata.".*

4. Il decreto di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, introdotto dal presente articolo, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 11.

Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 31 del 2010

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "*entro sessanta giorni della relativa ricezione*" sono sostituite dalle seguenti: "*entro trenta giorni dal ricevimento di ciascuna istanza*".

2. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo le parole: "*l'Agenzia,*" sono inserite le seguenti: " *tenuto conto delle determinazioni di cui all'articolo 7,".*

3. All'articolo 11, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "*comma 4*" sono sostituite dalle seguenti: "*comma 3*".

4. All'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, la parola: "*trenta*" è sostituita dalla seguente: "*quindici*" e le parole: "*del comune interessato*" sono sostituite dalle seguenti: "*del comune o dei Comuni interessati, come individuati ai sensi dell'art. 23, comma 4*.".

5. All'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "*si provvede*" sono sostituite dalle seguenti: "*il Ministero dello sviluppo economico provvede*";

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "*Le modalità di funzionamento del Comitato interistituzionale sono stabilite, previo parere della Conferenza unificata da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del parere stesso, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro i sessanta giorni successivi; il Comitato opera senza corresponsione di compensi o emolumenti a favore dei componenti.*".

6. All'articolo 11, comma 10, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, la parola: "*procede*" è soppressa.

Art. 12.

Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 31 del 2010

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "*approvata*" è sostituita dalla seguente: "*approvato*";

b) lettera *b)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "*, incluse eventuali caratterizzazioni ambientali*";

c) dopo la lettera *e)* sono aggiunte, in fine, le seguenti:

"e-bis*)predisposizione di opere di drenaggio per scavi*;

e-ter*) opere di protezione del sito;*

e-quater*) mobilizzazione del cantiere, inclusi laboratori, macchinari e infrastrutture residenziali di cantiere;*

e-quinquies*) eventuali demolizioni;*

e-sexies) realizzazioni di scavi, riporti e rilevati.".

2. L'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è sostituito dal seguente:

"*2. Le suddette attività devono essere comunicate o denunciate all'ente locale interessato o altra Amministrazione competente, secondo la normativa vigente, allegando una relazione dettagliata delle opere e attività da effettuare*.".

3. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "*l'area sulla quale*" sono sostituite dalle seguenti: "*il sito sul quale*";

b) la parola:"*siano*" è sostituita dalla seguente: "*sia*";

c) le parole:"*Al proprietario dell'area*" sono sostituite dalle seguenti: "*Al proprietario del sito*";

d) il quarto periodo è sostituito dal seguente: "*L'operatore che, per qualsiasi motivo, non pervenga alla realizzazione dell'impianto nucleare, provvede alla riduzione in pristino del sito e, ove ciò non sia possibile, è tenuto a risarcire al proprietario il danno arrecato al bene.*".

Art. 13.

Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 31 del 2010

1. All'articolo 13, il comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è sostituito dal seguente:

"1. Entro il termine di cui all'articolo 11, comma 11, eventualmente prorogato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, l'operatore titolare del sito certificato presenta al Ministero dello sviluppo economico apposita istanza di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto nucleare corredata dalla certificazione dell'operatore, ai sensi dell'articolo 5.".

2. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "*analiticamente identificati con decreto, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,"* sono sostituite dalle seguenti: "*secondo le modalità stabilite con decreto*";

b) alla lettera *c)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *", secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2*";

c) la lettera *e)*, è sostituita dalla seguente:

"e) *progetto definitivo dell'impianto, rispondente, tra l'altro, ai dettami in tema di tutela ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e comprendente, tra l'altro, la natura, le caratteristiche e la vita operativa dell'impianto e delle opere connesse e delle eventuali opere di compensazione e mitigazione previste, le modalità operative per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi prodotti e le relative strutture ubicate nello stesso sito e connesse all'impianto nucleare;";*

d) la lettera *f)*, è sostituita dalla seguente:

"f) *la documentazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni*;";

e) alla lettera *g)*, la parola: "*finale*" è soppressa";

f) la lettera *h)* è sostituita dalla seguente:

"h) documentazione relativa al modello operativo per l'esercizio dell'impianto; in particolare:

1) manuale per la gestione in qualità;

2) schema di regolamento di esercizio, comprensivo dell'organigramma previsionale del personale preposto e addetto all'esercizio tecnico dell'impianto, che svolga funzioni rilevanti agli effetti della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria e relative patenti di idoneità;

3) schema di manuale operativo;

4) programma delle prove funzionali a freddo;

5) programma generale di prove con il combustibile nucleare;

6) proposte di prescrizioni tecniche;";

g) la lettera *i)* è sostituita dalla seguente: "i) *studio preliminare di decommissioning dell'impianto, inclusivo della valutazione, sulla base delle indicazioni delle direttive europee, del volume e del condizionamento, trasporto e conferimento al Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e con indicazione dei relativi costi previsti. Nei rifiuti radioattivi sono compresi il combustibile nucleare irraggiato per il quale non sia previsto altro utilizzo o i rifiuti derivanti dal suo riprocessamento;";*

h) alla lettera *m)*, dopo le parole "*normative nazionali*" sono inserite le seguenti: *"– ai sensi del capo III della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 –*";

i) la lettera *n)* è sostituita dalla seguente: "*n) piano di protezione fisica dell'impianto;";*

l) alla lettera p), le parole "*misure compensative* " sono sostituite dalle seguenti: "*benefici economici*".

3. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è sostituito dal seguente:

"3. *L'istanza deve essere contestualmente presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero per i beni e le attività culturali, anche ai fini dell'avvio della procedura di impatto ambientale (VIA), e la documentazione depositata presso gli enti interessati, secondo quanto disposto dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche ai fini dell'informazione e della partecipazione del pubblico, nonché al Ministero delle infrastrutture e trasporti.".*

4. All'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "*il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*" sono inserite le seguenti: "*nonché, per i profili di competenza, presso altre pubbliche amministrazioni*";

b) dopo le parole: "*livelli di sicurezza*" sono inserite le seguenti: "*e di radioprotezione*";

c) le parole: "*di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente*" sono sostituite dalle seguenti: "*di tutela della salute dei lavoratori e della popolazione e di tutela dell'ambiente*".

5. All'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "*e le autorizzazioni*" sono soppresse.

6. Il comma 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è sostituito dal seguente:

"6. *L'Agenzia, ai fini della conclusione dell'istruttoria, acquisisce il provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA), e di autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciato in sede statale, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e si adegua alle relative prescrizioni. Il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29*-octies *del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è effettuato ogni quindici anni, sentita l'Agenzia*.".

7. Il comma 7 dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è sostituito dal seguente:

"7. *In sede di espletamento delle procedure di VIA e di AIA di cui al comma 6 sono recepite le conclusioni della VAS di cui all'articolo 9 ed è esclusa ogni duplicazione delle relative valutazioni. Le valutazioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previste dal comma 6, fermo restando quanto disposto dal secondo periodo del medesimo comma, sono effettuate con le modalità ed entro e non oltre i termini ivi stabiliti. Sono fatte salve le valutazioni dell'Agenzia relativamente alla certificazione del sito rispetto ai criteri di localizzazione*.".

8. Il comma 8 dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è sostituito dal seguente:

"8. *L'Agenzia definisce le prescrizioni tecniche cui sarà soggetto l'impianto, anche sulla base delle informazioni fornite dall'operatore. Le prescrizioni tecniche costituiscono parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione unica. L'Agenzia definisce, inoltre, le eventuali prescrizioni ai fini della certificazione dell'operatore*.".

9. All'articolo 13, comma 10, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "*anche in base all'esito*

delle procedure di VIA" sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto di compatibilità ambientale";

10. All'articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo il comma 12 è inserito il seguente:

"*12*-bis. *A seguito di variazioni delle prescrizioni tecniche di cui al comma 8, stabilite dall'Agenzia e comunicate alle amministrazioni di cui al comma 12, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede con proprio decreto alla modifica dell'autorizzazione unica, disponendone la pubblicazione con le modalità di cui al comma 12.*".

11. All'articolo 13, comma 13, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b)*, le parole: "*la natura, le caratteristiche, la durata*" sono sostituite dalle seguenti: "*la tipologia e le caratteristiche*";

b) alla lettera *d)*, le parole: "*nonché la periodicità delle revisioni*" sono sostituite dalle seguenti: ", *non inferiore alla vita operativa di cui al comma 2, lettera e)*";

c) la lettera e) è soppressa.

12. Il comma 14 dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è sostituito dal seguente:

"14. *L'autorizzazione unica vale quale licenza per l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare e di fabbricazione del combustibile nucleare, previa acquisizione da parte dell'operatore della certificazione comprovante l'esito positivo di collaudi, prove non nucleari e prove nucleari rilasciati dall'Agenzia, secondo le procedure previste dagli articoli da 42 a 45 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. A seguito di tale acquisizione, l'operatore trasmette alle amministrazioni di cui ai commi 1 e 3 e all'Agenzia il rapporto finale di sicurezza, prima dell'avvio dell'esercizio commerciale dell'impianto. L'autorizzazione unica certifica anche la qualifica di "operatore", secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2.*".

13. All'articolo 13, comma 15, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo le parole "*esercire l'impianto*," sono inserite le seguenti: "*come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera* e)*,*".

14. All'articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo il comma 15 è aggiunto, in fine, il seguente:

"*15*-bis. *La costruzione, l'avviamento e l'esercizio dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, avvengono sotto il controllo tecnico dell'Agenzia, che vigila sul rispetto delle prescrizioni e condizioni stabilite nell'autorizzazione unica, fatti salvi le attività ed i poteri di controllo, di monitoraggio e sanzionatori disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per le parti non riguardanti il ciclo di funzionamento dell'impianto.*".

15. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente articolo, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 14.

Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 31 del 2010

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo le parole: "*prescrizioni impartite,*" sono inserite le seguenti: " *accertate ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,*".

Art. 15.

Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 31 del 2010

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea, la parola: "*controlli*" è sostituita dalla seguente: "*verifiche*", dopo la parola: "*sicurezza*" è inserita la seguente: "*nucleare*" e la parola: "*altresì*" è soppressa;

b) alla lettera *b)*, dopo le parole: "*dei lavoratori*" sono inserite le seguenti: "*e dei responsabili*" e dopo le parole: "*riguardo alla*" sono inserite le seguenti: "*sicurezza e alla*".

2. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo la parola: "*sicurezza*" è inserita la seguente: "*nucleare*".

3. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 è sostituito dal seguente:

"3. Il soggetto titolare dell'autorizzazione unica, sotto la supervisione dell'Agenzia, è obbligato:

a) a valutare e verificare periodicamente nonché a migliorare costantemente la sicurezza dell'impianto, in modo sistematico e verificabile;

b) a garantire l'esistenza e l'attuazione di sistemi di gestione che attribuiscano la dovuta priorità alla sicurezza nucleare e l'adozione di misure per la prevenzione di incidenti e per la mitigazione delle relative conseguenze;

c) a realizzare idonee barriere fisiche e procedure amministrative di protezione il cui mancato funzionamento causerebbe per i lavoratori e la popolazione esposizioni significative alle radiazioni ionizzanti;

d) a prevedere e mantenere risorse finanziarie ed umane adeguate all'adempimento degli obblighi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*.".

Art. 16.

Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 31 del 2010

1. La rubrica dell'articolo 16 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è sostituita dalla seguente: "*Rapporto annuale del titolare dell'autorizzazione unica*".

2. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole:"*Il titolare*"sono sostituite dalle seguenti: "*Ferme restando le disposizioni di cui al Capo X del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, il titolare*".

3. Il comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è sostituito dal seguente:

"*3. Ferme restando le disposizioni di cui ai capi VIII e IX del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, il rapporto è trasmesso altresì al Comitato di confronto e tra-*

sparenza di cui all'articolo 22, nel rispetto delle eccezioni previste dal comma 2 del medesimo articolo 22, ed è pubblicato sui siti internet del titolare dell'autorizzazione unica e dell'Agenzia.".

Art. 17.

Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo n. 31 del 2010

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "*L'Agenzia è responsabile delle verifiche di ottemperanza" sono sostituite dalle seguenti: "Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e degli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni per le parti non riguardanti il ciclo di funzionamento dell'impianto, l'Agenzia vigila*".

2. All'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "*la sospensione delle attività di cui all'autorizzazione unica*" sono sostituite dalle seguenti: "*la sospensione delle attività relative alle prescrizioni non rispettate".*

Art. 18.

Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 31 del 2010

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono sostituiti dai seguenti:

"*1. Il titolare dell'autorizzazione unica è responsabile della gestione dei rifiuti radioattivi di esercizio e del combustibile nucleare per tutta la durata della vita dell'impianto, fino al trasferimento al deposito nazionale ovvero fino alla presa in carico dell'impianto da parte di Sogin ai sensi del successivo articolo 20. In attesa del loro conferimento al Deposito nazionale, possono essere stoccati temporaneamente nel sito dell'impianto, nel rispetto delle disposizioni vigenti nonché delle prescrizioni tecniche e di esecuzione impartite dall'Agenzia, sia i rifiuti di esercizio che il combustibile irraggiato. Per quest'ultimo, l'operatore può adottare l'opzione di un successivo riprocessamento presso strutture estere accreditate, nel rispetto della legislazione vigente.*

2. Il titolare dell'autorizzazione unica provvede, secondo la normativa vigente ed in particolare le disposizioni di cui al Capo VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'Agenzia, al trattamento ed al condizionamento dei rifiuti di esercizio, al loro smaltimento presso il Deposito nazionale e al conferimento del combustibile irraggiato o dei rifiuti derivanti dal suo riprocessamento, presso il medesimo Deposito nazionale.".

Art. 19.

Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo n. 31 del 2010

1. Il comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è sostituito dal seguente:

"*1. All'attività di decommissioning degli impianti attende la Sogin S.p.A., in coerenza con gli scopi statutari e con le vigenti disposizioni in materia*.".

2. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "*al termine della vita*" è inserita la seguente: "*operativa*";

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", *secondo gli indirizzi formulati ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79*".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è inserito il seguente:

"2-bis. *L'operatore notifica, con preavviso di sei mesi mediante atto scritto, il termine della vita operativa dell'impianto alla Sogin S.p.A., all'Agenzia, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.* ".

4. All'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "*al termine della vita*" è inserita la seguente: "*operativa*";

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *", nominato d'intesa tra Sogin S.p.A. e operatore. In mancanza dell'intesa, la nomina è effettuata dall'Agenzia*".

5. All'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "*operata dalla Sogin S.p.A."* sono sostituite dalle seguenti: "*di cui al comma 3*".

6. All'articolo 20 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

"6-bis. *I pareri riguardanti i progetti di cui agli articoli 55, 56 e 57 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, già presentati alla data di entrata in vigore del presente decreto da almeno ventiquattro mesi, sono rilasciati dalle Autorità competenti entro centottanta giorni dalla suddetta data. Qualora tali pareri non vengano rilasciati entro il termine di cui al primo periodo, il Ministero dello sviluppo economico convoca una conferenza di servizi, che si svolge secondo le modalità degli articoli 14-*ter *e 14-*quater *della legge 7 agosto 1990 n. 241, al fine di rilasciare le relative autorizzazioni entro i successivi centottanta giorni.*

6-ter. *Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Sogin S.p.A. segnala al Ministero dello sviluppo economico e alle autorità competenti, nell'ambito delle attività richieste ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e del comma 1-*bis *dell'articolo 148 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, eventuali priorità per l'ottenimento delle relative autorizzazioni, secondo un criterio di efficienza realizzativa. Qualora, entro novanta giorni dall'avvenuta segnalazione, le autorità competenti non rilascino i pareri riguardanti le suddette attività, il Ministero dello sviluppo economico avvia il procedimento unico di cui all'articolo 25, comma 2, lettera* h), *della legge 23 luglio 2009, n. 99, che si conclude entro i successivi novanta giorni.*".

7. La disposizione di cui al comma 6-*ter* dell'articolo 20 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente articolo, si applica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 20.

Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo n. 31 del 2010

1. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, la parola: "*istituito*" è sostituita dalla seguente: "*costituito*".

2. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "*AEEG*", ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: "*Autorità per l'energia elettrica e il gas*";

b) dopo le parole: "*previo parere*" è inserita la seguente: "*vincolante*".

3. All'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "*AEEG*" è sostituita dalle seguenti: "*Autorità per l'energia elettrica e il gas*";

b) le parole: "*risorse finanziare*" sono sostituite dalle seguenti: "*risorse finanziarie*".

Art. 21.

Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo n. 31 del 2010

1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "*comma 4*" sono sostituite dalle seguenti: "*comma 9,*".

Art. 22.

Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo n. 31 del 2010

1. All'articolo 23, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "*beneficio economico omnicomprensivo, da corrispondere per ciascun anno solare, o parte dello stesso,*" *sono sostituite dalle seguenti: "beneficio economico omnicomprensivo, commisurato alla durata effettiva dei lavori, da corrispondere posticipatamente per ciascun anno solare,".*

2. All'articolo 23, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "*ed è pari a 0,4 euro/MWh*" sono sostituite dalle seguenti: *", pari a 0,4 euro/MWh*".

3. All'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "*nei 20 km dal perimetro*" sono sostituite dalle seguenti: "*nei 25 km dal centro dell'edificio reattore*".

4. All'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "*le schema tipo*" sono sostituite dalle seguenti: "*lo schema tipo*".

Art. 23.

Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 31 del 2010

1. La rubrica dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 è sostituita dalla seguente: "*Decadenza e sospensione dai benefici*".

2. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, la parola: "*realizzazione*" è sostituita dalla seguente: "*costruzione*".

3. All'articolo 24 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"*1*-bis. *Nel caso in cui la costruzione o l'esercizio dell'impianto subiscano arresti temporanei non imputabili all'operatore, l'erogazione dei benefici è sospesa e i periodi di arresto non sono considerati ai fini della determinazione del beneficio.".*

Art. 24.

Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo n. 31 del 2010

1. Nella rubrica del titolo III del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "*e delle relative misure compensative*" sono sostituite dalle seguenti: "*e dei relativi benefici economici*".

2. All'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "*realizzazione del Centro di studi e sperimentazione*" sono sostituite dalle seguenti: "*realizzazione di un Centro di studi e sperimentazione*".

3. All'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: "*dal finanziamento delle"* sono sostituite dalle seguenti: "*dalla componente tariffaria che finanzia le*".

4. All'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"*3*-bis. *Nell'ambito del Parco Tecnologico, i programmi di ricerca e le azioni di sviluppo condotti da Sogin S.p.A e funzionali alle attività di decommissioning e alla gestione dei rifiuti radioattivi sono finanziati dalla componente tariffaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera* a)*, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n 83*.".

Art. 25.

Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo n. 31 del 2010

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: *", in coerenza con l'atto di indirizzo previsto dall'articolo 27, comma 8, della legge 23 luglio 2009, n. 99,*" sono soppresse;

b) al comma 1, lettera *d)*, dopo le parole: "*rifiuti radioattivi*" sono inserite le seguenti: "*, ad eccezione di quelli disciplinati dall'articolo 29, comma 1,*" e le parole: *"ai sensi dell'articolo 29*" sono sostituite dalle seguenti: "*ai sensi dell'articolo 30, comma 4,*".

Art. 26.

Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo n. 31 del 2010

1. Il comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è sostituito dal seguente:

"*1. Entro tre mesi dall'approvazione del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 3, la Sogin S.p.A. definisce, in conformità alla suddetta approvazione, una pro-*

posta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico, proponendo contestualmente un ordine di idoneità delle suddette aree sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali delle aree preliminarmente identificate, nonché un progetto preliminare per la realizzazione del Parco stesso.".

2. All'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "*di massima*" sono soppresse e la parola: "*indicati*" è sostituita dalla seguente: "*indicata*";

b) alla lettera *b)*, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "*, e determinazione del fattore di riempimento*".

3. All'articolo 27, comma 3, primo periodo, le parole: "*di massima*" sono soppresse.

4. All'articolo 27, comma 4, le parole: "*alle misure compensative*" sono sostituite dalle seguenti: "*ai benefici economici*".

5. All'articolo 27, comma 5, dopo le parole: "*formalmente trasmesse alla stessa*" sono inserite le seguenti: "*e al Ministero dello sviluppo economico"* e la parola: "*potenzialmente*" è soppressa.

6. All'articolo 27, comma 6, la parola: "*potenzialmente*" è soppressa.

7. All'articolo 27, comma 7, la parola: "*potenzialmente*" è soppressa; dopo la parola "*comunicare*" sono inserite le seguenti: *", entro sessanta giorni*" e le parole "*Regioni interessate*", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "*regioni nel cui territorio ricadono le aree idonee*".

8. All'articolo 27, comma 9, dopo la parola: "*aree*", la parola: "*potenzialmente*" è soppressa.

9. All'articolo 27, comma 10, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo le parole: "*di cui al medesimo comma*" sono inserite le seguenti: "*ovvero dal perfezionamento dell'intesa di cui al comma 8*".

10. All'articolo 27, comma 11, le parole: "*ne attribuisce il diritto di svolgere le attività di cui al presente articolo in via esclusiva alla stessa Sogin S.p.A*" sono sostituite dalle seguenti: "*attribuisce il diritto di svolgere le attività ad esso relative, di cui al presente decreto legislativo, in via esclusiva alla stessa Sogin S.p.A., nel rispetto del diritto comunitario.*".

11. L'articolo 27, comma 12, è sostituito dal seguente:

"*12. Nella regione in cui è situato il sito prescelto per la realizzazione del Parco tecnologico, la Sogin S.p.A. avvia entro trenta giorni una campagna di informazione diffusa e capillare volta a comunicare alla popolazione ed agli enti locali le necessarie informazioni sul Deposito nazionale; in tale campagna informativa si terrà conto, in particolare, dei temi della sicurezza, della salute dei lavoratori e della popolazione, della tutela ambientale, nonché di quelli relativi alle ricadute socio-economiche, culturali e di sviluppo del territorio connesse alla realizzazione del Parco Tecnologico e ai benefici economici previsti, della loro quantificazione, modalità e tempi del trasferimento alla popolazione interessata.*".

12. All'articolo 27, comma 13, le parole: "*Entro quattro mesi*" sono sostituite dalle seguenti: "*Entro sei mesi*" e le parole: "*il termine di un anno*" sono sostituite dalle seguenti: "*il termine di sei mesi*".

13. Dopo il comma 13 dell'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è inserito il seguente:

"*13*-bis. *L'istanza deve essere contestualmente presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero per i beni e le attività culturali, anche ai fini dell'avvio della procedura di impatto ambientale (VIA), e la documentazione depositata presso gli enti interessati, secondo quanto disposto dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche ai fini dell'informazione e della partecipazione del pubblico, nonché al Ministero delle infrastrutture e trasporti.".*

14. All'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:

"*17*-bis. *L'autorizzazione unica vale quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e, ove occorra, quale dichiarazione di inamovibilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi. L'autorizzazione unica costituisce variante agli strumenti urbanistici e sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato*.".

Art. 27.

Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo n. 31 del 2010

1. All'articolo 28, comma 1 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: "c) *rapporto preliminare di sicurezza;*";

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) *documentazione da cui risulta il modello operativo per l'esercizio del Deposito nazionale, in particolare:*

1) schema di regolamento di esercizio;

2) schema di manuale operativo;

3) programma generale di prove per la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi;

4) organigramma previsionale del personale preposto ed addetto all'esercizio tecnico dell'impianto, che svolga funzioni rilevanti agli effetti della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria e relative patenti di idoneità;".

Art. 28.

Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo n. 31 del 2010

1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "*impianti nucleari*" sono inserite le seguenti: "*e dal ciclo del combustibile*";

b) le parole: "*delle misure compensative*" sono sostituite dalle seguenti: "*dei benefici economici*".

Art. 29.

Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo n. 31 del 2010

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "*circostante il relativo sito*", sono inserite le seguenti: "*secondo i criteri di cui all'articolo 23, comma 4,";*

b) al comma 5, le parole: "*in un ambito territoriale di 20 chilometri*" sono sostituite dalle seguenti: "*localizzate all'interno di un'area compresa entro i 20 chilometri dal centro dell'edificio Deposito*";

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: "*Benefici economici*";

Art. 30.

*Introduzione dell'articolo 34-*bis *del decreto legislativo n. 31 del 2010*

1. Dopo l'articolo 34 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è inserito il seguente:

"*Art. 34-*bis.

Disposizioni finali

1. Ai sensi e per gli effetti del presente decreto legislativo, ogni riferimento al CNEN, all'ENEA-DISP, all'ANPA, all'APAT o al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico ed industriale dell'ISPRA è da intendersi all'Agenzia.

2. Agli impianti nucleari di cui al presente decreto non si applicano gli articoli 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 50 e 58 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

3. Le disposizioni della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, si applicano in quanto compatibili con il presente decreto.

4. Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto legislativo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

5. Ai fini della tutela delle informazioni, i dati e le informazioni oggetto del presente decreto recanti una classifica di segretezza sono gestiti in conformità alle disposizioni che regolano la materia.".

Art. 31.

Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo n. 31 del 2010

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"*1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:*

a) *articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 22 e 23 della legge 2 agosto 1975, n. 393;*

b) *articoli 8 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;*

c) *articolo 1, comma 100, della legge 23 agosto 2004, n. 239.";*

b) *il comma 2 è abrogato.*

Art. 32.

Ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 31 del 2010

1. Al decreto legislativo n. 31 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola:"*art.*", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "*articolo*";

b) la parola: "*disattivazione*", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "*decommissioning*";

c) al comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 31 del 2010, le parole: "*e dell'Area istituzioni, territorio e ambiente*"sono soppresse;

d) nel titolo, le parole "*misure compensative*" sono sostituite dalle seguenti: "*benefici economici*".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ROMANI, *Ministro dello sviluppo economico*

PRESTIGIACOMO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

CALDEROLI, *Ministro per la semplificazione normativa*

GELMINI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

FAZIO, *Ministro della salute*

GALAN, *Ministro per i beni e le attività culturali*

FITTO, *Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

- Si riporta l'art. 76 della costituzione:

"Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti."

L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante (*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*), è pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

- Si riporta l'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99, (*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*), pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 2009, n. 176, S.O.:

"Art. 25. (*Delega al Governo in materia nucleare*) - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto ambientale e di pubblicità delle relative procedure, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi e per la definizione delle misure compensative da corrispondere e da realizzare in favore delle popolazioni interessate. I decreti sono adottati, secondo le modalità e i princìpi direttivi di cui all' articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e successivamente delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri delle Commissioni parlamentari sono espressi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi. Con i medesimi decreti sono altresì stabiliti le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui al primo periodo.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione della possibilità di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione;

b) definizione di elevati livelli di sicurezza dei siti, che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente;

c) riconoscimento di benefici diretti alle persone residenti, agli enti locali e alle imprese operanti nel territorio circostante il sito, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture, alle quali è fatto divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali;

d) previsione delle modalità che i titolari di autorizzazioni di attività devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e per lo smantellamento degli impianti a fine vita;

e) acquisizione di dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi incluso l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e università;

f) determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti, secondo quanto previsto dall' articolo 120 della Costituzione;

g) previsione che la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita e tutte le opere connesse siano considerati attività di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

h) previsione che l'autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; l'autorizzazione deve comprendere la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi; l'autorizzazione unica sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, ad eccezione delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale strategica (VAS) cui si deve obbligatoriamente ottemperare, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire le infrastrutture in conformità del progetto approvato;

i) previsione che le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche degli impianti nucleari, già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi membri dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AENOCSE) o dalle autorità competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, siano considerate valide in Italia, previa approvazione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare;

l) previsione che gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione, che devono comunque assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali, siano a titolo oneroso a carico degli esercenti le attività nucleari e possano essere svolti, in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attività, avvalendosi anche del supporto e della consulenza di esperti di analoghe organizzazioni di sicurezza europee;

m) individuazione degli strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di costruzione per motivi indipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica;

n) previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il «decommissioning»;

o) previsione di opportune forme di informazione diffusa e capillare per le popolazioni, e in particolare per quelle coinvolte, al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti;

p) previsione di sanzioni per la violazione delle norme prescrittive previste nei decreti legislativi; *q)* previsione, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, di una opportuna campagna di informazione alla popolazione italiana sull'energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e alla sua economicità.

3. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture e insediamenti produttivi concernenti il settore dell'energia nucleare e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le disposizioni di cui all' articolo 246 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4. Al comma 4 dell' articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: «fonti energetiche rinnovabili» sono inserite le seguenti: «, energia nucleare prodotta sul territorio nazionale».

5. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto delle modalità e dei princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 7. All' articolo 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è regolamentata la garanzia finanziaria di cui al numero 1) della lettera *d)* del comma 2»."

- il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 (Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' le misure compensative e le campagne informative al pubblico, ai sensi dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 marzo 2010, n. 55 - Supplemento Ordinario n. 45.

- la legge 31 dicembre 1962, n. 1860 (Impiego pacifico dell'energia nucleare), è pubblicata nella Gazz. Uff. 30 gennaio 1963, n. 27.

- la legge 2 agosto 1975, n. 393 (Norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica), è pubblicata nella Gazz. Uff. 23 agosto 1975, n. 224.

- il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti), è pubblicato nella Gazz. Uff. 13 giugno 1995, n. 136, S.O.

- le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom sono pubblicate rispettivamente nella GU L 357 del 7.12.1989, nella GU L 349 del 13.12.1990, nella GU L 314 del 4.12.1996 e nella GU L 337 del 5.12.2006.

- il decreto legislativo 20 febbraio 2009 n. 23 (Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito), è pubblicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 2009, n. 68.

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità), è pubblicata nella Gazz. Uff. 18 novembre 1995, n. 270, S.O.

- la legge 7 giugno 2000, n. 150, (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), è pubblicata nella Gazz. Uff. 13 giugno 2000, n. 136.

- il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, recante: "Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi", è pubblicato nella Gazz. Uff. 18 novembre 2003, n. 268.

- si riportano i commi da 99 a 106 dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239 di "Riordino del settore energetico nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia", pubblicata nella Gazz. Uff. 13 settembre 2004, n. 215:

"99. La Società gestione impianti nucleari (SOGIN *Spa)* provvede alla messa in sicurezza ed allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi di III categoria, nei siti che saranno individuati secondo le medesime procedure per la messa in sicurezza e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti radioattivi di I e II categoria indicate dall'articolo 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368.

100. Con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, viene individuato il sito per la sistemazione definitiva dei rifiuti di II categoria. Le opere da realizzare di cui al presente comma e al comma 99 sono opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

101. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di copertura dei costi relativi alla messa in sicurezza e stoccaggio dei rifiuti radioattivi non coperti dagli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui al decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Dalle disposizioni del presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

102. Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui al decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, nonché alla sicurezza del sistema elettrico nazionale, la SOGIN Spa, su parere conforme del Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, valorizza i siti e le infrastrutture esistenti.

103. Ai fini di una migliore valorizzazione e utilizzazione delle strutture e delle competenze sviluppate, la SOGIN Spa svolge attività di ricerca, consulenza, assistenza e servizio in tutti i settori attinenti all'oggetto sociale, in particolare in campo energetico, nucleare e di protezione dell'ambiente, anche all'estero. Le attività di cui al presente comma sono svolte dalla medesima società, in regime di separazione contabile anche tramite la partecipazione ad associazioni temporanee di impresa.

104. I soggetti produttori e detentori di rifiuti radioattivi di cui al comma 100 conferiscono, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, anche in relazione agli sviluppi della tecnica e alle indicazioni dell'Unione europea, tali rifiuti per la messa in sicurezza e lo stoccaggio al deposito di cui al comma 100 o a quello di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, a seconda della categoria di appartenenza. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono definiti i tempi e le modalità tecniche del conferimento.

105. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque ometta di effettuare il conferimento di cui al comma 104, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino a euro 1.000.000. Chiunque violi le norme tecniche e le modalità definite dal decreto di cui al comma 104, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 100.000 e non superiore a euro 300.000.

106. Al decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «è effettuata» sono inserite le seguenti: «, garantendo la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori nonché la tutela dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti,»;

b) all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno» sono inserite le seguenti: «e in relazione alle condizioni antropiche del territorio»;

c) all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, le parole: «, di cui uno con funzioni di presidente» sono soppresse;

d) all'articolo 2, comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il Presidente della Commissione è nominato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica»."

- il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, è pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2005, n. 222.

- la direttiva 2003/4/CE è pubblicata nella GU L 41 del 14.2.2003.

- la legge 16 dicembre 2005, n. 282 recante "Ratifica della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997", è pubblicata nella Gazz. Uff. 7 gennaio 2006, n. 5, S.O.

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante: "Norme in materia ambientale", è pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.

- il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, recante: "Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane", è pubblicato nella Gazz. Uff. 24 aprile 2007, n. 95.

- la direttiva 2003/122/CE Euratom è pubblicata nella GU L 346 del 31.12.2003.

- il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante: "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" è pubblicato nella Gazz. Uff. 29 gennaio 2008, n. 24, S.O.

- si riporta l'art. 7 del decreto-legge 23 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133:

"Art. 7. *Strategia energetica nazionale* - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, definisce la «Strategia energetica nazionale», che indica le priorità per il breve ed il lungo periodo e reca la determinazione delle misure necessarie per conseguire, anche attraverso meccanismi di mercato, i seguenti obiettivi:

a) diversificazione delle fonti di energia e delle aree geografiche di approvvigionamento;

b) miglioramento della competitività del sistema energetico nazionale e sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo;

c) promozione delle fonti rinnovabili di energia e dell'efficienza energetica;

d) realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare;

d-*bis*) promozione della ricerca sul nucleare di quarta generazione o da fusione;

e) incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica;

f) sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;

g) garanzia di adeguati livelli di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori.

2. Ai fini della elaborazione della proposta di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico convoca, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, una Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

- la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio del 25 giugno 2009 che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari, è pubblicata nella GU L 172 del 2.7.2009.

- si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

"Art. 8. *Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata*. - 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni .

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo *17* della *legge 8 giugno 1990, n. 142*. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno."

Note all'art. 1:

- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente decreto:

"Art. 1 (*Oggetto*) - 1. Con il presente decreto si attua il riassetto della disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi e si definiscono:

a) le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi degli operatori per lo svolgimento nel territorio nazionale delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*;

b) il Fondo per il *decommissioning* degli impianti nucleari;

c) i benefici economici relativi alle attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui alla lettera *a)*, da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali interessati;

d) la disciplina della localizzazione del Deposito nazionale, incluso in un Parco Tecnologico comprensivo di un Centro di studi e sperimentazione, destinato ad accogliere i rifiuti radioattivi provenienti da attività pregresse e future di impianti nucleari e similari, nel territorio nazionale;

e) le procedure autorizzative per la costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale e del Parco Tecnologico;

f) i benefici economici relativi alle attività di esercizio del Deposito nazionale, da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali interessati;

g) un programma per la definizione e la realizzazione di una "Campagna di informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare";

h) le sanzioni irrogabili in caso di violazione delle norme prescrittive di cui al presente decreto."

Note all'art. 2:

- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente decreto:

"Art. 2 (*Definizioni*) - 1. *Fatte salve le definizioni di cui alla legge 31 dicembre 1962,n. 1860, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,ai fini* del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) "Agenzia" è l'Agenzia per la sicurezza nucleare di cui all'art. 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

b) "area idonea" è la porzione di territorio nazionale rispondente alle caratteristiche ambientali e tecniche ed ai relativi parametri di riferimento che qualificano l'idoneità all'insediamento di impianti nucleari *o del Deposito Nazionale incluso nel Parco Tecnologico di cui all'articolo 1, comma 1*;

c) "sito" è la porzione dell'area idonea che viene certificata per l'insediamento di uno o più impianti nucleari *o del Deposito Nazionale incluso nel Parco Tecnologico di cui all'articolo 1, comma 1*;

d) "Conferenza unificata" è la Conferenza prevista all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modifiche ed integrazioni;

e) "*impianti nucleari" sono gli impianti di produzione di energia elettrica di origine nucleare e gli impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, comprensivi delle opere relative allo stoccaggio temporaneo del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, delle infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, delle opere di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessarie all'immissione in rete dell'energia prodotta, delle eventuali vie di accesso specifiche e delle opere connesse necessarie e pertinenti al suo esercizio*;

f) "operatore" è la persona fisica o giuridica o il consorzio di persone fisiche o giuridiche *che rispettano i requisiti di cui all'articolo 5*;

g) "AIEA" è l'Agenzia internazionale per l'energia atomica delle Nazioni Unite, con sede a Vienna;

h) "AEN-OCSE" è l'Agenzia per l'energia nucleare presso l'OCSE, con sede a Parigi.

i) deposito nazionale" è il deposito nazionale annesso al Parco tecnologico destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari e di impianti del ciclo del combustibile siti nel territorio nazionale, nonché all'immagazzinamento di lunga durata dei rifiuti ad alta attività ed eventualmente del combustibile irraggiato provenienti dall'esercizio di impianti nucleari, compresi i rifiuti derivanti dalla pregressa gestione di impianti nucleari e di impianti del ciclo del combustibile siti nel territorio nazionale;

l) "Strategia nucleare" indica il documento programmatico del Governo con il quale sono delineati gli obiettivi strategici in materia nucleare.

l-bis*) "decommissioning" è l'insieme delle azioni pianificate, tecniche e gestionali, da effettuare su un impianto nucleare a seguito del suo definitivo spegnimento o della cessazione definitiva dell'esercizio, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, sino allo smantellamento finale o comunque al rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica.*"

Note all'art. 3:

- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente decreto:

"Art. 3 (*Strategia del Governo in materia nucleare*) - *1 Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, che si avvale dell'Agenzia, con decreto da emanare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non-*

ché, per gli aspetti di rispettiva competenza, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministro della salute, adotta un documento programmatico, con il quale sono delineati gli obiettivi strategici in materia nucleare, tra i quali, in via prioritaria, la protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sicurezza nucleare. Il documento indica la potenza complessiva ed i tempi attesi di costruzione e di messa in esercizio degli impianti nucleari da realizzare, nonché gli interventi in materia di ricerca e formazione, valuta il contributo atteso dalla produzione di energia elettrica da fonte nucleare nei riguardi della sicurezza degli approvvigionamenti, della diversificazione energetica e della riduzione delle emissioni inquinanti e di gas ad effetto serra, nonché i benefici economici e sociali e delinea le linee guida del processo di realizzazione.

2. La Strategia nucleare costituisce parte integrante della strategia energetica nazionale di cui all'art. 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. La Strategia nucleare indica, in particolare:

a) l'impatto dell'energia nucleare, in termini di sicurezza nucleare e di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e di tutela dell'ambiente nonché nei confronti dei rischi di proliferazione;

b) gli effetti, in termini di sicurezza degli approvvigionamenti, derivanti dall'introduzione di una quota significativa di energia nucleare nel contesto energetico nazionale;

c) gli obiettivi di potenza elettrica complessiva che si intende installare in rapporto ai fabbisogni energetici nazionali ed i relativi archi temporali ;

d) il contributo che si intende apportare, attraverso il ricorso all'energia nucleare, al raggiungimento degli obiettivi ambientali assunti in sede europea nell'ambito del pacchetto clima energia nonché alla riduzione degli inquinanti chimico-fisici;

e) il sistema di *accordi* e cooperazioni internazionali e la capacità dell'industria nazionale ed internazionale di soddisfare gli obiettivi del programma;

f) gli orientamenti sulle modalità realizzative *del programma* tali da conseguire obiettivi di efficienza nei tempi e nei costi e *sugli strumenti di tutela degli investimenti degli operatori*;

g) gli indirizzi in materia di gestione dei rifiuti radioattivi e di *decommissioning* degli impianti a fine vita, *indipendentemente dalla localizzazione del Parco tecnologico*, per i nuovi insediamenti e per gli impianti dismessi;

h) gli effetti attesi per il sistema industriale italiano;

i) la capacità di trasmissione della rete elettrica nazionale, con la proposta, ove necessario, di adeguamenti della stessa al fine di soddisfare l'obiettivo prefissato di potenza elettrica complessiva da installare;

l) gli obiettivi in materia di approvvigionamento e arricchimento del combustibile nucleare, nonché di trattamento del combustibile irraggiato.".

Note all'art. 4:

- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente decreto:

"Art. 4 (*Autorizzazione degli impianti nucleari*) - 1. *La costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari sono considerate attività di preminente interesse statale e come tali soggette ad autorizzazione unica che viene rilasciata, su istanza dell'operatore, e sentito il Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 334 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, previa acquisizione del parere della Regione sul cui territorio insiste l'impianto e dell'intesa con la Conferenza unificata, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto nel presente decreto legislativo. Il parere della Regione, di carattere obbligatorio e non vincolante, è espresso entro il termine di novanta giorni dalla richiesta, decorso il quale si prescinde dalla sua acquisizione e si procede a demandare la questione alla Conferenza unificata.*"

Note all'art. 5:

- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente decreto:

"Art. 5 (*Requisiti degli operatori*) - 1. Gli operatori, anche in forma associata, devono essere in possesso delle capacità tecniche e professionali richieste dalle vigenti disposizioni, anche in materia di sicurezza, nonché disporre di adeguate risorse umane *e finanziarie. Tali requisiti dovranno essere* comprovati in relazione alle attività da realizzare, comprese le attività di progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti nucleari, stoccaggio e gestione dei rifiuti radioattivi, anche nel rispetto delle raccomandazioni formulate dall'AIEA.

2. *Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri esplicativi dei requisiti di cui al comma 1, nonché le modalità per la dimostrazione del possesso dei requisiti stessi.*

3. Non possono comunque essere autorizzati allo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di *decommissioning* degli impianti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il *responsabile* tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il *responsabile* tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il *responsabile* tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del*responsabile* tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del *responsabile* tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del *responsabile* tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del *responsabile* tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

e) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

f) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti.

4. L'operatore attesta l'insussistenza delle condizioni ostative di cui al comma 3 mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.

5. Ai fini degli accertamenti relativi alle condizioni ostative di cui al comma 3, si applica l'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445."

Note all'art. 6:

- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente decreto:

"Art. 6 (*Programmi di intervento degli operatori*) - 1. Gli operatori, di propria iniziativa o su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, presentano al predetto Ministero il proprio programma di intervento la realizzazione di impianti nucleari, tenendo conto delle linee programmatiche individuate dal Governo ai sensi dell'articolo 3 e delle delibere CIPE di cui all'articolo 26 della legge 23 luglio 2009, n. 99. Il Ministero dello sviluppo economico, trasmette copia del programma al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al programma di intervento, che non riguarda la localizzazione *e le caratteristiche tecniche specifiche* degli impianti, si applicano le disposizioni in materia di accesso agli atti, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195."

Note all'art. 7:

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente decreto:

"Art. 7 (*Disposizioni per la verifica tecnica dei requisiti degli impianti nucleari*) - 1. Gli operatori che intendono proporre la realizzazione di impianti nucleari, *trasmettono all'Agenzia un rapporto relativo alla verifica tecnica dei requisiti degli impianti nucleari stessi, richiedendo* l'effettuazione delle verifiche *sullo stesso* e dandone contestuale informazione al Ministero dello sviluppo economico. L'Agenzia accerta la rispondenza degli impianti ai migliori standard di sicurezza internazionali definiti dall'AIEA, alle linee guida ed alle migliori pratiche raccomandate dall'AEN-OCSE; le approvazioni relative ai requisiti e alle specifiche tecniche di impianti nucleari, già concesse negli ultimi dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi membri *dell'AEN-OCSE* o dalle autorità competenti di Paesi con i quali siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore nucleare, previa approvazione dell'Agenzia, sono considerate valide in Italia. Entro 90 giorni dalla trasmissione della richiesta, l'Agenzia effettua le verifiche richieste e trasmette le proprie determinazioni all'operatore richiedente e, per conoscenza, al Ministero dello sviluppo economico."

Note all'art. 8:

- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente decreto:

«Art. 8. *Criteri tecnici per la localizzazione degli impianti nucleari e del Parco Tecnologico*». - *1. I criteri tecnici per la localizzazione degli impianti nucleari e del Parco Tecnologico, in linea con le migliori pratiche internazionali, sono volti ad assicurare adeguati livelli di sicurezza a tutela della salute della popolazione e della protezione dell'ambiente, oltre quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Entro sessanta giorni dall'adozione del documento programmatico di cui all'articolo 3 comma 1, il Ministro dello sviluppo economico, con uno o più decreti da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, definisce, su proposta dell'Agenzia, formulata entro trenta giorni dall'adozione del suddetto documento programmatico, in coerenza con lo stesso e sulla base dei contributi e dei dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi inclusi l'ISPRA, l'ENEA e le università, che si esprimono entro lo stesso termine, uno schema di parametri esplicativi dei criteri tecnici, per la localizzazione degli impianti nucleari. Con decreto da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni correttive del presente decreto legislativo, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, definisce, su proposta dell'Agenzia, formulata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni correttive del presente decreto, tenendo conto dei criteri indicati dall'AIEA e sulla base dei contributi e dei dati tecnico-scientifici predisposti da enti pubblici di ricerca, ivi inclusi l'ISPRA, l'ENEA e le università, che si esprimono entro lo stesso termine, uno schema di parametri esplicativi dei criteri tecnici, per la localizzazione del Parco Tecnologico. I criteri tecnici per la localizzazione degli impianti nucleari e del Parco Tecnologico fanno, in particolare, riferimento ai seguenti profili:*

a) *popolazione e fattori socio-economici;*

b) *idrologia e risorse idriche;*

c) *fattori meteorologici;*

d) *biodiversità;*

e) *geofisica e geologia;*

f) *valore paesaggistico;*

g) *valore architettonico-storico;*

h) *accessibilità;*

i) *sismo-tettonica;*

l) *distanza da aree abitate e da infrastrutture di trasporto;*

m) *strategicità dell'area per il sistema energetico e caratteristiche della rete elettrica;*

n) *rischi potenziali indotti da attività umane nel territorio circostante.*

2. (*abrogato*)

3.(*abrogato*) "

Note all'art. 10:

- Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente decreto:

"Art. 10 (Istanza per la certificazione dei siti) - 1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 9, *comma 3*, ciascun operatore interessato - avvia il procedimento di autorizzazione unica con la presentazione al Ministero dello sviluppo economico ed all'Agenzia dell'istanza per la certificazione di uno o più siti da destinare all'insediamento di un impianto nucleare.

2. Ulteriori istanze possono essere presentate entro il 30 giugno di ciascun anno.

3. L'istanza di cui al comma 1 deve contenere per ciascun sito, a pena di irricevibilità, almeno i seguenti dati ed informazioni, concernenti:

a) identificazione del soggetto istante, completa degli elementi sui requisiti richiesti dall'articolo 5;

b) puntuale indicazione del sito destinato all'*installazione* dell'impianto e delle titolarità dei diritti che insistono su tale area;

c) *rapporto preliminare di sicurezza, parte sito, e progetto preliminare dell'impianto, recante l'indicazione della tipologia dell'installazione, dei principi di funzionamento, della potenza installata e delle principali caratteristiche tecniche;*

d) cartografia con la localizzazione del perimetro dell'impianto nell'ambito del sito indicato;

e) documentazione relativa alle indagini tecniche effettuate *sul sito*;

f) documentazione relativa *alle verifiche del rapporto* di cui all'articolo 7;

g) documentazione relativa alla valutazione degli effetti ambientali;

h) documentazione relativa agli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica;

i) elenco delle servitù da costituire su beni immobili di terzi per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse;

l) ogni altra documentazione tecnica necessaria a comprovare ed a verificare la rispondenza del sito prescelto alle caratteristiche ambientali e tecniche ed ai relativi parametri di riferimento di cui all'articolo 8, comma 1, nonché alla coerenza del progetto con la Strategia nucleare.

3-bis. *Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentita l'Agenzia, possono essere integrati o specificati i dati e/o le informazioni di cui al comma 3.*

3-ter. *Sulla base dei parametri definiti dal decreto di cui all'articolo 8, comma 1, l'operatore può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di effettuare indagini tecniche preliminari sui siti che intende sottoporre a certificazione. Il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, il Ministro delle infrastrutture e trasporti e l'Agenzia, rilascia l'autorizzazione, ferma restando la riduzione in pristino del sito al termine delle indagini e il risarcimento immediato dei danni arrecati dal momento dell'inizio delle indagini, in accordo con il proprietario dell'area interessata."*

Note all'art. 11:

- Si riporta il testo dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente decreto:

"Art. 11 (*Certificazione dei siti*) - 1. Fatte salve le competenze degli organi preposti alla tutela dell'ambiente secondo la normativa vigente, l'Agenzia effettua l'istruttoria tecnica sulle singole istanze di cui all'articolo 10, comma 1, dopo aver completato la verifica della regolarità formale delle istanze medesime, complete di documentazione, *entro trenta giorni dal ricevimento di ciascuna istanza*.

2. L'Agenzia può richiedere agli operatori una sola volta informazioni ed integrazioni in relazione ad ogni aspetto di carattere tecnico, indicando le modalità ed i termini per adeguarsi a quanto richiesto. La suddetta richiesta interrompe i termini di cui al comma 3 fino all'acquisizione degli elementi richiesti.

3. In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'Agenzia, *tenuto conto delle determinazioni di cui all'articolo 7*, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 ovvero dal ricevimento delle informazioni e integrazioni di cui al comma 2, rilascia la certificazione, anche con specifiche prescrizioni, per ciascun sito proposto, previa verifica della sua rispondenza:

a) alle caratteristiche ambientali e tecniche ed ai relativi parametri di riferimento di cui all'articolo 8, comma 1, approvati ai sensi dell'articolo 9, *comma 3*,

b) alle scelte tecniche relative all'interazione sito-impianto,

c) alla strategia nucleare di cui all'articolo 3, con riguardo alla capacità produttiva dell'impianto, ai tempi di realizzazione ed entrata in esercizio previsti e alle tecnologie proposte.

4. L'Agenzia trasmette le certificazioni dei siti al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Il Ministro dello sviluppo economico, entro"quindici" giorni, sottopone ciascuno dei siti certificati all'intesa della Regione interessata, che si esprime previa acquisizione del parere *del Comune o dei Comuni interessati, come individuati ai sensi dell'art. 23, comma 4*.

6. In caso di mancata definizione dell'intesa di cui al comma 5 entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'intesa stessa, si provvede entro i trenta giorni successivi alla costituzione di un Comitato interistituzionale, i cui componenti sono designati in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un lato, e dalla Regione, dall'altro, che assicura la presenza di un rappresentante del comune interessato. *Le modalità di funzionamento del Comitato interistituzionale sono stabilite, previo parere della Conferenza unificata da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del parere stesso, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro i sessanta giorni successivi; il Comitato opera senza corresponsione di compensi o emolumenti a favore dei componenti*. Ove non si riesca a costituire il Comitato interistituzionale, ovvero non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa entro i sessanta giorni successivi alla costituzione del Comitato, si provvede all'intesa con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del presidente della Regione interessata.

7. L'intesa ovvero il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 6 operano anche in deroga ai Piani energetico ambientali delle Regioni interessate da ciascuna possibile localizzazione.

8. Al termine della procedura di cui ai commi 4, 5 e 6, il Ministro dello sviluppo economico trasmette l'elenco dei siti certificati, sui quali è stata espressa l'intesa regionale o è intervenuto il decreto sostitutivo di intesa, alla Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro i termini di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo e, comunque, non oltre sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta; in mancanza di intesa entro il predetto termine, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata, secondo quanto disposto dallo stesso articolo 3, sulla base delle intese già raggiunte con le singole Regioni interessate da ciascun sito o sulla base dei decreti sostitutivi di intesa.

9. Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata ovvero la deliberazione motivata di cui al comma 8, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta entro trenta giorni il decreto di approvazione dell'elenco dei siti certificati. Con il medesimo decreto ciascun sito certificato ed approvato è dichiarato di interesse strategico nazionale, soggetto a speciali forme di vigilanza e protezione; il diritto di svolgere le attività di cui all'articolo 12 è attribuito in via esclusiva all'operatore richiedente. Il decreto è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché nei siti Internet del Ministero dello sviluppo economico, dei Ministeri concertanti e dell'Agenzia.

10. Fermo restando quanto stabilito al comma 7, entro i dodici mesi dalla pubblicazione di cui al comma 9, la Regione interessata dalla presenza di un sito nucleare adegua il proprio Piano Energetico Ambientale tenendo conto dell'intesa ovvero del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 6.

11. Per ciascun sito certificato l'operatore interessato deve presentare l'istanza di cui all'articolo 13, comma 1, entro ventiquattro mesi dalla emanazione del decreto di cui al comma 9; salvo motivata richiesta di proroga da parte del medesimo operatore, da presentarsi prima della scadenza del termine, l'inutile decorso di tale termine rende inefficace la certificazione del singolo sito e si estingue il diritto di svolgere le attività di cui all'articolo 12. Da tale inefficacia consegue la responsabilità dell'operatore per i danni economici conseguenti all'avvenuta certificazione del sito.

12. Il termine di cui al comma 11 può essere prorogato, con la procedura prevista dal presente articolo, una sola volta e per un periodo non superiore a 12 mesi."

Note all'art. 12:

- Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente decreto:

"Art. 12 (*Attività preliminari*) - 1. La certificazione del sito *approvato*, ai sensi dell'articolo 11 e su cui è stata acquisita l'intesa della Regione interessata ovvero è intervenuto il decreto sostitutivo di intesa costituisce titolo con il quale l'operatore può svolgere, prima del rilascio dell'autorizzazione unica, le seguenti attività:

a) effettuazione di rilievi;

b) indagini geognostiche , *incluse eventuali caratterizzazioni ambientali*;

c) indagini ambientali specifiche;

d) allacci tecnologici di cantiere;

e) recinzione delle aree;

e-bis*) predisposizione di opere di drenaggio per scavi;*

e-ter*) opere di protezione del sito;*

e-quater*) mobilizzazione del cantiere, inclusi laboratori, macchinari e infrastrutture residenziali di cantiere;*

e-quinquies*) eventuali demolizioni;*

e-sexies*) realizzazioni di scavi, riporti e rilevati.*

2. *Le suddette attività devono essere comunicate o denunciate all'ente locale interessato o altra Amministrazione competente, secondo la normativa vigente, allegando una relazione dettagliata delle opere e attività da effettuare*.

3. Nel caso in cui *il sito sul quale* l'operatore è abilitato a svolgere le attività di cui al comma 1 non sia nella disponibilità dell'operatore medesimo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità". *Al proprietario del sito* è dovuta l'indennità di occupazione ai sensi dell'articolo 50 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. I relativi oneri sono a carico dell'operatore beneficiario dell'occupazione. L'operatore che, per qualsiasi motivo, non pervenga alla realizzazione dell'impianto nucleare, provvede alla riduzione in pristino del sito e, ove ciò non sia possibile, è tenuto a risarcire al proprietario il danno arrecato al bene."

Note all'art. 13:

- Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente decreto:

"Art. 13 (*Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari e per la certificazione dell'operatore*) - 1. *Entro il termine di cui all'articolo 11, comma 11, eventualmente prorogato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, l'operatore titolare del sito certificato presenta al Ministero dello sviluppo economico apposita istanza di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto nucleare corredata dalla certificazione del proponente, ai sensi dell'articolo 5*.

2. L'istanza deve contenere, a pena di irricevibilità, i seguenti dati ed informazioni, *secondo le modalità stabilite con decreto* del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia, concernenti:

a) denominazione e ragione sociale dell'istante o del consorzio, con i relativi assetti societari;

b) documentazione comprovante la disponibilità delle capacità tecniche di cui all'articolo 5;

c) documentazione comprovante la solidità finanziaria dell'operatore e la sussistenza di idonei strumenti di copertura finanziaria degli investimenti , *secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2*;

d) documentazione relativa agli atti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica.

e) *progetto definitivo dell'impianto, rispondente, tra l'altro, ai dettami in tema di tutela ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, e comprendente, tra l'altro, la natura, le caratteristiche e la vita operativa dell'impianto e delle opere connesse e delle eventuali opere di compensazione e mitigazione previste, le modalità operative per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi prodotti e le relative strutture ubicate nello stesso sito e connesse all'impianto nucleare*;

f) *la documentazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni*;

g) rapporto di sicurezza;

h) *documentazione relativa al modello operativo per l'esercizio dell'impianto; in particolare:*

1) *manuale per la gestione in qualità*;

2) *schema di regolamento di esercizio, comprensivo dell'organigramma previsionale del personale preposto e addetto all'esercizio tecnico dell'impianto, che svolga funzioni rilevanti agli effetti della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria e relative patenti di idoneità*;

3) *schema di manuale operativo*;

4) *programma delle prove funzionali a freddo*;

5) *programma generale di prove con il combustibile nucleare*;

6) *proposte di prescrizioni tecniche*;

i) *studio preliminare di decommissioning dell'impianto, inclusivo della valutazione, sulla base delle indicazioni delle direttive europee, del volume e del condizionamento, trasporto e conferimento al Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e con indicazione dei relativi costi previsti. Nei rifiuti radioattivi sono compresi il combustibile nucleare irraggiato per il quale non sia previsto altro utilizzo o i rifiuti derivanti dal suo riprocessamento;*

l) elenco delle servitù di pubblica utilità su beni circostanti che si rendono necessarie;

m) idonea garanzia finanziaria ai fini di quanto previsto dalle vigenti normative nazionali – *ai sensi del Capo III della legge 31 dicembre 1962, n. 1860* – ed internazionali in tema di responsabilità civile derivante dall'impiego pacifico dell'energia nucleare. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia, sono definite le modalità per l'estensione della garanzia alle attività di cui all'articolo 19, comma 2, del presente decreto legislativo;

n) piano di protezione fisica dell'impianto;

o) documentazione attestante l'ottemperanza alle prescrizioni del Trattato Euratom;

p) stima aggiornata dell'ammontare dei contributi dovuti, ai sensi dell'articolo 23, a titolo di *benefici economici* per le persone residenti e le imprese operanti nel territorio circostante il sito e per gli enti locali interessati, con l'indicazione delle scadenze previste per il versamento degli stessi.

3. *L'istanza deve essere contestualmente presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero per i beni e le attività culturali, anche ai fini dell'avvio della procedura di impatto ambientale (VIA), e la documentazione depositata presso gli enti interessati, secondo quanto disposto dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche ai fini dell'informazione e della partecipazione del pubblico, nonché al Ministero delle infrastrutture e*

4. L'istanza viene inoltrata dal Ministero dello sviluppo economico all'Agenzia, la quale provvede all'istruttoria tecnica, anche avvalendosi degli organi tecnici esistenti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare *nonché, per i profili di competenza, presso altre pubbliche Amministrazioni* l'Agenzia si pronuncia con parere vincolante entro dodici mesi dalla ricezione dell'istanza stessa e della relativa documentazione da parte del Ministero dello sviluppo economico anche al fine di assicurare elevati livelli di sicurezza *e di radioprotezione* che soddisfino le esigenze *di tutela della salute dei lavoratori e della popolazione e di tutela dell'ambiente*.

5. Nell'ambito dell'istruttoria, l'Agenzia richiede alle amministrazioni interessate, individuate sulla base dello specifico progetto da valutare, i pareri di competenza, che devono essere resi entro sessanta giorni dalla richiesta.

6. *L'Agenzia, ai fini della conclusione dell'istruttoria, acquisisce il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), e di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciato in sede statale, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, e si adegua alle relative prescrizioni. Il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29-*octies *del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è effettuato ogni quindici anni, sentita l'agenzia*.

7. *In sede di espletamento delle procedure di VIA e di AIA di cui al comma 6 sono recepite le conclusioni della VAS di cui all'articolo 9 del presente decreto ed è esclusa ogni duplicazione delle relative valutazioni. Le valutazioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previste dal comma precedente, fermo restando quanto disposto dall'ultimo periodo del medesimo comma, sono effettuate con le modalità ed entro e non oltre i termini ivi stabiliti. Sono fatte salve le valutazioni dell'Agenzia relativamente alla certificazione del sito rispetto ai criteri di localizzazione*.

8. *L'Agenzia definisce le prescrizioni tecniche cui sarà soggetto l'impianto, anche sulla base delle informazioni fornite dall'operatore. Le prescrizioni tecniche costituiscono parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione unica. L'Agenzia definisce, inoltre, le eventuali prescrizioni ai fini della certificazione dell'operatore*.

9. Il Ministero dello sviluppo economico effettua, ai sensi del trattato Euratom, le notifiche all'Unione Europea ai fini dell'acquisizione dei previsti pareri della Commissione Europea.

10. Al compimento dell'istruttoria, l'Agenzia, *nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto di compatibilità ambientale*, rilascia parere vincolante al Ministero dello sviluppo economico che, sulla base di esso, entro trenta giorni dalla comunicazione del parere stesso, indice una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 con l'Agenzia, i Ministeri concertanti, la Regione e gli enti locali interessati e con tutti gli altri soggetti e le amministrazioni coinvolti, da individuare sulla base dello specifico progetto, che non abbiano già espresso il proprio parere o la propria autorizzazione nell'ambito dell'istruttoria svolta dall'Agenzia.

11. Qualora in sede di conferenza di servizi di cui al comma precedente, non venga raggiunta la necessaria intesa con un ente locale coinvolto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, assegna all'ente interessato un congruo termine per esprimere l'intesa; decorso inutilmente tale termine, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri cui partecipa il Presidente della Regione interessata all'intesa, è adottato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sostitutivo dell'intesa.

12. Nei trenta giorni successivi alla positiva conclusione dell'istruttoria, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, rilascia con proprio decreto l'autorizzazione unica, disponendone la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nei siti Internet dei relativi Ministeri e dell'Agenzia. Il predetto decreto vale anche come certificazione del possesso dei requisiti da parte del titolare dell'autorizzazione unica.

12-bis. *A seguito di variazioni delle prescrizioni tecniche di cui al comma 8, stabilite dall'Agenzia e comunicate alle amministrazioni di cui al comma 12, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede con proprio decreto alla modifica dell'autorizzazione unica, disponendone la pubblicazione con le modalità di cui al comma 12.*

13. L'autorizzazione unica indica:

a) l'identità del titolare dell'autorizzazione;

b) la tipologia e le caratteristiche dell'impianto e delle opere connesse;

c) il perimetro dell'installazione;

d) la sua decorrenza e durata , *non inferiore alla vita operativa di cui al comma 2, lettera* e) *del presente articolo*;

e) (*soppressa*);

f) le ispezioni, i test e le analisi che il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad effettuare, con la specificazione delle modalità tecniche di svolgimento;

g) le prescrizioni previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modificazioni in materia di sicurezza nucleare e protezione sanitaria;

h) le prescrizioni e gli obblighi di informativa, comprensivi di modalità e termini, per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema elettrico nazionale e la tutela dell'ambiente;

i) le modalità della garanzia finanziaria per la responsabilità civile verso i terzi;

l) ogni altra prescrizione ritenuta necessaria per la tutela dell'ambiente e della pubblica utilità.

14. *L'autorizzazione unica vale quale licenza per l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare e di fabbricazione del combustibile nucleare, previa acquisizione da parte dell'operatore della certificazione comprovante l'esito positivo di collaudi, prove non nucleari e prove nucleari rilasciati dall'Agenzia, secondo le procedure previste dagli articoli da 42 a 45 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. A seguito di tale acquisizione, l'operatore trasmette alle Amministrazioni di cui ai commi 1 e 3 e all'Agenzia il rapporto finale di sicurezza, prima dell'avvio dell'esercizio commerciale dell'impianto. L'autorizzazione unica certifica anche la qualifica di "operatore", secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2.*

15. L'autorizzazione unica vale quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e, ove occorra, quale dichiarazione di inamovibilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi. L'autorizzazione unica costituisce variante agli strumenti urbanistici e sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire l'impianto, *come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera e)*, in conformità al progetto approvato.

15-bis. *La costruzione, l'avviamento e l'esercizio dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, avvengono sotto il controllo tecnico dell'Agenzia, che vigila sul rispetto delle prescrizioni e condizioni stabilite nell'autorizzazione unica, fatti salvi le attività ed i poteri di controllo, di monitoraggio e sanzionatori disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per le parti non riguardanti il ciclo di funzionamento dell'impianto."*

Note all'art. 14:

- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente decreto:

"Art. 14 (*Sospensione e revoca dell'autorizzazione unica*) - 1. In caso di gravi o reiterate violazioni degli obblighi e delle prescrizioni impartite, *accertate ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230*, nonché in caso di commissione di taluno dei reati previsti dall'articolo 33, il Ministro dello sviluppo economico può disporre la sospensione o, nei casi più gravi, la revoca dell'autorizzazione unica.

Note all'art. 15:

- Si riporta il testo dell'articolo 15, commi 1 e 2 e 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificati o sostituiti dal presente decreto:

Art. 15 *(Responsabilità del titolare dell'autorizzazione unica in materia di controlli di sicurezza e di radioprotezione)* - 1. Ferme restando le disposizioni in tema di *verifiche*, sulla sicurezza *nucleare* e sulla radioprotezione, il titolare dell'autorizzazione unica è responsabile:

a) della sicurezza dell'impianto;

b) della formazione dei lavoratori *e dei responsabili* dell'impianto, con particolare riguardo alla *sicurezza e alla* prevenzione dei rischi, legati alle attività di costruzione e di esercizio dell'impianto medesimo;

c) dell'osservanza delle prescrizioni dell'Agenzia in materia di sicurezza ed, in particolare, di quelle attinenti alla costruzione ed all'esercizio degli impianti;

d) dell'attuazione di opportune forme di informazione diffusa e capillare per le popolazioni coinvolte, al fine di creare le condizioni idonee per la realizzazione e la gestione dell'impianto nucleare oggetto dell'autorizzazione stessa.

2. Gli oneri relativi ai controlli di sicurezza *nucleare* e di radioprotezione effettuati dall'Agenzia, che devono comunque assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali interessate e devono essere svolti in tempi certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attività, sono a carico del titolare dell'autorizzazione unica.

3. Il soggetto titolare dell'autorizzazione unica, sotto la supervisione dell'Agenzia, è obbligato:

a) *a valutare e verificare periodicamente nonché a migliorare costantemente la sicurezza dell'impianto, in modo sistematico e verificabile;*

b) *a garantire l'esistenza e l'attuazione di sistemi di gestione che attribuiscano la dovuta priorità alla sicurezza nucleare e l'adozione di misure per la prevenzione di incidenti e per la mitigazione delle relative conseguenze;*

c) *a realizzare idonee barriere fisiche e procedure amministrative di protezione il cui mancato funzionamento causerebbe per i lavoratori e la popolazione esposizioni significative alle radiazioni ionizzanti;*

d) *a prevedere e mantenere risorse finanziarie ed umane adeguate all'adempimento degli obblighi di cui alle lettere* a), b) *e* c).

Note all'art. 16:

- Si riporta il testo della rubrica e dei commi 1 e 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come sostituito dal presente decreto:

Art. 16 (*Rapporto annuale del titolare dell'autorizzazione unica)* - 1. *Ferme restando le disposizioni di cui al Capo X del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230* il titolare dell'autorizzazione unica ha l'obbligo di trasmettere all'Agenzia in modo tempestivo le informazioni circa gli incidenti e gli accadimenti rilevanti ai fini della sicurezza nucleare e la radioprotezione verificatisi all'interno del sito e le misure messe in atto per ripristinare il corretto funzionamento e limitare le conseguenze sulla salute delle persone e sull'ambiente.

2. Il titolare dell'autorizzazione unica, entro la fine di ciascun anno solare di realizzazione e di esercizio dell'impianto nucleare, trasmette all'Agenzia un rapporto contenente:

a) lo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione, le cause di eventuali ritardi e le previsioni aggiornate sulla tempistica di realizzazione;

b) le modalità adottate per il corretto adempimento a tutte le prescrizioni impartite con l'autorizzazione unica, anche relativamente alle fasi di cantiere e eventualmente al periodo di prova antecedente l'entrata a regime dell'impianto;

c) le misure adottate a garanzia della sicurezza nucleare e della protezione dalle radiazioni ionizzanti;

d) la natura ed i risultati delle rilevazioni di emissioni radioattive e non, rilasciate dall'Impianto Nucleare nell'ambiente;

e) la natura e la quantità dei rifiuti radioattivi presenti sul sito dell'impianto nucleare, così come le misure adottate per limitarne la loro produzione e gli effetti sulla salute e sull'ambiente.

3. *Ferme restando le disposizioni di cui ai Capi VIII e IX del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, il rapporto è trasmesso altresì al Comitato di confronto e trasparenza di cui all'articolo 22, nel rispetto delle eccezioni previste dal comma 2 del medesimo articolo 22, ed è pubblicato sui siti internet del titolare dell'autorizzazione unica e dell'Agenzia*.

Note all'art. 17:

- Si riporta il testo dell'articolo 18, commi 1 e 4, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificati dal presente decreto:

Art.18 *(Sorveglianza e sospensione amministrativa degli impianti)* - 1. *Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e degli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni per le parti non riguardanti il ciclo di funzionamento dell'impianto, l'Agenzia vigila* sul corretto adempimento, da parte del titolare dell'autorizzazione unica, a tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa.

2. Fermo restando quanto previsto per i casi di violazione delle disposizioni di legge e delle prescrizioni, se nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla costruzione e l'esercizio dell'impianto e le salvaguardie, l'Agenzia rileva la presenza di elementi di rischio indebito, emette prescrizioni tecniche e misure correttive atte alla sua eliminazione, assegnando un termine per l'esecuzione delle prescrizioni e delle misure previste.

3. Il titolare dell'autorizzazione unica adotta senza indugio e comunque nei termini previsti, le misure di sicurezza indicate come indifferibili nelle prescrizioni dell'Agenzia; entro trenta giorni dalla emissione delle prescrizioni di cui al comma 2, il titolare dell'autorizzazione unica potrà proporre all'Agenzia, per l'approvazione, soluzioni tecniche e misure attuative idonee a garantire condizioni ulteriormente migliorative.

4. Entro i successivi quindici giorni, l'Agenzia conferma la prescrizione adottata ovvero ne emette una nuova, definitiva, e fissa il termine perentorio entro cui il titolare dell'autorizzazione unica deve uniformarsi alle prescrizioni ed alle misure indicate. In caso di inosservanza delle medesime nel termine fissato, l'Agenzia dispone *la sospensione delle attività relative alle prescrizioni non rispettate*.

5. I provvedimenti adottati dall'Agenzia vengono resi pubblici sul sito istituzionale e su quello del Ministero dello sviluppo economico.

Note all'art. 18:

- Si riporta il testo dell'articolo 19, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come sostituiti dal presente decreto:

Art. 19 *(Disposizioni in materia di sistemazione dei rifiuti radioattivi) - 1. Il titolare dell'autorizzazione unica è responsabile della gestione dei rifiuti radioattivi di esercizio e del combustibile nucleare per tutta la durata della vita dell'impianto, fino al trasferimento al deposito nazionale ovvero fino alla presa in carico dell'impianto da parte di Sogin ai sensi del successivo articolo 20. In attesa del loro conferimento al Deposito nazionale, possono essere stoccati temporaneamente nel sito dell'impianto, nel rispetto delle disposizioni vigenti nonché delle prescrizioni tecniche e di esecuzione impartite dall'Agenzia, sia i rifiuti di esercizio che il combustibile irraggiato. Per quest'ultimo, l'operatore può adottare l'opzione di un successivo riprocessamento presso strutture estere accreditate, nel rispetto della legislazione vigente.*

2. Il titolare dell'autorizzazione unica provvede, secondo la normativa vigente ed in particolare le disposizioni di cui al Capo VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'Agenzia, al trattamento ed al condizionamento dei rifiuti di esercizio, al loro smaltimento presso il Deposito nazionale e al conferimento del combustibile irraggiato o dei rifiuti derivanti dal suo riprocessamento, presso il medesimo Deposito nazionale.

3. I costi delle attività di cui al comma 2 sono a carico del titolare dell'autorizzazione unica.

Note all'art. 19:

- Si riporta il testo dell'articolo 20, commi 1, 2, 3 e 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come sostituiti o modificati dal presente decreto:

Art. 20 *(Disposizioni in materia di disattivazione degli impianti)* - 1. *All'attività di decommissioning degli impianti attende la Sogin S.p.A., in coerenza con gli scopi statutari e con le vigenti disposizioni in materia.*

2. La Sogin S.p.A., al termine della vita *operativa* dell'impianto, prende in carico la gestione in sicurezza del medesimo e svolge tutte le attività relative alla disattivazione dell'impianto stesso fino al rilascio del sito per altri usi*, secondo gli indirizzi formulati ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.*

3. La Sogin S.p.A., al termine della vita *operativa* dell'impianto, effettua una valutazione dei costi di disattivazione in contraddittorio con l'operatore, richiedendo, se del caso, parere di congruità ad un qualificato organismo terzo*, nominato d'intesa tra Sogin S.p.A. E operatore. In mancanza dell'intesa, la nomina è effettuata dall'agenzia.*

4. Il finanziamento delle attività di disattivazione avviene per il tramite del fondo di cui all'*articolo 21*, alimentato con i contributi dei titolari dell'autorizzazione unica.

5. Qualora, al termine della vita operativa di ciascun impianto, la valutazione dei relativi costi di disattivazione *di cui al comma 3* risulti superiore rispetto a quanto versato dal titolare dell'autorizzazione unica, questi è tenuto ad integrare il Fondo con la relativa differenza.

6. Si applicano alla Sogin S.p.a. le disposizioni di cui agli articoli 15*, 18 e 22*, in quanto compatibili.

Note all'art. 20:

- Si riporta il testo dell'articolo 21, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificati dal presente decreto:

Art. 21 *(Fondo per il "decommissioning")* - 1. Il Fondo per il "decommissioning" di cui all'*art. 25, comma 2, lettera* n) *della legge 23 luglio 2009, n. 99* è *costituito* presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico ed è alimentato dai titolari dell'autorizzazione unica attraverso il versamento di un contributo per ogni anno di esercizio dell'impianto. Il Fondo è articolato in tante sezioni per quanti sono gli impianti nucleari, a ciascuno dei quali afferiscono i contributi versati dai singoli titolari a decorrere dalla conclusione del primo anno di esercizio dei relativi impianti. La Cassa gestisce il Fondo e può effettuare investimenti fruttiferi, qualora gli stessi non pregiudichino la liquidità necessaria e abbiano un profilo di rischio non superiore ai titoli di Stato.

2. La misura del contributo periodico di cui al comma 1 è determinata dall'*Autorità per l'energia elettrica e il gas*, su proposta della Sogin s.p.a. e previo parere *vincolante* dell'Agenzia, assumendo a parametro analoghe esperienze internazionali con la medesima tecnologia e comunque secondo criteri di efficienza, tenendo conto della stima delle operazioni per la disattivazione degli impianti presentata dagli operatori nella fase autorizzativa. L'importo è aggiornato ogni anno secondo gli indici definiti dall'*Autorità per l'energia elettrica e il gas* e sottoposto a nuova valutazione ogni cinque anni.

3. La verifica ed il controllo delle risorse *finanziarie* che alimentano il Fondo è operata su base annuale dall'*Autorità per l'energia elettrica e il gas* che provvede mediante la Cassa Conguaglio di cui al comma 1 all'erogazione dei fondi per stato d'avanzamento dei relativi lavori, previo controllo e validazione dei progetti e costi di disattivazione degli impianti nucleari, condizionamento, trasporto e conferimento dei rifiuti radioattivi, presentati dagli operatori, secondo la normativa vigente.

Note all'art. 21:

- Si riporta il testo dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente decreto:

Art. 22 *(Comitati di confronto e trasparenza)* - 1. Presso ciascuna Regione sul cui territorio ricada un sito certificato ai sensi dell'articolo 11*, comma 9* e nella Regione in cui è situato il sito prescelto per la realizzazione del Deposito nazionale, è istituito un "Comitato di confronto e trasparenza", senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, finalizzato a garantire alla popolazione l'informazione, il monitoraggio ed il confronto pubblico sull'attività concernente il procedimento autorizzativo, la realizzazione, l'esercizio e la disattivazione del relativo impianto nucleare, nonché sulle misure adottate per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione e la salvaguardia dell'ambiente.

2. Ai fini di cui sopra, il titolare del sito è tenuto a corrispondere alle richieste del Comitato di confronto e trasparenza, fornendo allo stesso tutte le informazioni ed i dati richiesti, ad eccezione delle informazioni commerciali sensibili e di quelle relative alle misure di protezione fisica dell'impianto nucleare.

3. Chiunque sia interessato ad ottenere informazioni sul progetto, sulle attività dell'impianto nucleare e sulle misure adottate per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, la prevenzione o la riduzione dei rischi e delle esposizioni, può rivolgersi al Comitato di confronto e trasparenza il quale è tenuto a comunicare le informazioni in suo possesso o acquisite all'uopo dal titolare dell'autorizzazione unica.

4. Il Comitato di confronto e trasparenza, costituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con oneri a carico dell'operatore, è composto da:

a) il Presidente della Regione interessata o suo delegato, che svolge le funzioni di presidente del Comitato;

b) il Presidente della Provincia interessata o suo delegato;

c) il Sindaco del Comune o dei Comuni il cui territorio è interessato dalla realizzazione dell'impianto nonché i Sindaci dei Comuni limitrofi, come definiti dall'articolo 23 comma 4;

d) il Prefetto o suo delegato;

e) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

f) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

g) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università;

h) un rappresentante dell'ISPRA;

i) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

l) un rappresentante dell'ARPA della Regione interessata;

m) un rappresentante dell'Agenzia;

n) un rappresentante del titolare del sito e, a decorrere dal rilascio dell'autorizzazione unica, del titolare di quest'ultima;

o) un rappresentante dell'associazione ambientalista maggiormente rappresentativa a livello regionale;

p) un rappresentante dell'imprenditoria locale indicato dall'associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello regionale;

q) un rappresentante dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa a livello regionale;

r) un esperto qualificato di radioprotezione designato dall'Agenzia.

5. I componenti del Comitato durano in carica cinque anni, salvo quelli che sono tali in forza di una carica elettiva, che mantengono la funzione per tutta la durata di quest'ultima. Il Comitato di confronto e trasparenza è convocato in via ordinaria dal Presidente con frequenza almeno annuale ovvero ogni qual volta se ne ravvisi la necessità o l'opportunità; il Comitato opera senza corresponsione di compensi o emolumenti a favore dei componenti.

6. Il Comitato di confronto e trasparenza può richiedere eventuali analisi in ordine a particolari aspetti tecnici, radioprotezionistici ed ambientali a qualificati soggetti pubblici, quali le Università, gli Enti pubblici di ricerca, l'ISPRA o le ARPA, i cui oneri sono posti dall'operatore a detrazione dei contributi annuali di cui agli articoli 23 e 30.

Note all'art. 22:

- Si riporta il testo dell'articolo 23, comma 2, lettere *a)* e *b)* e comma 4, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificati dal presente decreto:

Art. 23 *(Benefici economici diretti alle persone residenti, agli enti locali e alle imprese operanti nel territorio)* - 1. Il rilascio dell'autorizzazione unica deve essere contestuale all'assunzione del vincolo da parte dell'operatore alla corresponsione di benefici in favore delle persone residenti e delle imprese operanti nel territorio circostante il sito dell'impianto nucleare e degli enti locali interessati, con oneri a carico esclusivo delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle infrastrutture oggetto di autorizzazione unica.

2. Il titolare dell'autorizzazione unica relativa agli impianti di produzione di energia elettrica di origine nucleare riconosce, in solido con gli altri soggetti onerati di cui al comma 1, ai soggetti beneficiari di cui al comma 4:

a) a decorrere dall'inizio dei lavori di costruzione dell'impianto, un *beneficio economico omnicomprensivo, commisurato alla durata effettiva dei lavori, da corrispondere posticipatamente per ciascun anno solare,* compreso nel programma di costruzione dell'impianto nucleare come assentito dall'autorizzazione unica; l'aliquota unitaria alla base del suddetto beneficio è commisurata alla potenza elettrica nominale dell'impianto in via di realizzazione ed è pari a 3.000 Euro/MW sino a 1600 MW realizzati nel sito, maggiorata del 20% per l'eventuale potenza installata eccedente il predetto livello;

b) a decorrere dall'entrata in esercizio dell'impianto, un beneficio economico omnicomprensivo su base trimestrale da corrispondere posticipatamente per ciascun trimestre, o parte dello stesso, di esercizio dell'impianto nucleare, commisurato all'energia elettrica prodotta e immessa in rete , pari a 0,4 euro/MWh.

3. Il titolare dell'autorizzazione unica relativa agli impianti di fabbricazione del combustibile nucleare riconosce, in solido con gli altri soggetti onerati di cui al comma 1, ai soggetti beneficiari di cui al comma 4 un beneficio economico da corrispondere posticipatamente per ciascun anno, o parte dello stesso, di esercizio dell'impianto, calcolato secondo criteri definiti con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

4. I benefici economici di cui ai commi 2 lettera *a)* e 3 sono territorialmente ripartiti per il 10% alla Provincia o alle Province nel cui territorio è ubicato l'impianto, per il 55% al comune o ai comuni ove è ubicato l'impianto e per il 35% ai comuni limitrofi, intesi come quelli la cui superficie ricada in tutto o in parte all'interno di un'area compresa *nei 25 km dal centro dell'edificio reattore* dell'impianto di produzione di energia elettrica, o di 10 km nel caso di impianto per la produzione di combustibile nucleare. Il contributo spettante a questi ultimi è calcolato in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente all'interno delle distanze indicate, tenendo conto, tra l'altro, di criteri di perequazione territoriale.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza unificata è definito le schema-tipo delle convenzioni da stipulare tra il titolare dell'autorizzazione unica e gli enti locali di cui al comma 4 con le quali sono stabiliti criteri e modalità di corresponsione del beneficio di cui al comma 2, lettera *a)*, così suddiviso:

a) per il 40% a favore degli enti locali;

b) per il 60% a favore delle persone residenti e delle imprese operanti nel territorio circostante il sito dell'impianto nucleare mediante la riduzione della spesa energetica, della TARSU, delle addizionali IRPEF, dell'IRES e dell'ICI.

6. Nell'ambito dei benefici economici di cui al comma 5 lettera *a)*, le convenzioni di cui al medesimo comma possono prevedere uno o più interventi strutturali in tema di salute della popolazione, ambiente e patrimonio culturale, nonché le modalità di conferimento delle opere realizzate agli enti locali.

7. I benefici di cui al comma 2, lettera *b)* e di cui al comma 3 sono destinati alla riduzione della spesa per la fornitura di energia elettrica a favore dei clienti finali ubicati nei territori degli enti locali di cui al comma 4, secondo i criteri e le modalità fissati con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e sentiti gli enti locali interessati.

8. I benefici di cui al comma 2 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per famiglie ed imprese a livello nazionale.

9. Ai soggetti onerati è fatto divieto di trasferire sugli utenti finali i costi dei benefici di cui al presente articolo. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila sul rispetto di detto divieto.

Note all'art. 23:

- Si riporta il testo della rubrica e del comma 1, dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come sostituito o modificato dal presente decreto:

"Decadenza e sospensione dai benefici" - 1. Nel caso in cui la *costruzione* o l'esercizio dell'impianto subisca, per qualunque ragione, un arresto definitivo, i benefici riconosciuti alle persone residenti, agli enti locali ed alle imprese decadono automaticamente con effetto dal momento dell'arresto, senza eventuale ripetizione dei benefici erogati anticipatamente.

Note all'art. 24:

- Si riporta il testo della rubrica del Titolo III del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente decreto:

(Procedure per la localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi, del Parco Tecnologico *e dei relativi benefici economici.*)

- Si riporta il testo dell'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente decreto:

Art. 25 *(Deposito nazionale e Parco tecnologico)* - 1. Sono soggetti alle disposizioni del presente Titolo la localizzazione, la costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale di cui all'*articolo 2*, lettera *i)*, nell'ambito del Parco Tecnologico di cui al presente articolo, ferme restando le altre disposizioni normative e prescrizioni tecniche vigenti in materia.

2. Il Parco Tecnologico è dotato di strutture comuni per i servizi e per le funzioni necessarie alla gestione di un sistema integrato di attività operative, di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico, di infrastrutture tecnologiche per lo svolgimento di attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato, tra cui la caratterizzazione, il trattamento, il condizionamento e lo stoccaggio nonché lo svolgimento, secondo modalità definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di tutte le attività di ricerca, di formazione e di sviluppo tecnologico connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e alla radioprotezione.

3. La Sogin S.p.A. realizza il Parco Tecnologico, ed in particolare il Deposito Nazionale e le strutture tecnologiche di supporto, con i fondi provenienti *dalla componente tariffaria che finanzia le* attività di competenza. Sulla base di accordi tra il Governo, la Regione, gli enti locali interessati, nonché altre amministrazioni e soggetti privati, possono essere stabilite ulteriori e diverse fonti di finanziamento per la realizzazione *di un Centro di studi e sperimentazione.*

Note all'art. 25:

- Si riporta il testo dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente decreto:

Art. 26 *(Sogin S.p.A.)* - 1. La Sogin S.p.A, è il soggetto responsabile della disattivazione degli impianti a fine vita, del mantenimento in sicurezza degli stessi, nonché della realizzazione e dell'esercizio del Deposito nazionale e del Parco Tecnologico di cui all'*articolo 25*, comprendente anche il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi.

A tal fine:

a) gestisce le attività finalizzate alla localizzazione del sito per il Parco Tecnologico, ai sensi dell'*articolo 25*;

b) cura le attività connesse al procedimento autorizzativo relativo alla realizzazione ed esercizio del Parco Tecnologico e al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi;

c) provvede alla realizzazione ed all'esercizio del Parco Tecnologico;

d) riceve dagli operatori interessati al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi *ad eccezione di quelli disciplinati dall'articolo 29,*

comma 1 il corrispettivo per le attività di cui all'*articolo 27*, con modalità e secondo tariffe stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, ed eroga agli Enti locali le quote ad essi spettanti, calcolate *ai sensi dell'articolo 30, comma 4* del presente decreto legislativo;

e) promuove diffuse e capillari campagne di informazione e comunicazione alla popolazione in ordine alle attività da essa svolte, al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti.

2. Lo svolgimento delle attività di cui alle lettere *c)* ed *e)* del comma 1 è sottoposto al controllo ed alla vigilanza dell'Agenzia e, limitatamente a quelle di cui alla lettera *d)*, anche al controllo ed alla vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.

Note all'art. 26:

- Si riporta il testo dell'articolo 27, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,11, 12 e 13, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come sostituiti o modificati dal presente decreto:

Art. 27 *(Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico)* - 1. *Entro tre mesi dall'approvazione del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 3, la Sogin S.p.A. definisce, in conformità con la suddetta approvazione, una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico, proponendo contestualmente un ordine di idoneità delle suddette aree sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali delle aree preliminarmente identificate, nonché un progetto preliminare per la realizzazione del Parco stesso.*

2. Il progetto preliminare contiene gli elementi ed è corredato dalla documentazione di seguito *indicata;*

a) documentazione relativa alla tipologia di materiali radioattivi destinati al Deposito nazionale (criteri di accettabilità a deposito; modalità di confezionamento accettabili; inventario radiologico; ecc.);

b) dimensionamento preliminare della capacità totale del Deposito nazionale, anche in funzione di uno sviluppo modulare del medesimo*, e determinazione del fattore di riempimento*;

c) identificazione dei criteri di sicurezza posti alla base del progetto del deposito;

d) indicazione delle infrastrutture di pertinenza del Deposito nazionale;

e) criteri e contenuti per la definizione del programma delle indagini per la qualificazione del sito;

f) indicazione del personale da impiegare nelle varie fasi di vita del Deposito nazionale, con la previsione dell'impiego di personale residente nei territori interessati, compatibilmente con le professionalità richieste e con la previsione di specifici corsi di formazione;

g) indicazione delle modalità di trasporto del materiale radioattivo al Deposito nazionale e criteri per la valutazione della idoneità delle vie di accesso al sito;

h) indicazioni di massima delle strutture del Parco Tecnologico e dei potenziali benefici per il territorio, anche in termini occupazionali;

i) ipotesi di benefici diretti alle persone residenti, alle imprese operanti nel territorio circostante il sito ed agli enti locali interessati e loro quantificazione, modalità e tempi del trasferimento.

3. La proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee, con l'ordine della idoneità delle aree identificate sulla base delle caratteristiche tecniche e socio-ambientali, il progetto preliminare e la documentazione di cui ai commi precedenti sono tempestivamente pubblicati sul sito Internet della Sogin SpA la quale dà contestualmente avviso della pubblicazione almeno su cinque quotidiani a diffusione nazionale, affinché, nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione, le Regioni, gli Enti locali, nonché i soggetti portatori di interessi qualificati, possano formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta e non anonima, trasmettendole ad un indirizzo di posta elettronica della Sogin SpA appositamente indicato. Le comunicazioni sui siti internet e sui quotidiani indicano le sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza, le modalità, i termini, la forma e gli indirizzi per la formulazione delle osservazioni o proposte. La suddetta consultazione pubblica è svolta nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione di cui al comma 3, la Sogin S.p.A. promuove un Seminario nazionale, cui sono invitati, tra gli altri, oltre ai Ministeri interessati e l'Agenzia, le Regioni, le Province ed i Comuni sul cui territorio ricadono le aree interessate dalla proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee di cui al comma 1, nonché l'UPI, l'ANCI, le Associazioni degli Industriali delle Province interessate, le Associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio, le Università e gli Enti di ricerca presenti nei territori interessati. Nel corso del Seminario sono approfonditi tutti gli aspetti tecnici relativi al Parco Tecnologico, con particolare riferimento alla piena e puntuale rispondenza delle aree individuate ai requisiti dell'AIEA e dell'Agenzia ed agli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, e sono illustrati i possibili benefici economici e di sviluppo territoriale connessi alla realizzazione di tali opere ed *ai benefici economici* di cui all'*articolo 30*, comma 2.

5. La Sogin SpA, sulla base delle osservazioni emerse a seguito della pubblicazione e del Seminario di cui ai commi precedenti e formalmente trasmesse alla stessa *e al Ministero dello sviluppo economico* entro il termine di 30 giorni dal Seminario medesimo, entro i sessanta giorni successivi al predetto termine, redige una versione aggiornata della proposta di Carta nazionale delle aree idonee, ordinate secondo i criteri sopra definiti, e la trasmette al Ministero dello sviluppo economico.

6. Il Ministro dello sviluppo economico acquisito il parere tecnico dell'Agenzia, che si esprime entro il termine di sessanta giorni, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva la Carta nazionale delle aree idonee alla localizzazione del Parco tecnologico. La Carta è pubblicata sui siti della Sogin SpA, dei suddetti Ministeri e dell'Agenzia.

7. Entro trenta giorni dall'approvazione della Carta, la Sogin SpA invita le Regioni e gli enti locali delle aree idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico a comunicare il loro interesse ad ospitare il Parco stesso e avvia trattative bilaterali finalizzate al suo insediamento, da formalizzare con uno specifico protocollo di accordo. La semplice manifestazione d'interesse non comporta alcun impegno da parte delle Regioni o degli enti locali. In caso di assenza di manifestazioni d'interesse, la Sogin SpA promuove trattative bilaterali con tutte le Regioni interessate. In caso di più protocolli, ciascuno di questi reca il livello di priorità dell'area sulla scorta delle caratteristiche tecniche, economiche, ambientali e sociali della stessa, così come definito dalla Sogin SpA sulla base dei criteri indicati dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) e dall'Agenzia. In conclusione del procedimento, il Ministero dello sviluppo economico acquisisce l'intesa delle Regioni interessate.

8. In caso di mancata definizione dell'intesa di cui al comma 7 entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'intesa stessa, si provvede entro trenta giorni alla costituzione di un Comitato interistituzionale per tale intesa, i cui componenti sono designati in modo da assicurare una composizione paritaria, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un lato, e dalla Regione, dall'altro. Le modalità di funzionamento del Comitato interistituzionale sono stabilite entro il medesimo termine con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previo parere della Conferenza unificata da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del parere stesso; il Comitato opera senza corresponsione di compensi o emolumenti a favore dei componenti. Ove non si riesca a costituire il predetto Comitato interistituzionale, ovvero non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa entro i sessanta giorni successivi, si provvede all'intesa con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del presidente della Regione interessata.

9. Al termine della procedura di cui ai commi 7 e 8, il Ministro dello sviluppo economico trasmette la proposta di aree idonee sulle quali è stata espressa l'intesa regionale alla Conferenza unificata di cui all'*art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281* che esprime la relativa intesa entro i termini di cui all'*articolo 3* di tale ultimo decreto legislativo e, comunque, non oltre novanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. In mancanza di intesa, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata, secondo quanto disposto dallo stesso *articolo 3* sulla base delle intese già raggiunte con le singole Regioni interessate da ciascun sito.

10. Con riferimento a ciascuna area oggetto di intesa, nell'ordine di idoneità di cui al comma 7 e fino all'individuazione di quella ove ubicare il sito del Parco Tecnologico, la Sogin SpA effettua, entro 270 giorni dal protocollo di cui al medesimo comma *ovvero dal perfezionamento dell'intesa di cui al comma 8*, le indagini tecniche nel rispetto delle modalità de-

finite dall'Agenzia. Si applica quanto previsto dall'articolo 12. L'Agenzia vigila sull'esecuzione delle indagini tecniche, ne esamina le risultanze finali ed esprime al Ministero dello sviluppo economico parere vincolante sulla idoneità del sito proposto. In esito alle indagini tecniche, la Sogin SpA formula una proposta di localizzazione al Ministero dello sviluppo economico.

11. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per gli aspetti relativi all'attività di ricerca, sulla base della proposta formulata dalla Sogin S.p.A e del parere vincolante dell'Agenzia, individua con proprio decreto il sito per la realizzazione del Parco Tecnologico e *attribuisce il diritto di svolgere le attività ad esso relative, di cui al presente decreto legislativo, in via esclusiva alla stessa Sogin S.p.A., nel rispetto del diritto comunitario.* Con il medesimo decreto, la relativa area viene dichiarata di interesse strategico nazionale e soggetta a speciali forme di vigilanza e protezione e vengono definite le relative misure compensative. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e contestualmente sui siti internet dei suddetti Ministeri, della Sogin SpA e dell'Agenzia.

12. Nella Regione in cui è situato il sito prescelto per la realizzazione del Parco tecnologico, la Sogin S.p.A. avvia entro trenta giorni una campagna di informazione diffusa e capillare volta a comunicare alla popolazione ed agli enti locali le necessarie informazioni sul Deposito nazionale; in tale campagna informativa si terrà conto, in particolare, dei temi della sicurezza, della salute dei lavoratori e della popolazione, della tutela ambientale, nonché di quelli relativi alle ricadute socio-economiche, culturali e di sviluppo del territorio connesse alla realizzazione del Parco Tecnologico e ai benefici economici previsti, della loro quantificazione, modalità e tempi del trasferimento alla popolazione interessata.

13. *Entro sei mesi* dalla pubblicazione di cui al comma 11, la Sogin S.p.A. presenta istanza al Ministero dello sviluppo economico per il rilascio dell'autorizzazione unica secondo modalità di cui all'*articolo 28*, per la costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale e di tutte le altre opere connesse comprese nel Parco Tecnologico, la cui istruttoria è svolta dall'Agenzia entro e non oltre *il termine di sei mesi* dalla presentazione della istanza.

14. Al compimento dell'istruttoria, l'Agenzia, anche in base all'esito delle procedure di VIA, rilascia parere vincolante al Ministero dello sviluppo economico che, sulla base di esso, entro trenta giorni dalla comunicazione del parere stesso, indice una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 con i Ministeri concertanti, la Regione e gli enti locali interessati e con tutti gli altri soggetti e le amministrazioni coinvolti, da individuare sulla base dello specifico progetto, che non abbiano già espresso il proprio parere o la propria autorizzazione nell'ambito dell'istruttoria svolta dall'Agenzia.

15. Qualora in sede di conferenza di servizi di cui al comma 14, non venga raggiunta la necessaria intesa con un ente locale coinvolto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, assegna all'ente interessato un congruo termine per esprimere l'intesa; decorso inutilmente tale termine, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri cui partecipa il Presidente della Regione interessata all'intesa, è adottato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sostitutivo dell'intesa.

16. Nei trenta giorni successivi alla positiva conclusione dell'istruttoria, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, rilascia con proprio decreto l'autorizzazione unica, disponendone la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nei siti Internet dei relativi Ministeri e dell'Agenzia.

17. Nell'autorizzazione unica sono definiti:

a) le caratteristiche del Deposito nazionale e delle altre opere connesse ricomprese nel Parco Tecnologico;

b) il perimetro dell'installazione;

c) le ispezioni, i test e le analisi che la Sogin S.p.A., a seguito del rilascio dell'autorizzazione unica, è tenuta ad effettuare;

d) i criteri di accettabilità che assicurino che il Parco Tecnologico, le opere connesse e le relative pertinenze siano costruiti ed eserciti in conformità con quanto indicato nella documentazione posta a corredo dell'istanza per l'autorizzazione di cui all'articolo 28, specificando inoltre le modalità tecniche di svolgimento delle ispezioni, dei test e delle analisi;

e) le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico della Sogin S.p.A. al fine di garantire la salvaguardia e la tutela della popolazione e dell'ambiente, nonché il termine entro il quale le opere devono essere realizzate.

Note all'art. 27:

- Si riporta il testo dell'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente decreto:

Art. 28 *(Istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica e attività istruttoria)* - 1. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico e delle opere connesse deve contenere *esclusivamente* la seguente documentazione:

a) progetto definitivo del Parco Tecnologico;

b) studio di impatto ambientale ai fini della procedura di VIA;

c) rapporto preliminare di sicurezza;

d) *documentazione da cui risulta il modello operativo per l'esercizio del Deposito nazionale, in particolare:*

1) schema di regolamento di esercizio;

2) schema di manuale operativo;

3) programma generale di prove per la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi;

4) organigramma previsionale del personale preposto ed addetto all'esercizio tecnico dell'impianto, che svolga funzioni rilevanti agli effetti della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria e relative patenti di idoneità.

e) elenco delle servitù da costituire su beni immobili di terzi per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse;

f) idonea garanzia finanziaria ai sensi dell'*art. 22 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860*;

g) documentazione attestante l'ottemperanza alle prescrizioni del Trattato Euratom;

2. Nell'ambito dell'istruttoria, l'Agenzia:

a) valuta la documentazione allegata all'istanza, anche al fine della definizione delle prescrizioni tecniche a cui sarà soggetto il Deposito nazionale;

b) richiede alle amministrazioni interessate i pareri di competenza, da rilasciarsi entro il termine di 60 giorni dalla relativa richiesta;

c) acquisisce l'esito della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), condotta nel rispetto dalle norme vigenti;

d) promuove le notifiche previste dal Trattato Euratom, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione Europea.

3. All'esito dell'istruttoria, l'Agenzia formula il proprio parere vincolante al Ministero dello sviluppo economico ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'*articolo 27.*

Note all'art. 28:

- Si riporta il testo dell'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente decreto:

Art. 29 *(Corrispettivo del conferimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato)* - 1. Le tariffe per il conferimento, al Deposito nazionale, dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato provenienti da impianti nucleari *e dal ciclo del combustibile*, sono determinate annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481 secondo criteri aggiornati ogni quattro anni, sulla base della stima dei costi di sistemazione in sicurezza dei rifiuti stessi effettuata dalla Sogin SpA che tengano conto tra l'altro degli eventuali servizi aggiuntivi richiesti, quali la caratterizzazione, il condizionamento, il riconfezionamento, e *dei benefici economici* di cui all'*articolo 30.*

Note all'art. 29:

- Si riporta il testo della rubrica e dei commi 1 e 5 dell'articolo 30 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come sostituito o modificati dal presente decreto:

Art. 30 (*Benefici economici)* - 1. Al fine di massimizzare le ricadute socio-economiche, occupazionali e culturali conseguenti alla realizzazione del Parco Tecnologico, è riconosciuto al territorio circostante il relativo sito *secondo i criteri di cui all'articolo 23, comma 4, del presente decreto* un contributo di natura economica riferito ai rifiuti radioattivi rinvenienti dalle attività disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo ed uno riferito ai rifiuti radioattivi rinvenienti dalle attività disciplinate da norme precedenti.

2. Per quanto concerne i rifiuti radioattivi derivanti dalle attività disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo, il contributo di cui al comma 1 è posto a carico della Sogin S.p.A. secondo criteri definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e la tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e finanze che tiene conto del volume complessivo e del contenuto di radioattività. Tale contributo è ripartito secondo quanto previsto all'*articolo 23* comma 4.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai rifiuti radioattivi derivanti da attività già esaurite al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, per i quali rimane ferma la disciplina di cui all'art. 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, così come modificato dall'*art. 7*-ter *del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 febbraio 2009, n 13*.

4. Le modalità di trasferimento dei contributi agli enti locali interessati sono regolate da una specifica convenzione da stipulare con la Sogin S.p.A.

5. Gli enti locali beneficiari dei contributi di cui ai precedenti commi sono tenuti a riversare una quota percentuale degli stessi, secondo criteri e modalità trasparenti e predeterminati, alle persone residenti ed alle imprese operanti nel territorio circostante il sito *localizzate all'interno di un'area compresa entro i 20 chilometri dal centro dell'edificio Deposito*, attraverso una corrispondente riduzione del tributo comunale sui rifiuti o attraverso misure analoghe.

- Si riporta il testo della rubrica del Titolo III, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente decreto:

Titolo III (Procedure per la localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi, del Parco Tecnologico *e dei relativi benefici economici*.)

Note all'art. 31:

- Si riporta il testo dell'articolo 35 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente decreto:

Art. 35 *(Abrogazioni) - 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:*

a) *articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 22 e 23 della legge 2 agosto 1975, n. 393;*

b) *articoli 8 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;*

c) *articolo 1, comma 100, della legge 23 agosto 2004, n. 239.*

Note all'art. 32:

- Si riporta il testo dell'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente decreto:

Art. 31 (Campagna di informazione) - 1. Il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, promuove un programma per la definizione e la realizzazione di una "Campagna di informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare", avvalendosi, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili allo scopo, tramite stipula di un'apposita convenzione, dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A e prevedendo, nell'ambito di detta convenzione, il coinvolgimento di un rappresentante dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG), del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare, dell'ISPRA, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e del soggetto di particolare competenza di cui al comma 2.

- Si riporta il testo del titolo del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal presente decreto:

Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché *benefici economici* e campagne informative al pubblico, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

11G0084

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 2011.

Determinazione della quota variabile per gli anni 2000-2005 spettante alle province autonome di Trento e di Bolzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, così come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386 e dalla legge 23 dicembre 2009, n.191;

Visto, in particolare, l'art. 78 del testo unico medesimo, concernente l'assegnazione annuale alle province autonome di Trento e di Bolzano di una quota non superiore a quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa sul territorio regionale;

Visto il decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 432, che modifica il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale;

Visto, in particolare, l'art. 5 del citato decreto legislativo n. 432 del 1996 che, nel modificare l'art. 10 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, prevede un accordo da raggiungere tra Governo e Presidenti delle giunte provinciali per la determinazione della suddetta quota variabile e ne fissa i criteri e le modalità;

Vista la nota 16 luglio 2008, n. 0081092 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.Ge.PA., con la quale è stata avanzata la proposta per la determinazione della quota variabile spettante alle province autonome di Trento e di Bolzano per gli anni dal 2000 al 2005 per gli importi specificati nell'allegata tabella 7, salvo conguaglio positivo o negativo;

Considerato che, ai sensi dell' art. 10, comma 10, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, nel caso in cui non si perfezioni nel termine previsto l'accordo di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 432 del 1996, la quota variabile viene versata a ciascuna provincia nella misura dell'ottanta per cento di quella spettante per l'esercizio immediatamente precedente, salvo conguaglio sulla base della successiva intesa;

Visti i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze 29 novembre 2005, n. 0081178, 2 dicembre 2005, n. 0130600, 30 ottobre 2007 n. 0137626 e 3 settembre 2007 n. 0111970 con i quali sono stati attribuiti, a titolo di acconto sulla quota variabile 2000/2005, rispettivamente € 165.505.343,00 alla provincia autonoma di Trento ed € 836.988.598,40 alla provincia autonoma di Bolzano;

Considerato che alle province va attribuita, a titolo di quota variabile per gli anni dal 2000 al 2005, una somma pari ai 4/10 dell'I.V.A. all'importazione e della somma sostitutiva, nella misura complessiva di euro € 1.335.599.565,57 per la provincia di Trento e di € 725.199.720,02 per la provincia di Bolzano, al netto degli acconti corrisposti in applicazione del citato art. 10, comma 10, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 come da tabelle da 1 a 7 allegate;

Viste le note 2 settembre 2008, n. 8419 e 31 luglio 2008, n. 14.03/410373, con le quali, rispettivamente, il Presidente della provincia autonoma di Trento ed il Presidente della provincia autonoma di Bolzano manifestano il proprio assenso alla totalità della proposta di accordo, anche con riferimento ai contenuti delle allegate tabelle riepilogative;

Visto l'accordo tra lo Stato, le province autonome di Trento e Bolzano e la regione Trentino-Alto Adige, per il coordinamento della finanza pubblica nell'ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione sottoscritto in data 30 novembre 2009 il quale prevede, tra l'altro, la determinazione nell'importo già concordato delle quote variabili maturate sino all'anno 2005;

Visto l'art. 2, comma 114, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Ritenuto di corrispondere l'ammontare complessivo delle quote variabili, pari ad euro 1.335.599.565,57 per la provincia autonoma di Trento e ad euro 725.199.720,02 per la provincia autonoma di Bolzano, in cinque annualità di euro 267.119.913,11 a favore della provincia autonoma di Trento e di euro 145.039.944,00 a favore della provincia autonoma di Bolzano a decorrere dall'anno 2010;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Le quote variabili per gli anni dal 2000 al 2005 di cui all'art. 78 dello statuto di autonomia sono determinate per la provincia autonoma di Trento in complessivi euro 1.501.104.908,57 e per la provincia autonoma di Bolzano in complessivi euro 1.562.188.318,42.

2. Le predette quote, al netto di quanto già devoluto a titolo di acconto ai sensi dell'art. 10, comma 10, del citato decreto legislativo n. 268 del 1992, sono determinate per la provincia autonoma di Trento in complessivi euro 1.335.599.565,57 e per la provincia autonoma di Bolzano in complessivi euro 725.199.720,02.

Art. 2.

1. Le quote variabili di cui all'art. 1, al netto delle somme devolute a titolo di acconto, sono quantificate in cinque annualità di euro 267.119.913,11 ciascuna per la provincia autonoma di Trento ed in cinque annualità di euro 145.039.944,00 ciascuna per la provincia autonoma di Bolzano.

Art. 3.

1. All'onere complessivo di euro 2.060.799.285,60, evidenziato nell'allegata tabella 7, si farà fronte, a decorrere dall'anno 2010, mediante l'utilizzazione delle somme iscritte nel conto dei residui del capitolo n. 2790, art. 6, già impegnate ai sensi dell'art. 78 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, iscritte nell'ambito della Missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» – Programma «Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale» - u.p.b. 2.3.2 «Interventi» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FITTO, *Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2011
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 78

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
I.G.E.P.A. UFFICIO VIII

Tabella 1

QUOTA VARIABILE 2000

- QUADRO RIEPILOGATIVO -

Complesso delle spese per interventi dello Stato disposti negli stessi settori di competenza delle Province, al netto di quelle di cui all'art. 5, comma 5, del D.lgs. 432/96
(in milioni di lire)

	TRENTO	BOLZANO
Ministero del Tesoro	25.055.061	24.868.294
Ministero della Pubblica Istruzione	2.203.002	2.203.002
Ministero dell'Interno	438.033	438.033
Ministero dei Lavori Pubblici	616.532	616.532
Ministero dei Trasporti e della Navigazione	5.206.807	5.206.807
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali	886.858	1.048.847
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigiai	4.571.321	4.571.321
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale	2.381.357	2.381.357
Ministero della Salute	1.182.289	1.436.562
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1.980.823	2.266.608
Ministero dell'Ambiente	472.165	839.781
Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e te	351.860	291.860
Ministero del Commercio per l' Estero	0	0
T O T A L E	**45.346.109**	**46.169.004**
PARI A EURO	*23.419*	*23.844*

	I.V.A. Importazione extra CEE		Somma sostitutiva [2]	TOTALE	*TOTALE euro*
	gettito [1]	4/10 gettito regionale			
Provincia Autonoma di Trento	48.593	19.437	420.204	**439.641**	*227.055.821,27*
Provicia Autonoma di Bolzano	54.796	21.918	435.913	**457.831**	*236.450.120,86*

	Parametro quota variabile			
	Proposta Ministero			
	popol/territ.	spettanza [3]		**Incidenza quota variabile su limite 4/10**
		Lire	Euro	
Provincia Autonoma di Trento	1,425%	**646.182**	*333.725.177,45*	*147%*
Provincia Autonoma di Bolzano	1,61%	**743.321**	*383.893.242,73*	*162%*

(*) Con esclusione di aree depresse, finanza locale Ministero Interno, copertura disavanzi Sanità, Giubileo, mutui BEI.

(1) Dati consuntivo 2000
(2) Somma sostituiva determinata al lordo dei rimborsi e delle compensazioni
(3) Dato ottenuto applicando la percentuale popolazione/territorio sul complesso delle spese

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
I.G.E.P.A. UFFICIO VIII

Tabella 2

QUOTA VARIABILE 2001

- QUADRO RIEPILOGATIVO -

Complesso delle spese per interventi dello Stato disposti negli stessi settori di competenza delle Province, al netto di quelle di cui all'art. 5, comma 5, del D.lgs. 432/96 (in milioni di lire)

	TRENTO	BOLZANO
Ministero dell'Economia e delle Finanze	25.851.601	26.986.720
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	1.935.643	1.935.545
Ministero dell'Interno	620.266	620.266
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	5.126.001	5.403.154
Ministero delle attività produttive	4.432.666	4.432.666
Ministero della Salute	998.448	1.208.110
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	2.104.472	2.388.151
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali	1.659.295	1.681.749
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale	3.014.626	3.032.626
Ministero dell'Ambiente	679.071	693.156
T O T A L E	**46.422.088**	**48.382.144**
PARI A EURO	*23.975*	*24.987*

	I.V.A. Importazione extra CEE		Somma sostitutiva (2)	TOTALE	*TOTALE euro*
	gettito (1)	4/10 gettito regionale			
Provincia Autonoma di Trento	49.903	19.961	429.598	**449.559**	*232.177.867,68*
Provicia Autonoma di Bolzano	56.274	22.510	445.657	**468.167**	*241.788.090,45*

	Parametro quota variabile			
		Proposta Ministero		
	popol./territ. (3)	spettanza (4)		Incidenza quota variabile su limite 4/10
		Lire	Euro	
Provincia Autonoma di Trento	1,448%	**672.192**	*347.158.110,48*	*150%*
Provincia Autonoma di Bolzano	1,634%	**790.564**	*408.292.351,62*	*169%*

(*) Con esclusione di aree depresse, finanza locale Ministero Interno, copertura disavanzi Sanità, Giubileo, mutui BEI.

(1) Dati consuntivo 2001
(2) Somma sostituiva determinata al lordo dei rimborsi e delle compensazioni
(3) Incidenza ottenuta su dati Censimento 2001
(4) Dato ottenuto applicando la percentuale popolazione/territorio sul complesso delle spese

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
I.G.E.P.A. UFFICIO VIII

Tabella 3

QUOTA VARIABILE 2002

- QUADRO RIEPILOGATIVO -

Complesso delle spese per interventi dello Stato disposti negli stessi settori di competenza delle Province, al netto di quelle di cui all'art. 5, comma 5, del D.lgs. 432/96 (in euro)

	TRENTO	BOLZANO
Ministero dell'Economia e delle Finanze	2.507.839.524	2.896.523.829
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	1.358.690.546	1.426.548.348
Ministero dell'Interno	219.931.186	219.931.186
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	2.555.673.286	2.749.344.623
Ministero delle attività produttive	1.486.878.142	1.486.878.142
Ministero della Salute	451.014.627	499.303.062
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	946.063.936	1.092.510.215
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali	581.507.223	580.780.706
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale	11.294.422.284	11.302.169.137
Ministero dell'Ambiente	700.909.432	443.408.800
T O T A L E	**22.102.930.187**	**22.697.398.049**

	I.V.A. Importazione extra CEE		Somma sostitutiva (2)	TOTALE
	gettito (1)	4/10 gettito regionale		
Provincia Autonoma di Trento	28.033.059	11.213.224	231.740.826	**242.954.049**
Provicia Autonoma di Bolzano	31.611.747	12.644.699	240.404.034	**253.048.733**

	Parametro quota variabile		
		Proposta Ministero	
	popol./territ. (3)	spettanza (4)	Incidenza quota variabile su limite 4/10
Provincia Autonoma di Trento	1,448%	**320.050.429**	*132%*
Provincia Autonoma di Bolzano	1,634%	**370.875.484**	*147%*

(*) Con esclusione di aree depresse, finanza locale Ministero Interno, copertura disavanzi Sanità, Giubileo, mutui BEI.

(1) Dati consuntivo 2002
(2) Somma sostituiva determinata al lordo dei rimborsi e delle compensazioni
(3) Incidenza ottenuta su dati Censimento 2001
(4) Dato ottenuto applicando la percentuale popolazione/territorio sul complesso delle spese

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
I.G.E.P.A. UFFICIO VIII

Tabella 4

QUOTA VARIABILE 2003

- QUADRO RIEPILOGATIVO -

Complesso delle spese per interventi dello Stato disposti negli stessi settori di competenza delle Province, al netto di quelle di cui all'art. 5, comma 5, del D.lgs. 432/96
(in euro)

	TRENTO	BOLZANO
Ministero dell'Economia e delle Finanze	2.991.068.226	3.308.886.176
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	1.711.555.963	1.836.008.963
Ministero dell'Interno	571.345.955	571.345.955
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	2.628.558.020	2.855.388.775
Ministero delle attività produttive	1.290.394.815	1.290.394.815
Ministero della Salute	183.293.834	245.490.108
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	1.031.752.522	1.178.583.599
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali	751.894.201	749.144.709
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale	11.687.485.064	11.350.039.815
Ministero dell'Ambiente	499.646.695	351.392.985
T O T A L E	**23.346.995.295**	**23.736.675.899**

	I.V.A. Importazione extra CEE		Somma sostitutiva (2)	TOTALE
	gettito (1)	4/10 gettito regionale		
Provincia Autonoma di Trento	28.608.609	11.443.444	250.119.050	**261.562.494**
Provicia Autonoma di Bolzano	32.260.772	12.904.309	259.469.295	**272.373.604**

	Parametro quota variabile		
	Proposta Ministero		
	popol./territ. (3)	spettanza (4)	Incidenza quota variabile su limite 4/10
Provincia Autonoma di Trento	1,448%	**338.064.492**	*129%*
Provincia Autonoma di Bolzano	1,634%	**387.857.284**	*142%*

(*) Con esclusione di aree depresse, finanza locale Ministero Interno, copertura disavanzi Sanità, Giubileo, mutui BEI.

(1) Dati consuntivo 2003
(2) Somma sostituiva determinata al lordo dei rimborsi e delle compensazioni
(3) Incidenza ottenuta su dati Censimento 2001
(4) Dato ottenuto applicando la percentuale popolazione/territorio sul complesso delle spese

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
I.G.E.P.A. UFFICIO VIII

Tabella 5

QUOTA VARIABILE 2004

- QUADRO RIEPILOGATIVO -

Complesso delle spese per interventi dello Stato disposti negli stessi settori di competenza delle Province, al netto di quelle di cui all'art. 5, comma 5, del D.lgs. 432/96 (in euro)

	TRENTO	BOLZANO
Ministero dell'Economia e delle Finanze	2.969.662.379	2.979.990.655
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	1.361.353.861	1.437.337.108
Ministero dell'Interno	534.158.197	534.158.197
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	2.585.497.417	2.905.979.461
Ministero delle attività produttive	2.143.622.419	2.143.622.419
Ministero della Salute	168.548.126	208.535.259
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	957.552.421	807.144.360
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali	480.861.712	479.699.684
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale	13.325.296.711	12.888.796.711
Ministero dell'Ambiente	450.144.952	339.308.969
T O T A L E	**24.976.698.196**	**24.724.572.824**

	I.V.A. Importazione extra CEE		Somma sostitutiva [2]	TOTALE
	gettito [1]	4/10 gettito regionale		
Provincia Autonoma di Trento	19.738.229	7.895.292	259.772.397	**267.667.689**
Provicia Autonoma di Bolzano	22.258.003	8.903.201	269.483.515	**278.386.716**

	Parametro quota variabile		
		Proposta Ministero	
	popol./territ. [3]	**spettanza** [4]	**Incidenza quota variabile su limite 4/10**
Provincia Autonoma di Trento	1,448%	**361.662.590**	*135%*
Provincia Autonoma di Bolzano	1,634%	**403.999.520**	*145%*

(*) Con esclusione di aree depresse, finanza locale Ministero Interno, copertura disavanzi Sanità, Giubileo, mutui BEI.

(1) Dati consuntivo 2004
(2) Somma sostituiva determinata al lordo dei rimborsi e delle compensazioni
(3) Incidenza ottenuta su dati Censimento 2001
(4) Dato ottenuto applicando la percentuale popolazione/territorio sul complesso delle spese

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
I.G.E.P.A. UFFICIO VIII

Tabella 6

QUOTA VARIABILE 2005

- QUADRO RIEPILOGATIVO -

Complesso delle spese per interventi dello Stato disposti negli stessi settori di competenza delle Province, al netto di quelle di cui all'art. 5, comma 5, del D.lgs. 432/96
(in euro)

	TRENTO	BOLZANO
Ministero dell'Economia e delle Finanze	3.253.021.085	3.255.075.481
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	1.209.363.279	1.209.363.279
Ministero dell'Interno	355.095.492	355.095.492
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	1.948.800.104	2.269.282.148
Ministero delle attività produttive	948.876.794	948.876.794
Ministero della Salute	264.942.963	301.693.329
Ministero per i Beni e le Attività Culturali	733.405.559	733.405.559
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali	673.454.968	675.454.968
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale	14.331.813.668	14.336.784.094
Ministero dell'Ambiente	512.550.979	548.127.970
T O T A L E	**24.231.324.891**	**24.633.159.114**

	I.V.A. Importazione extra CEE		Somma sostitutiva (2)	TOTALE
	gettito (1)	4/10 gettito regionale		
Provincia Autonoma di Trento	10.310.281	4.124.112	265.562.876	**269.686.988**
Provicia Autonoma di Bolzano	11.626.487	4.650.595	275.490.460	**280.141.055**

	Parametro quota variabile		
		Proposta Ministero	
	popol./territ.(3)	**spettanza (4)**	**Incidenza quota variabile su limite 4/10**
Provincia Autonoma di Trento	1,448%	**350.869.584**	*130%*
Provincia Autonoma di Bolzano	1,634%	**402.505.820**	*144%*

(*) Con esclusione di aree depresse, finanza locale Ministero Interno, copertura disavanzi Sanità, Giubileo, mutui BEI.

(1) Dati consuntivo 2005
(2) Somma sostituiva determinata al lordo dei rimborsi e delle compensazioni
(3) Incidenza ottenuta su dati Censimento 2001
(4) Dato ottenuto applicando la percentuale popolazione/territorio sul complesso delle spese

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
I.G.E.P.A. UFFICIO IX

Tabella 7

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

QUOTA VARIABILE 2000 - 2005

(VALORI IN EURO)

DESCRIZIONE	TRENTO	BOLZANO	TOTALE
QUOTA VARIABILE 2000 - TAB. 1	227.055.821,27	236.450.120,86	
QUOTA VARIABILE 2001 - TAB. 2	232.177.867,68	241.788.090,45	
QUOTA VARIABILE 2002 - TAB. 3	242.954.049,18	253.048.732,82	
QUOTA VARIABILE 2003 - TAB. 4	261.562.493,51	272.373.603,56	
QUOTA VARIABILE 2004 - TAB. 5	267.667.688,91	278.386.716,17	
QUOTA VARIABILE 2005 - TAB. 6	269.686.988,02	280.141.054,56	
QUOTA VARIABILE COMPLESSIVA 2000 - 2005	**1.501.104.908,57**	**1.562.188.318,42**	
ACCONTI EROGATI 2000 - 2005	165.505.343,00	836.988.598,40	
SALDO QUOTA VARIABILE 2000 - 2005	**1.335.599.565,57**	**725.199.720,02**	2.060.799.285,60
IMPORTO ANNUO	**267.119.913,11**	**145.039.944,00**	**412.159.857,11**

11A04870

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 marzo 2011.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 366 giorni relativi all'emissione del 15 marzo 2011.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 19071 dell'8 marzo 2011, che ha disposto per il 15 marzo 2011 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 366 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 19071 dell'8 marzo 2011 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti ed i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 marzo 2011;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 marzo 2011, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 366 giorni è risultato pari a 2,098. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 97,912.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 1,853 ed a 3,094.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2001

p. Il direttore generale: CANNATA

11A04925

DECRETO 22 marzo 2011.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 92 giorni relativi all'emissione del 15 marzo 2011.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 19075 dell'8 marzo 2011, che ha disposto per il 15 marzo 2011 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 92 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 19075 dell'8 marzo 2011 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti ed i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 marzo 2011;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 marzo 2011, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a novantadue giorni è risultato pari a 1,034. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,736.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 0,787 ed a 2,032.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2011

p. Il direttore generale: CANNATA

11A04926

DECRETO 29 marzo 2011.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei Certificati di credito del Tesoro indicizzati al tassi Euribor a sei mesi ("CCTeu") con godimento 15 ottobre 2010 e scadenza 15 ottobre 2017, undicesima e dodicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2011, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto 24 marzo 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 31.431 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 20 ottobre, 25 novembre e 28 dicembre 2010, 26 gennaio e 23 febbraio 2011, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi, con godimento 15 ottobre 2010 e scadenza 15 ottobre 2017;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di un'undicesima tranche dei predetti certificati di credito del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di un'undicesima tranche dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 ottobre 2010 e scadenza 15 ottobre 2017, di cui al decreto del 25 novembre 2010, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della terza e quarta tranche dei certificati stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 25 novembre 2010.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, entro le ore 11 del giorno 30 marzo 2011, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 25 novembre 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 25 novembre 2010.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta dell'undicesima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 25 novembre 2010, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 marzo 2011.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCTeu, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° aprile 2011, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centosessantotto giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° aprile 2011.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo

X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 4, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2011, faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2017, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 25 novembre 2010, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2011

p. Il direttore generale del tesoro: CANNATA

11A04971

DECRETO 7 aprile 2011.

Fondazioni Bancarie. Misure dell'accantonamento alla riserva obbligatoria e dell'accantonamento patrimoniale facoltativo per l'esercizio 2010.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 23 dicembre 1998, n.461, recante delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria;

Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153, recante disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461;

Visto l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153, ai sensi del quale "la vigilanza sulle fondazioni è attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", ora Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'articolo 8, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153, ai sensi del quale la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria è determinata dall'Autorità di vigilanza;

Visto l'articolo 8, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153, ai sensi del quale l'Autorità di vigilanza può prevedere riserve facoltative;

Visto il provvedimento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 96 del 26 aprile 2001, recante le indicazioni per la redazione, da parte delle fondazioni bancarie, del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000, emanato ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

Visto l'articolo 15, comma 13, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2;

Visto l'articolo 52, comma 1-*bis* del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n.122, ai sensi del quale le disposizioni dell'articolo 15, commi 13, 14 e 15, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n.2 si applicano anche per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 78/2010;

Visti i decreti del 26 marzo 2002, 27 marzo 2003, 25 marzo 2004, 15 marzo 2005, 13 marzo 2006, 23 marzo 2007, 20 marzo 2008, 11 marzo 2009 e 13 aprile 2010 con i quali l'Autorità di vigilanza, ai sensi delle disposizioni che precedono, ha provveduto a fissare le misure degli accantonamenti alla riserva obbligatoria e alla riserva per l'integrità del patrimonio per gli esercizi 2001-2009;

Considerata la necessità di determinare la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria per l'esercizio 1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2010;

Considerata l'opportunità di consentire un accantonamento patrimoniale facoltativo, ulteriore rispetto a quello obbligatorio, finalizzato alla salvaguardia dell'integrità del patrimonio e di fissarne la misura massima ammessa;

Considerata l'opportunità che, nei casi eccezionali in cui siano presenti disavanzi pregressi, le fondazioni destinino prioritariamente parte dell'avanzo dell'esercizio alla copertura di tali disavanzi, tenendo conto delle esigenze sia di salvaguardare il patrimonio, sia di garantire continuità all'attività istituzionale;

Considerato che è in corso di predisposizione il regolamento di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

Decreta

Art. 1.

1. Nella redazione del bilancio d'esercizio 2010, le fondazioni bancarie osservano le disposizioni di cui al provvedimento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 15, comma 13, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dall'articolo 52, com-

ma 1-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Nel presente decreto per avanzo dell'esercizio si intende quello risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui al provvedimento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001.

3. L'accantonamento alla riserva obbligatoria di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è determinato, per l'esercizio 2010, nella misura del venti per cento dell'avanzo dell'esercizio, al netto dell'eventuale destinazione di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.

4. Al solo fine di conservare il valore del patrimonio, le fondazioni bancarie possono effettuare, per il medesimo esercizio, con atto motivato, un accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio in misura non superiore al quindici per cento dell'avanzo dell'esercizio, al netto dell'eventuale destinazione di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 3.

Art. 2.

1. Nei casi eccezionali in cui siano presenti disavanzi pregressi, e fatte salve le valutazioni dell'Autorità di vigilanza previste dalla legge, il venticinque per cento dell'avanzo dell'esercizio è destinato prioritariamente alla copertura dei disavanzi pregressi.

2. Le fondazioni bancarie possono, con atto motivato, incrementare la percentuale di cui al comma 1, considerate le esigenze sia di salvaguardare il patrimonio, sia di garantire continuità all'attività istituzionale.

3. Non è consentito effettuare l'accantonamento di cui all'articolo 1, comma 4, se i disavanzi pregressi non sono stati integralmente coperti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2011

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

11A05006

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 16 marzo 2011.

Aggiornamento dell'albo dei laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 - modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 - e, in particolare, l'art. 14 che, nel regolare le agevolazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inclusi in un apposito Albo;

Visto il comma 13 del predetto articolo che prevede l'aggiornamento periodico dell'Albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (1° elenco), con il quale è stato istituito il primo Albo dei Laboratori, ed i successivi decreti di integrazioni e modifiche, sino al decreto direttoriale n. 492/Ric. del 4 agosto 2010;

Viste le richieste di iscrizioni all'Albo pervenute, nonché le richieste di specifiche modifiche allo stesso;

Tenuto conto delle proposte formulate nella seduta del 19 gennaio 2011 dal Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo 297/99;

Ritenuta la necessità di procedere al conseguente aggiornamento dell'Albo;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti laboratori di ricerca sono inseriti nell'Albo di cui in premessa:

Emilia Romagna

C.A.A. - Centro Agricoltura e Ambiente «Giorgio Nicoli» S.r.l.

P.I. 01529451203

Laboratorio di biotecnologie applicate all'ambiente: Entomologia Medico Veterinaria, Entomologia Agraria, Palinologia e Paleo-Archeobotanica

Via Argini Nord n. 3351 – 40014 Crevalcore (Bologna)

Via Marzocchi, 17 - 40017 S. Giovanni in Persiceto (Bologna)

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

3.2.2.1.1 Tecnici Agronomi

2.3.1.1 Biologi, Botanici, Zoologi e assimilati

2.5.3.2.4 Descrizione archeologi

Punto di primo contatto

Tel. 051-6802211 - E-mail amedici@caa.it

Fax 051-981908 - Sito Internet: www.caa.it

Emilia Romagna

UMPI R&D S.r.l.

P.I. 03669240404

Via Respighi, 13 - 47841 Cattolica (Rimini)

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

26.30.2 Fabbricazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni

62.01.0 Produzione di software non connesso all'edizione

63.99.00 Altre attività di servizi ed informazione nca

Punto di primo contatto

Tel. 0541-833166 - E-mail mauriziopensalfini@umpi.it

Fax 0541-833161 - Sito Internet: www.umpi.it

Friuli Venezia Giulia

Tellus S.p.A.

C.F. 01991710300

Area Science Park Padriciano 99 - 34100 Trieste

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

62.01 Produzione di software non connesso all'edizione

71.12.4 Attività di cartografia e aerofotogrammetria

61.90.9 Altre attività connesse alle telecomunicazioni

Punto di primo contatto

Tel. 040-3757616 - E-mail ricerca@tellus.it

Fax 0432-205399 - Sito Internet: www.tellus.it

Veneto

Laboratorio S. Marco

P.I. 03313150280

Via Sorio, 114 bis - 35141 Padova

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

75.2 Servizi veterinari

Punto di primo contatto

Tel. 049-8271039 - E-mail lab@smarcovet.it

Fax 02-517008888 - Sito Internet: www.smarcovet.it

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2011

Il direttore generale: AGOSTINI

11A04281

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 22 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Vogele Paul, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Vogele Paul, nato a Bressanone (Italia) il 24 aprile 1983, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale austriaco di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «biologo» - Sezione A dell'albo;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico di «Bakkalaureus der Biologie - (Bakk. Biol.)» presso la «Leopold-Franzens-Universitati Innsbruck» nel dicembre 2006;

Considerato che ha inoltre conseguito i titoli specialistici di «Magister der Biologie» in «Microbioloy» e «Molecular Biology», entrambi conseguiti nel febbraio 2010 presso l'«Universitat Innsbruck»;

Considerato che, secondo quanto dichiarato dall'Autorità competente austriaca detti titoli accademici configurano una «formazione regolamentata», così come prevista dall'art. 3, comma 2, lettera *e)* della direttiva 2005/36/CE;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 1° dicembre 2010;

Sentito il conforme parere scritto del rappresentante dell'Ordine nazionale di categoria;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «biologo» – sezione A dell'albo, e che pertanto non è necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Al sig. Vogele Paul, nato a Bressanone (Italia) il 24 aprile 1983, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Biologo» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «biologi» sezione A e l'esercizio della omonima professione in Italia.

Roma, 22 marzo 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A04331

DECRETO 22 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Verameyeva Volha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Verameyeva Volha, nata il 21 febbraio 1980 a Gomel (Repubblica di Belarus), cittadina bielorussa, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di Biologo, ai fini dell'accesso all'albo dei «biologi - sezione A» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico quinquennale in Biologia presso la Università statale di Gomel nel giugno 2005;

Considerato che, secondo la dichiarazione di valore dell'Ambasciata d'Italia a Minsk, detto titolo è abilitante per l'esercizio nella Repubblica di Belarus ai fini dell'esercizio della professione di Biologo;

Considerato inoltre che ha superato molti esami del corso di laurea specialistica in Biologia presso la Università degli studi di Perugia (Italia);

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 febbraio 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Considerato altresì che la richiedente ha dimostrato di avere una formazione equiparabile a quella richiesta al biologo italiano, non appare necessario applicare le misure compensative, ai fini dell'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, non è richiesta per i cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari rinnovato a Perugia in data 12 maggio 2008 valido fino al 12 maggio 2013;

Decreta:

Alla sig.ra Verameyeva Volha, nata il 21 febbraio 1980 a Gomel (Repubblica di Belarus), cittadina bielorussa, è riconosciuto il titolo professionale di «Biologo» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «biologi» - sezione A e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Roma, 22 marzo 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A04332

DECRETO 22 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Duranti Marco, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Duranti Marco, nato l'11 agosto 1978 a Firenze (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di abogado ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che nella fattispecie il richiedente sig. Duranti è in possesso del titolo accademico ottenuto nell'ottobre 2004 in Italia presso la Università degli studi di Pisa;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 12 aprile 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto da aprile 2010 all'«Ilustre Colegio de Abogados» di Madrid (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il richiedente ha documentato di avere superato la prova scritta dell'esame di abilitazione per la professione di avvocato in Italia;

Ritenuto che, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, non può non tenersi conto che lo stesso, oltre che possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha dato prova di avere compiuto la prescritta pratica in Italia nonché di avere superato, con esito positivo, le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione forense può consentire di limitare la misura della prova attitudinale alla sola prova orale, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale dell'interessato;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 10 dicembre 2010;

Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Duranti Marco, nato l'11 agosto 1978 a Firenze (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di abogado quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: unica prova orale su due materie: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 22 marzo 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A04333

DECRETO 22 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Giaccardi Simona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Giaccardi Simona, nata il 3 maggio 1973 a Fossano (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di abogado ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che nella fattispecie la richiedente sig.ra Giaccardi è in possesso del titolo accademico ottenuto nell'ottobre 2002 in Italia presso la Università degli studi di Torino;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 13 novembre 2009, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta dal maggio 2010 all'«Ilustre Colegio de Abogados» di Madrid (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che la richiedente ha documentato di avere superato la prova scritta dell'esame di abilitazione per la professione di avvocato in Italia;

Ritenuto che, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata, non può non tenersi conto che la stessa, oltre che possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha dato prova di avere compiuto la prescritta pratica in Italia nonché di avere superato, con esito positivo, le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione forense può consentire di limitare la misura della prova attitudinale alla sola prova orale, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale dell'interessata;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 10 dicembre 2010;

Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Giaccardi Simona, nata il 3 maggio 1973 a Fossano (Italia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di abogado quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: unica prova orale su due materie: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta della candidata): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 22 marzo 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A04334

DECRETO 22 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Vianello Andrea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Vianello Andrea, nato il 1° giugno 1965 a Venezia, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Vianello è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 1° aprile 2008 in Italia presso la Università degli studi di Parma;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Padova;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 7 aprile 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Murcia» (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 10 dicembre 2010;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Vianello Andrea, nato il 1° giugno 1965 a Venezia, cittadino italiano, diretta ad ottenere, è riconosciuto il titolo professionale di abogado quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 22 marzo 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A04335

DECRETO 22 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Di Bennardo Zeno, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Di Bennardo Zeno, nato il 22 aprile 1981 a Napoli (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di ingegnere conseguito in Francia ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione A - settore civile ambientale, e l'esercizio in Italia della medesima professione;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che il richiedente ha conseguito una laurea triennale in «Ingegneria per l'ambiente e il territorio» nel luglio 2005 presso la Università degli studi di Napoli «Federico II»;

Considerato che ha conseguito un titolo accademico specialistico di Ingenieur diplomè, specialitè Ingenierie marine presso l'«Institut de Toulon et du Var» nel settembre 2007;

Considerato che questo titolo accademico, secondo la attestazione della «CTI - Commission des Titres d'Ingenieur», detto titolo configura una formazione regolamentata, ai sensi dell'art. 3, punto 1, lettera *e)* della direttiva 2005/36/CE;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 10 dicembre 2010;

Visto il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Considerata la particolare formazione seguita dal richiedente nella quale sono riscontrabili sostanziali differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore civile ambientale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Al sig. Di Bennardo Zeno, nato il 22 aprile 1981 a Napoli (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di ingenieur, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della medesima professione in Italia.

Il riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 18 mesi.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie scritte e orali: 1) costruzione di strade, ferrovie, aeroporti; 2) impianti tecnici nell'edilizia e territorio; e solo orali: 3) architettura tecnica e composizione architettonica; 4) topografia e estimo.

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie sopra individuate.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie sopraindicate, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. All'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

Il tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie sopra descritte. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 22 marzo 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A04336

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 marzo 2011.

Criteri di concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria e di mobilità per i dipendenti di aziende commerciali con oltre 50 addetti, agenzie di viaggio e turismo compresi operatori turistici, con più di 50 dipendenti, e imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti. (Decreto n. 57955).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 19, comma 11, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha disposto, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, la concessione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti, nel limite di spesa di euro 45.000.000,00, per l'anno 2009;

Visto l'art. 2, commi 136 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che ha prorogato al 31 dicembre 2010 la possibilità di concedere trattamenti di CIGS e mobilità in favore dei dipendenti dalle imprese di cui al capoverso precedente;

Visto l'art. 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che ha prorogato al 31 dicembre 2011 la possibilità di concedere i trattamenti di CIGS e mobilità in favore dei dipendenti dalle imprese suddette;

Visto il decreto ministeriale n. 50948 del 24 marzo 2010, adottato ai sensi dell'art. 19, comma 11, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata autorizzata la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità relativamente all'anno 2010, nel limite di spesa complessivo di euro 45.000.000,00, per le imprese esercenti attività commerciale che occupino più di 50 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici con più di cinquanta dipendenti e per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti;

Ritenuta la necessità, per fronteggiare gli effetti e le ricadute sul piano occupazionale derivanti da gravi crisi aziendali e/o settoriali, di autorizzare, per le imprese indicate al primo capoverso, la concessione e/o la proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità, per l'anno 2011;

Ritenuta, altresì l'esigenza di individuare i criteri concessivi dei sopra richiamati trattamenti;

Considerato l'andamento delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria e di mobilità, erogate con riferimento agli anni precedenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, relativamente all'anno 2011, la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciale che occupino più di 50 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti e per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti, nel limite di spesa complessivo di euro 45.000.000,00 così ripartiti:

a) euro 15.000.000,00 per i trattamenti straordinari di integrazione salariale;

b) euro 30.000.000,00 per i trattamenti di mobilità.

2. L'onere complessivo, pari a euro 45.000.000,00, è posto a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 2.

1. Al trattamento di mobilità si applicano le disposizioni sancite in materia dalla normativa in vigore. Hanno diritto al trattamento di mobilità previsto dall'art. 1 del presente provvedimento, i lavoratori licenziati dalle aziende di cui all'art. 1 entro la data del 31 dicembre 2011. L'erogazione del beneficio avviene in ordine cronologico facendo riferimento alla data di licenziamento dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini di una più puntuale quantificazione della spesa, di cui al precedente art. 1, è fatto obbligo alle direzioni provinciali del lavoro - settore politiche del lavoro, di rilevare, tramite gli uffici delle regioni competenti nelle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il numero dei lavoratori interessati al beneficio in questione e di comunicarlo all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 4.

1. Ai trattamenti straordinari di integrazione salariale si applicano le disposizioni vigenti in materia, ivi comprese quelle relative al contratto di solidarietà.

2. Per la concessione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale il criterio di priorità viene individuato nell'ordine cronologico di presentazione delle istanze da parte delle imprese appartenenti ai settori interessati presso la divisione IV della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nel caso di più istanze concernenti la stessa impresa, data la sua articolazione sul territorio, si considera la data di presentazione della prima istanza.

Art. 5.

Ai fini del rispetto della complessiva disponibilità finanziaria, pari a 45.000.000,00 milioni di euro, l'I.N.P.S. - Istituto nazionale previdenza sociale, è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2011

Il Ministro: SACCONI

11A04282

DECRETO 23 marzo 2011.

Nomina di un componente effettivo della commissione provinciale di Bergamo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto il decreto n. 6/2009 con il quale è stata ricostituita la Commissione di cui all'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457 - trattamento sostitutivo della retribuzione degli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato - di cui all'art. 8 della stessa legge;

Vista la comunicazione inviata in data 16 febbraio 2011 dalla Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia con la quale è stato designato come componente effettivo, in rappresentanza della predetta Regione, il sig. Giovanni Testa della Sede Territoriale di Bergamo - via XX Settembre n. 18;

Ritenuto di dover procedere alla suddetta nomina;

Decreta:

Il sig. Giovanni Testa - domiciliato per questo incarico presso la Sede Territoriale della Regione Lombardia di Bergamo - via XX Settembre n. 18, è nominato componente effettivo della Commissione di cui al presente decreto in rappresentanza della Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Bergamo, 23 marzo 2011

Il direttore provinciale: SIMONELLI

11A04872

DECRETO 29 marzo 2011.

Determinazione della tariffa minima oraria per le operazioni di facchinaggio, per l'anno 2011, nella provincia di Treviso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TREVISO

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628 recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, oggi Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 342/1994 che attribuisce agli Uffici Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle Commissioni provinciali della disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresse ai sensi dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro nella direzione provinciale del lavoro, attribuendo i compiti già svolti dall'U.P.L.M.O. al Servizio Politiche del Lavoro della predetta Direzione;

Visto l'art. 86, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, come sostituito dall'art. 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123;

Vista la Lettera Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei Rapporti di Lavoro - Div. V n. 25157/70/DOC del 2 febbraio 1995 inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

Vista la Circolare n. 39/1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro - Div. V n. 5/25620/70/FAC del 18 marzo 1997 inerente i compiti delle Direzioni Provinciali del lavoro in materia di determinazione delle tariffe minime di cui all'art. 4 decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342;

Visto il precedente decreto di questa Direzione sulle tariffe minime in materia di operazioni di facchinaggio;

Visto il CCNL Logistica, trasporto merci e spedizione stipulato il 13 giugno 2000 e successivi accordi e rinnovi;

Sentite le Organizzazione sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le Associazioni del movimento cooperativo rappresentate anche nell'Osservatorio Provinciale sulle attività di facchinaggio costituito presso questo Ufficio il 30 ottobre 2007;

Considerato che, nell'ambito del tavolo di consultazione tenutosi con le stesse Organizzazioni e Associazioni, è emersa l'opportunità di rapportare la tariffa base al V livello contrattuale, corrispondente ad «operaio comune», livello maggiormente diffuso nell'ambito territoriale della provincia di Treviso;

Considerata la necessità di aggiornare le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio svolte dai facchini liberi o riuniti in organismi associativi, da applicare alla provincia di Treviso;

Considerato il definitivo superamento del c.d. salario convenzionale e la conseguente equiparazione della base imponibile ai fini previdenziali ed assicurativi propri della generalità delle imprese;

Considerati gli incrementi retributivi derivanti dal CCNL di categoria rinnovato in data 26 gennaio 2011;

Decreta:

La tariffa minima oraria inderogabile per le operazioni di facchinaggio, in economia, anno 2011, per la provincia di Treviso, è determinata in 17,25.

Sono previste la seguenti maggiorazioni:

30% per lavoro notturno dalle ore 22.00 alle ore 6.00;

50% per lavoro festivo;

60% per lavoro notturno festivo;

30% per lavoro straordinario.

Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili.

L'applicazione delle suddette tariffe decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Treviso, 29 marzo 2011

Il direttore provinciale: GIARETTA

11A04873

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 aprile 2011.

Iscrizione di varietà di girasole al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 1° Marzo 2011, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro, delle varietà di specie agraria indicate nel presente decreto;

Considerato che per le stesse varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica delle denominazioni;

Vista la richiesta di variazione di denominazioni, avanzata dal responsabile della conservazione in purezza delle varietà in questione, da «ES Amis CL» a «ES Amis» e da «ES Unic CL» a «ES Unic»;

Considerato concluso l'esame delle denominazioni proposte;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale.

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto elencata varietà di specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Girasole

Codice SIAN	Varietà	Tipo	Responsabile della conservazione in purezza
12660	ES Amis	HS	Euralis Semences (F)
12662	ES Unic	HS	Euralis Semences (F)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2011

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA: Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art.3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

11A04852

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 aprile 2010.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Edilcoop Soc. Coop. a r.l.», in Ortona.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 2002 con il quale la dott.ssa Francesca Maria Di Leonardo è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Edilcoop Soc. Coop. a r.l.», con sede in Ortona (Chieti), già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 12 marzo 2001.

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto Commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla revoca della nomina a Commissario Liquidatore della dott.ssa Francesca Maria Di Leonardo ed alla sua sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi di cui in premessa la dott.ssa Francesca Maria Di Leonardo è revocata dall'incarico di Commissario Liquidatore della società cooperativa «Edilcoop Soc. Coop. a r.l.», con sede in Ortona (Chieti) ed è nominato in sua sostituzione il dott. Nicola Bomba, nato a Lanciano (Chieti) il 7 aprile 1958 ed ivi residente in Viale Marconi n. 7.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzella ufficiale della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 aprile 2010

Il Ministro: SCAJOLA

11A04278

DECRETO 10 febbraio 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della «T.S. Cooperativa in liquidazione», in Corciano.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 2 novembre 2009 con il quale la Società Cooperativa T.S. Cooperativa in liquidazione con sede in Corciano (Perugia) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'Avv. Alberto Ranocchiaro ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 31 gennaio 2011 con la quale è stato comunicato il decesso del citato commissario liquidatore;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario deceduto;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'Avv. Simone Stefanelli nato a Roma il 23 giugno 1976, ivi domiciliato in via A. Bertoloni n. 55 è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'Avv. Alberto Ranocchiaro, deceduto.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64 e del decreto ministeriale 4 settembre 2007, n. 469.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 febbraio 2011

Il Ministro: ROMANI

11A04279

DECRETO 10 febbraio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coop. Aramis Piccola Società Cooperativa a responsabilità limitata», in Sanremo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ordinaria in data 28 giugno 2010 dove l'ispettore ha proposto lo scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. con nomina del liquidatore;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Considerato che dall'esame della situazione patrimoniale, è stato rilevato lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Coop. Aramis Piccola Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, con sede in Sanremo (Imperia) (codice fiscale n. 01268910088) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c. e il dott. Angelo Bernardini, nato a Genova il 19 febbraio 1937 ed ivi residente alla via Rimassa n. 43/11, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, e del decreto ministeriale 4 settembre 2007, n. 469.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 febbraio 2011

Il Ministro: ROMANI

11A04280

DECRETO 10 febbraio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Piccola società cooperativa agricola Braccio Fiorito», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

VISTO il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

VISTE le risultanze della relazione di mancata revisione in data 04/06/2010 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

VISTE le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

VISTO l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

VISTO l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

DECRETA

Art. 1

La piccola società cooperativa agricola BRACCIO FIORITO, con sede in Roma (codice fiscale 05050731008) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c. e il Rag. Gabriella Guercione, nata a Bucketen il 09/06/1965 e domiciliata in S. Nicolò a Tordino (TE) alla Via C. Colombo n 238, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M.. 23 febbraio 2001, n. 64, e del D.M. 4/09/2007 n.469.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 febbraio 2011

Il Ministro: ROMANI

11A04488

DECRETO 10 febbraio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Servizi Integrati - Società Cooperativa siglabile COOP.SE.I. - S.C.», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

VISTO il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

VISTO il verbale di mancata revisione in data 26/06/2010 dal quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

VISTE le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

VISTO l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

VISTO l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

DECRETA

Art. 1

La Società Cooperativa SERVIZI INTEGRATI – SOCIETA' COOPERATIVA siglabile COOP. SE.I. - S.C. con sede in TORINO (codice fiscale 09225580019) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c. ed il Dr. Filippo Burgoyne Vidossich, nato a Torino il 10/06/1967 ed ivi domiciliato in C.so Inghilterra 41, ne è nominato Commissario liquidatore.

Art. 2

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M.. 23 febbraio 2001, n. 64, e del D.M. 4/09/2007 n.469.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 febbraio 2011

Il Ministro: ROMANI

11A04489

DECRETO 10 febbraio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa sociale Bolsena Lago Murialdo - Onlus - Cooperativa sociale», in Viterbo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

VISTO il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

VISTA la sentenza in data 10/06/2010 del Tribunale di Viterbo con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

VISTE le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

VISTO l'art. 195 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

VISTO l'art. 198 del menzionato r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

DECRETA

Art. 1

La **SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE BOLSENA LAGO MURIALDO – ONLUS – Cooperativa sociale,** con sede in Viterbo (codice fiscale 01887050563) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e il Dr. Gabriella Guercione, nata a Bucktene il 09/06/1965, domiciliata in Teramo, Via C. Colombo n. 238 ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M.. 23 febbraio 2001, n. 64, e del D.M. 4/09/2007 n.469.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 febbraio 2011

Il Ministro: ROMANI

11A04490

DECRETO 10 febbraio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «IDEAL PARK - Piccola Società Cooperativa a responsabilità limitata», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

VISTO il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

VISTE le risultanze dell'istanza del liquidatore in data 14/09/2010 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

VISTE le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

VISTO l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

VISTO l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

DECRETA

Art. 1

La **Soc. Coop. IDEAL PARK – Piccola Società Cooperativa a responsabilità limitata, in liquidazione,** con sede in Roma (codice fiscale 05385811004) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c. e Dr. Giovanni Accarpio, nato a Catania il 29/10/1959 domiciliato in Roma Via Nino Martoglio n. 5, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M.. 23 febbraio 2001, n. 64, e del D.M. 4/09/2007 n.469.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 febbraio 2011

Il Ministro: ROMANI

11A04491

DECRETO 10 febbraio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Soc. Coop. Edilizia Zeffiro a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

VISTO il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

VISTE le risultanze dell'istanza del liquidatore in data 23/09/2008 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

VISTE le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

VISTO l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

VISTO l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

DECRETA

Art. 1

La **SOC COOP. EDILIZIA ZEFFIRO A R.L., in liquidazione,** con sede in Roma (codice fiscale 04262841002) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c. e il Dr. Giovanni Accarpio, nato a Catania il 29/10/1959, domiciliato in Roma, Via Nino Martoglio n.5, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M.. 23 febbraio 2001, n. 64, e del D.M. 4/09/2007 n.469.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 febbraio 2011

Il Ministro: ROMANI

11A04492

DECRETO 10 febbraio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coop. Nuova Elite Società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

VISTO il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

VISTE le risultanze della relazione di mancata revisione in data 10/07/2009, dove l'ispettore ha proposto il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina del liquidatore;

VISTE le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

CONSIDERATO che dall'esame della situazione patrimoniale è stato rilevato lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

VISTO l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

VISTO l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

DECRETA

Art. 1

La **Coop. NUOVA ELITE – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.**, con sede in Roma (codice fiscale 07607021008) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c. e l'Avv. Amedeo Salvetti, nato a Roma il 11/03/1964 ed ivi domiciliato alla Via Teodorico 55, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M.. 23 febbraio 2001, n. 64, e del D.M. 4/09/2007 n.469.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 febbraio 2011

Il Ministro: ROMANI

11A04493

DECRETO 10 febbraio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coopeurope società cooperativa artigiana a r.l. siglabile Coopeurope - S.C.R.L.», in Settimo Torinese e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

VISTO il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

VISTE le risultanze della relazione di mancata revisione in data 20/06/2010 e l'ultimo bilancio depositato relativo all'anno 2007 dal quale si rileva lo stato d'insolvenza della Società Cooperativa sotto indicata;

VISTE le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

VISTO l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

VISTO l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

DECRETA

Art. 1

La **Coop. COOPEUROPE SOCIETA' COOPERATIVA ARTIGIANA A R.L. SIGLABILE COOPEUROPE – S.C.R.L., in liquidazione,** con sede in Settimo Torinese (TO) (codice fiscale 07834850013) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c. e il Dr. Massimiliano Basilio, nato a Torino il 10/03/1974 ed ivi residente alla Via Monginevro n., 169 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M.. 23 febbraio 2001, n. 64, e del D.M. 4/09/2007 n.469.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 febbraio 2011

Il Ministro: ROMANI

11A04494

DECRETO 10 febbraio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Torinoservizi società cooperativa a r.l. siglabile Torinoservizi Soc. Coop. a r.l.», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

VISTO il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

VISTE le risultanze della revisione ordinaria in data 02/03/2010 e dei successivi accertamenti in data 10/10/2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

VISTE le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

VISTO l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

VISTO l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

DECRETA

Art. 1

La società cooperativa **TORINOSERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. SIGLABILE TORINOSERVIZI SOC. COOP. A R.L.**, con sede in **Torino** (codice fiscale 09214260011) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c. e il Dr. Massimiliano Basilio, nato a Torino il 10/03/1974 ed ivi residente alla Via Monginevro n. 169, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M.. 23 febbraio 2001, n. 64, e del D.M. 4/09/2007 n.469.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 febbraio 2011

Il Ministro: ROMANI

11A04495

DECRETO 10 febbraio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa SO.LA. a r.l.», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

VISTO il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

VISTE le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 21/04/2010 e del successivo accertamento ispettivo in data 08/07/2010, dai quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

VISTE le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

VISTO l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

VISTO l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

DECRETA

Art. 1

La Società Cooperativa SO.LA. A R.L. con sede in TORINO(codice fiscale 08239110011) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c. ed il Dr.Filippo Burgoyne Vidossich, nato a Torino il 10/06/1967 ed ivi domiciliato in Corso Inghilterra 41, ne è nominato Commissario liquidatore.

Art. 2

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M.. 23 febbraio 2001, n. 64, e del D.M. 4/09/2007 n.469.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 febbraio 2011

Il Ministro: ROMANI

11A04496

DECRETO 10 febbraio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Eden società cooperativa sociale», in Novara e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

VISTO il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

VISTA la sentenza del Tribunale di Novara n. 28/2010 in data 08/04/2010 con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

VISTE le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

VISTO l'art. 195 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

VISTO l'art. 198 del menzionato r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

DECRETA

Art. 1

La società "**EDEN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**", con sede in Novara (codice fiscale 02059150033) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e il Dr. Lorenzo Valente, nato a Torino il 29/04/1970 ed ivi domiciliato in C.so Inghilterra n.41, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M.. 23 febbraio 2001, n. 64, e del D.M. 4/09/2007 n.469

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 febbraio 2011

Il Ministro: ROMANI

11A04497

DECRETO 10 febbraio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «La casa del mutilato coop. a r.l.», in Cagliari e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

VISTO il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

VISTA la sentenza n. 83/10 del Tribunale di Cagliari emessa in data 09/08/2010 con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

VISTE le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

VISTO l'art. 195 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

VISTO l'art. 198 del menzionato r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

DECRETA

Art. 1

La **Coop.va LA CASA DEL MUTILATO COOP. A R.L.**, con sede in Cagliari (codice fiscale 80023160924) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 ed il Dr. Corrado Caddeo nato a Oristano il 29.1.1962, domiciliato a Cagliari, in Via Figari, n. 7/B, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella G.U. n. 72 del 27.03.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 febbraio 2011

Il Ministro: ROMANI

11A04498

DECRETO 10 febbraio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Keplero cooperativa sociale a responsabilità limitata - Onlus», in Busto Arsizio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

VISTO il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

VISTE le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 06/05/2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

VISTE le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

VISTO l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

VISTO l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

VISTE, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

DECRETA

Art. 1

La Società KEPLERO COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA – ONLUS , con sede in BUSTO ARSIZIO (VA) (codice fiscale 02994310122) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c. ed il Dr. Alessandro Magni, nato a Bergamo il 14.1.1958, domiciliato in Carobbio degli Angeli (BG) Via Gavazzoli, n.16, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64 e dal D.M. 4.9.2007, n. 469.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 febbraio 2011

Il Ministro: ROMANI

11A04499

DECRETO 10 febbraio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.M. Cooperativa Multiservizi a r.l.», in Mondovì e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

VISTO il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

VISTE le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 21/12/2009 e del successivo accertamento in data 17/03/2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

VISTE le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

VISTO l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

VISTO l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

DECRETA

Art. 1

La Società Cooperativa C.M. COOPERATIVA MULTISERVIZI a R.L. con sede in MONDOVI' (CN)(codice fiscale 03048050045) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c. ed il Dr. Lorenzo Valente , nato a Torino il 29/04/1970 ed ivi domiciliato in Corso Inghilterra 41, ne è nominato Commissario liquidatore.

Art. 2

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M.. 23 febbraio 2001, n. 64, e del D.M. 4/09/2007 n.469.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 febbraio 2011

Il Ministro: ROMANI

11A04500

DECRETO 10 febbraio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa sociale Asteroide B612 in liquidazione siglabile Asteroide S.c.s. in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

VISTO il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

VISTE le risultanze della revisione ordinaria in data 17/03/2010 e dei successivi accertamenti in data 25/05/2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

VISTE le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

VISTO l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

VISTO l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

DECRETA

Art. 1

La società **SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ASTEROIDE B612 IN LIQUIDAZIONE SIGLABILE ASTEROIDE S.C.S. IN LIQUIDAZIONE**, con sede in **Torino** (codice fiscale 08350100015) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c. e il Dr, Massimiliano Basilio, nato a Torino il 10/03/1974 edi ivi residente alla Via Monginevro n., 169 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M.. 23 febbraio 2001, n. 64, e del D.M. 4/09/2007 n.469.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 febbraio 2011

Il Ministro: ROMANI

11A04501

DECRETO 10 febbraio 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della «T.E.C. 2000 - Società cooperativa a r.l.», in Brignano Gera d'Adda

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

VISTO il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

VISTO il D.M. 27/06/2006 con il quale il Dr. Fabio Cardanico è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa **"T.E.C. 2000 – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L."**, con sede in Brignano Gera d'Adda (BG), già posta in liquidazione coatta amministrativa con D.M. 23/02/2005;

CONSIDERATO che, malgrado il tempo trascorso, il predetto Commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del R.D. 16/3/1942, n° 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla revoca della nomina a Commissario Liquidatore del Dr. Luciano Salerno ed alla sua sostituzione;

DECRETA

Art. 1

Per i motivi di cui in premessa il Dr. Fabio Tardanico è revocato dall'incarico di Commissario Liquidatore della società cooperativa **"T.E.C. 2000 – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L."**, con sede in Brignano Gera d'Adda (BG), ed è nominato in sua sostituzione il Dr. Mario Papalia, nato a Messina il 27 /08 /1960, domiciliato a Bergamo, Via Pascoli, n.3 .

Art. 2

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64 e del D.M. 4.9.2007, n. 469.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 febbraio 2011

Il Ministro: ROMANI

11A04502

DECRETO 10 febbraio 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Zanica '79 - Soc. Coop. Edilizia a r.l.», in Zanica.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

VISTO il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

VISTO il D.M. 10/07/1987 con il quale la Società Cooperativa Edilizia "**ZANICA '79" – Soc. Coop. Edilizia a r.l.,** con sede in Zanica (BG) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Dr. Luciano Salerno ne è stato nominato commissario liquidatore;

CONSIDERATO che, malgrado il tempo trascorso, il predetto Commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del R.D. 16/3/1942, n° 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla revoca della nomina a Commissario Liquidatore del Dr. Luciano Salerno ed alla sua sostituzione;

DECRETA

Art. 1

Per i motivi di cui in premessa il Dr. Luciano Salerno è revocato dall'incarico di Commissario Liquidatore della Società Cooperativa Edilizia "**ZANICA '79" – Soc. Coop. Edilizia a r.l.,** con sede in Zanica (BG) ed è nominato in sua sostituzione il Dr. Mario Papalia, nato a Messina il 27/ 8/1960, domiciliato a Bergamo, in Via Pascoli, n. 3 .

Art. 2

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64 e del D.M. 4.9.2007, n. 469.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 febbraio 2011

Il Ministro: ROMANI

11A04503

DECRETO 10 febbraio 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa generale servizi - C.G.S. Soc. Coop. a r.l.», in Castel d'Ario.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

VISTO il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

VISTO il D.M. 03/02/2003 con il quale la società cooperativa **COOPERATIVA GENERALE SERVIZI – C.G.S. SOC. COOP. A R.L., in liquidazione,** con sede in Castel d'Ario (MN) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'Avv. Paola Cruzzocrea ne è stata nominata commissario liquidatore;

CONSIDERATO che, malgrado il tempo trascorso, il predetto Commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del R.D. 16/3/1942, n° 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla revoca della nomina a Commissario Liquidatore dell'Avv. Paola Cuzzocrea ed alla sua sostituzione;

DECRETA

Art. 1

Per i motivi di cui in premessa l'Avv. Paola Cuzzocrea è revocata dall'incarico di Commissario Liquidatore della Società cooperativa **COOPERATIVA GENERALE SERVIZI – C.G.S. SOC. COOP. A R.L., in liquidazione,** con sede in Castel d'Ario (MN) ed è nominato in sua sostituzione l'Avv. Antonio Domenico Liuzzi, nata a Martina Franca il 30 / 3 / 1972, domiciliato a Milano, c/o Studio Onesti, Via Ripamonti, n.66.

Art. 2

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64 e del D.M. 4.9.2007, n.469.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 febbraio 2011

Il Ministro: ROMANI

11A04504

DECRETO 10 febbraio 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Soc. Coop. T.F. Società cooperativa a r.l.», in Torino.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

VISTO il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

VISTO il D.M. 19/09/2008 N. 92 con il quale l'Avv. Vincenzo Fanelli è stato nominato commissario liquidatore della **SOC. COOP. T.F. SOCIETA' COOPERATIVA a r.l.**, con sede in Torino, già posta in liquidazione coatta amministrativa con D.M. 28/04/2006, in sostituzione del dr Gianluigi Caruso sospeso dalle funzioni per un anno;

VISTO il D.M. 05/03/2010 N. 23 con il quale i predetto Avv. Vincenzo Fanelli è stato confermato Commissario liquidatore della procedura sopra indicata;

VISTA la nota in data 26/10/2010 con la quale il citato commissario liquidatore ha rassegnato le proprie dimissioni;

RITENUTA la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario rinunciante;

VISTO l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

DECRETA

Art. 1

Il Dr. Filippo Burgoyne Vidossich, nato a Torino il 10/06/1967 ed ivi domiciliato, in C.so Inghilterra 41, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'Avv. Vincenzo Fanelli, dimissionario.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M.. 23 febbraio 2001, n. 64, e del D.M. 4/09/2007 n.469.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 febbraio 2011

Il Ministro: ROMANI

11A04505

DECRETO 10 febbraio 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «L'Asterisco - Società cooperativa a r.l.», in Sassari.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

VISTO il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

VISTO il D.M. 16/04/2010 con il quale la società **"L'ASTERISCO – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L."**, con sede in Sassari è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il Rag. Paolo Romolo Marogna ne è stato nominato commissario liquidatore;

VISTA la nota pervenuta in data 23/08/2010 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato la rinuncia all'incarico;

RITENUTA la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario rinunciante

VISTO l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

DECRETA

Art. 1

Il Dr. Corrado Caddeo nato a Oristano il 29.1.1962, domiciliato a Cagliari, in Via Figari, n. 7/B è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del Rag. Paolo Romolo Marogna, che ha rinunciato all'incarico.

Art. 2

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64 e dal D.M. 4.9.2007, n. 469.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 febbraio 2011

Il Ministro: ROMANI

11A04506

DECRETO 22 febbraio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Logistica Torino - Società cooperativa siglabile Logiscoop - s.c. in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

VISTO il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

VISTE le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 15/10/2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

VISTE le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

VISTO l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

VISTO l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

VISTE, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

DECRETA

Art. 1

La **COOPERATIVA LOGISTICA TORINO - SOCIETA' COOPERATIVA SIGLABILE LOGISCOOP - S.C. IN LIQUIDAZIONE**, con sede in **Torino** (codice fiscale 07842880010) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c. e il **Dott. Vincenzo Cucco**, nato a Caserta il 24/05/1966, domiciliato in S. Nicola La Strada (CE), Via Santa Croce, n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella G.U. n. 72 del 27.03.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 febbraio 2011

Il Ministro: ROMANI

11A04507

DECRETO 22 febbraio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa ausiliari traffico Bruno Buozzi in liquidazione», in Frosinone e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

VISTO il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

VISTE le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 04/05/2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

VISTE le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

VISTO l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

VISTO l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

VISTE, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

DECRETA

Art. 1

La società **COOPERATIVA AUSILIARI TRAFFICO BRUNO BUOZZI IN LIQUIDAZIONE**, con sede in **Frosinone** (codice fiscale 00162320600) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c. e **l'Avv. Renzo COLLINA**, nato a Roma il 27/04/1949, ivi domiciliato in Via Napoleone III., n. 70, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella G.U. n. 72 del 27.03.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 febbraio 2011

Il Ministro: ROMANI

11A04508

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 25 marzo 2011.

Rettifica al provvedimento 2 novembre 1999 della Commissione unica del farmaco, concernente l'inserimento del medicinale «Ribavirina» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Provvedimento 2 novembre 1999 della Commissione Unica del Farmaco, *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 20 dicembre 1999, recante «Inserimento del medicinale "ribavirina" nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, per la terapia della recidiva da HCV in pazienti già sottoposti a trapianto di fegato per epatopatia cronica C»;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio e accertato che il dossier disponibile sull'argomento durante la fase di discussione scientifica, cita costantemente l'IFN come farmaco da associare e, inoltre, lo stesso Riassunto delle Caratteristiche dei vari medicinali a base di ribavirina, cita, in tutte le indicazioni autorizzate, il trattamento in associazione (RBV + *IFN)*;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla rettifica del succitato Provvedimento a causa della presenza di un evidente refuso di carattere omissivo;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva Tecnico-scientifica (CTS) nella riunione del 28 e 29 settembre 2010 - Stralcio Verbale n. 9;

Rettifica:

Nel Provvedimento citato in premessa, con riferimento all'indicazione terapeutica del medicinale, dove è scritto: «terapia della recidiva da HCV in pazienti già sottoposti a trapianto di fegato per epatopatia cronica C» leggasi: «terapia della recidiva da HCV in pazienti già sottoposti a trapianto di fegato per epatopatia cronica C, in combinazione con interferone alfa ricombinante o peghilato o in monoterapia se esistono controindicazioni o intolleranza agli interferoni».

L'allegato 1 alla presente determinazione sostituisce quello del Provvedimento citato in premessa.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2011

Il direttore generale: RASI

Allegato 1

Denominazione: Ribavirina.

Indicazione terapeutica: terapia della recidiva da HCV in pazienti già sottoposti a trapianto di fegato per epatopatia cronica C, in combinazione con interferone alfa ricombinante o peghilato o in monoterapia se esistono controindicazioni o intolleranza agli interferoni.

Criteri di inclusione: soggetti affetti da recidiva da HCV già sottoposti a trapianto di fegato per epatopatia cronica C.

Criteri di esclusione: anemia (con valore di emoglobina ≤ 9 gr/dl).

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino al nuovo provvedimento Aifa.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:

- articolo 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001)
- articolo 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;
- articolo 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

Sul prezzo vigente viene praticata la quota di sconto alle strutture pubbliche pari ad almeno il 25% come da negoziazione.

SCHEMA DEI DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

All'inizio del trattamento:
anamnesi
dati anagrafici

Data del trapianto
Valori di AST/ALT (ultime tre determinazioni)
Gammaglutamiltransferasi (γGT)
Fosfatasi alcalina (ALP)
Bilirubina totale/diretta
Es. emocromocitometrico
Creatinina
Viremia (U.I/ml))
Genotipo
Dosaggio iniziale Ribavirina.

Dati da monitorare in corso di terapia:
AST/ALT
Gammaglutamiltransferasi (γGT)
Fosfatasi alcalina (ALP)
bilirubina totale
es. emocromocitometrico
creatinina
Viremia (U.I/ml))

Eventi avversi
Riduzioni dosaggio: si/no
Se si: motivo e data

Se la terapia è stata sospesa: motivo e data della sospensione

11A04694

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Riclassificazione ai fini della rimborsabilità e fornitura e condizioni e modalità d'impiego del medicinale «Azoto Protossido Siad».

Estratto determinazione V&A/N n. 443 del 7 marzo 2011

Le confezioni ≤ 20 kg, relative al medicinale AZOTO PROTOSSIDO SIAD, Titolare AIC: Società Italiana Acetilene & Derivati «S.I.A.D.» S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via S. Bernardino, 92, 24126 - Bergamo (BG) Italia, Codice Fiscale 00209070168, autorizzate all'immissione in commercio con Determinazione n. 1395 del 23/06/2010, il cui estratto è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale n. 160 del 12/07/2010, sono riclassificate come segue:

Confezione: AIC n. 039291012 - «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola vpr o pin index da 2,25 kg- USPL: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente da specialisti identificati secondo disposizioni delle Regioni o delle Province autonome (medici odontoiatri);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: AIC n. 039291024 - «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola vpr o pin index da 3,75 kg- USPL: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente da specialisti identificati secondo disposizioni delle Regioni o delle Province autonome (medici odontoiatri);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: AIC n. 039291036 - «gas medicinale liquefatto bombola in acciaio con valvola vpr o pin index da 7,5 kg- USPL: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente da specialisti identificati secondo disposizioni delle Regioni o delle Province autonome (medici odontoiatri);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: AIC n. 039291048 - «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola vpr o pin index da 10,5 kg-- USPL: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente da specialisti identificati secondo disposizioni delle Regioni o delle Province autonome (medici odontoiatri);

Classe di rimborsabilità: C.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A04387

Riclassificazione ai fini della rimborsabilità e fornitura e condizioni e modalità d'impiego del medicinale «Azoto Protossido Sol».

Estratto determinazione V&A/N n. 442 del 7 marzo 2011

Le confezioni ≤ 20 kg, relative al medicinale AZOTO PROTOSSIDO SOL, Titolare AIC: SOL S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via Borgazzi, 27, 20052 - Monza (MB) Italia, Codice Fiscale 04127270157, autorizzate all'immissione in commercio con Determinazione n. 1396 del 23/06/2010, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale n. 160 del 12 luglio 2010, sono riclassificate come segue:

Confezione: AIC n. 039290010 - «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio da 2,25 kg - USPL: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente da specialisti identificati secondo disposizioni delle Regioni o delle Province autonome (medici odontoiatri);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: AIC n. 039290022 - «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio da 3,75 kg- USPL: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente da specialisti identificati secondo disposizioni delle Regioni o delle Province autonome (medici odontoiatri);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: AIC n. 039290034 - «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio da 7,5 kg- USPL: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente da specialisti identificati secondo disposizioni delle Regioni o delle Province autonome (medici odontoiatri);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: AIC n. 039290046 - «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio da 10,5 kg- USPL: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente da specialisti identificati secondo disposizioni delle Regioni o delle Province autonome (medici odontoiatri);

Classe di rimborsabilità: C.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A04388

Riclassificazione ai fini della rimborsabilità e fornitura e condizioni e modalità d'impiego del medicinale «Alfaprot».

Estratto determinazione V&A/N n. 441 del 7 marzo 2011

Le confezioni ≤ 20 kg, relative al medicinale ALFAPROT, Titolare AIC: Alfa Ossigeno S.r.L., con sede legale e domicilio fiscale in via Delle Industrie, n. 9, 84084 - Fisciano (Salerno) Italia, Codice Fiscale 02577530658, autorizzate all'immissione in commercio con Determinazione n. 1386 del 23/06/2010, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale n. 157 dell' 8 luglio 2010, sono riclassificate come segue:

Confezione: AIC n. 039301015 - «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola erogatrice da 3,75 kg- USPL: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente da specialisti identificati secondo disposizioni delle Regioni o delle Province autonome (medici odontoiatri);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: AIC n. 039301027 - «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola erogatrice da 5,25 kg- USPL: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente da specialisti identificati secondo disposizioni delle Regioni o delle Province autonome (medici odontoiatri);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: AIC n. 039301039 - «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola erogatrice da 7,50 kg- USPL: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente da specialisti identificati secondo disposizioni delle Regioni o delle Province autonome (medici odontoiatri);

Classe di rimborsabilità: C.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A04389

Riclassificazione ai fini della rimborsabilità e fornitura e condizioni e modalità d'impiego del medicinale «Azoto Protossido Air Liquide sanità».

Estratto determinazione V&A/N n. 440 del 7 marzo 2011

Le confezioni ≤ 20 kg, relative al medicinale AZOTO PROTOSSIDO AIR LIQUIDE SANITÀ, Titolare AIC: Air Liquide Santé International, con sede legale e domicilio in 75 Quai d'Orsay 75007 - Parigi (Francia), autorizzate all'immissione in commercio con Determinazione n. 1387 del 23/06/2010, il cui estratto è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale n. 160 del 12/07/2010, sono riclassificate come segue:

Confezione: AIC n. 039300013 - «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio da 1,50 kg - USPL: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente da specialisti identificati secondo disposizioni delle Regioni o delle Province autonome (medici odontoiatri);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: AIC n. 039300025 - «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio da 2,25 kg - USPL: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente da specialisti identificati secondo disposizioni delle Regioni o delle Province autonome (medici odontoiatri);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: AIC n. 039300037 - «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio da 3,75 kg - USPL: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente da specialisti identificati secondo disposizioni delle Regioni o delle Province autonome (medici odontoiatri);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: AIC n. 039300049 - «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio da 7,50 kg - USPL: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente da specialisti identificati secondo disposizioni delle Regioni o delle Province autonome (medici odontoiatri);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: AIC n. 039300052 - «gas medicinale liquefatto» bombola in alluminio da 8,25 kg - USPL: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente da specialisti identificati secondo disposizioni delle Regioni o delle Province autonome (medici odontoiatri);

Classe di rimborsabilità: C.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A04390

Riclassificazione ai fini della rimborsabilità e fornitura e condizioni e modalità d'impiego del medicinale «Azoto Protossido Criosalento».

Estratto determinazione V&A/N n. 439 del 7 marzo 2011

Le confezioni ≤ 20 kg, relative al medicinale AZOTO PROTOSSIDO CRIOSALENTO, Titolare AIC: Criosalento S.r.L., con sede legale e domicilio fiscale in Zona Industriale, 73100 - Lecce (LE) Italia, Codice Fiscale 02244790750, autorizzate all'immissione in commercio con Determinazione n. 1388 del 23/06/2010, il cui estratto è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale n. 160 del 12/07/2010, sono riclassificate come segue:

Confezione: AIC n. 039293016 - «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola vi da 1 kg- USPL: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente da specialisti identificati secondo disposizioni delle Regioni o delle Province autonome (medici odontoiatri);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: AIC n. 039293028 - «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola vi da 2 kg- USPL: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente da specialisti identificati secondo disposizioni delle Regioni o delle Province autonome (medici odontoiatri);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: AIC n. 039293030 - «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola vi da 2,5 kg- USPL: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente da specialisti identificati secondo disposizioni delle Regioni o delle Province autonome (medici odontoiatri);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: AIC n. 039293042 - «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola vi da 3 kg- USPL: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente da specialisti identificati secondo disposizioni delle Regioni o delle Province autonome (medici odontoiatri);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: AIC n. 039293055 - «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola vi da 4 kg- USPL: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente da specialisti identificati secondo disposizioni delle Regioni o delle Province autonome (medici odontoiatri);

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: AIC n. 039293067 - «gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola vi da 7,5 kg- USPL: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente da specialisti identificati secondo disposizioni delle Regioni o delle Province autonome (medici odontoiatri);

Classe di rimborsabilità: C.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A04391

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Artz» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/ 11 del 22 marzo 2011

Medicinale: ARTZ.

Confezioni:

A.I.C. n. 028829-012 25 mg /2,5 ml - Soluzione iniettabile, per uso intra-articolare 1 fiala 2,5 ml;

A.I.C. n. 028829-024 25 mg /2,5 ml - Soluzione iniettabile, per uso intra-articolare 1 siringa preriempita;

A.I.C. n. 028829-036 25 mg /2,5 ml - Soluzione iniettabile, 5 siringhe pre-riempite.

Titolare AIC: MDM S.P.A.

Procedura Nazionale.

Con scadenza il 18 dicembre 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

In adeguamento alla lista dei termini standard della Farmacopea Europea è inoltre autorizzata la modifica della denominazione della confezione:

da: A.I.C. n. 028829-024 25 mg /2,5 ml - Soluzione iniettabile, per uso intra-articolare 1 siringa preriempita;

a: A.I.C. n. 028829-024 25 mg /2,5 ml - Soluzione iniettabile, per uso intra-articolare 1 siringa preriempita da 2,5 ml;

da: A.I.C. n. 028829-036 25 mg /2,5 ml - Soluzione iniettabile, 5 siringhe pre-riempite;

a: A.I.C. n. 028829-036 25 mg /2,5 ml - Soluzione iniettabile, per uso intra-articolare 5 siringhe pre-riempite da 2,5 ml;

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 180 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 180° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A04696

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Indobufene Eg» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/ 13 del 22 marzo 2011

Medicinale: INDOBUFENE EG.

Confezione: AIC n. 036765016 - «200 mg compresse 30 compresse divisibili».

Titolare AIC: EG S.p.A.

Procedura: Nazionale.

Con scadenza il 13 dicembre 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, del Foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il Foglio illustrativo ed etichettatura entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A04698

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Indobufene Germed» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/ 12 del 22 marzo 2011

Medicinale: INDOBUFENE GERMED.

Confezione: AIC n. 036758011 - «200 mg compresse 30 compresse divisibili».

Titolare AIC: Germed Pharma S.p.A.

Procedura: Nazionale.

Con scadenza il 14 dicembre 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, del Foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il Foglio illustrativo ed etichettatura entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A04699

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Dona» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/ 15 del 22 marzo 2011

Medicinale: DONA.

Confezioni:

AIC n. 026023 010 - «250 mg capsule rigide» 10 capsule;

AIC n. 026023 046 - «250 mg compresse rivestite» 30 compresse;

AIC n. 026023 059 - «400 mg/3 ml concentrato e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale concentrato da 2 ml + 6 fiale solvente da 1 ml con 3,3 % di lidocaina;

AIC n. 026023 061 - «1500 mg polvere per soluzione orale» 20 bustine;

AIC n. 026023 085 - «750 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone PE;

AIC n. 026023 097 - «750 mg compresse rivestite con film» 180 compresse in flacone PE.

Titolare AIC: ROTTAPHARM S.P.A.

Procedura: Nazionale.

Con scadenza il 1° giugno 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, del Foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il Foglio illustrativo ed etichettatura entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A04700

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Citalopram Mylan Generics Italia» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/ 17 del 22 marzo 2011

Medicinale: CITALOPRAM MYLAN GENERICS ITALIA.

Confezione: AIC n. 036657 017 - 40mg/ml gocce orali, soluzione flacone 15ml.

Titolare AIC: MYLAN S.p.A.

Procedura: Nazionale.

Con scadenza il 7 settembre 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, del Foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il Foglio illustrativo ed etichettatura entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A04701

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Afloxan» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/ 18 del 22 marzo 2011

Medicinale: AFLOXAN.

Confezioni:

AIC n. 024166 011 - «150 mg capsule rigide» 20 capsule;

AIC n. 024166 050 - «300 mg compresse rivestite con film» 20 compresse.

Titolare AIC: Rottapharm S.p.A.

Procedura: Nazionale.

Con scadenza il 1° giugno 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, del Foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il Foglio illustrativo ed etichettatura entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A04702

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pantoprazolo del Corno»

Estratto determinazione V&A/N n. 481 del 16 marzo 2011

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: PANTOPRAZOLO DEL CORNO, nelle seguenti forme e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

«20 mg compresse gastroresistenti» - 14 compresse;

«20 mg compresse gastroresistenti» - 15 compresse;

«20 mg compresse gastroresistenti» - 28 compresse;

«20 mg compresse gastroresistenti» - 30 compresse;

«40 mg compresse gastroresistenti» - 14 compresse.

Titolare A.I.C.: Del Corno & Associati S.a.S. di Cristina Del Corno & C., con sede legale e domicilio fiscale in Piazza Della Conciliazione, 2 - 20123 Milano - Italia, codice fiscale 13048510153.

Confezione: «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse - A.I.C. n. 038729012 (in base 10), 14XX9N (in base 32).

Forma Farmaceutica: Compressa gastroresistente.

Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Composizione: Ogni compressa gastroresistente contiene:

Principio Attivo: 20 mg di pantoprazolo (come sodio sesquidrato 22,55 *mg)*.

Eccipienti: Nucleo della compressa: mannitolo (E421) 35,7 mg; sodio carbonato 6 mg; mais pregelatinizzato 8 mg; crospovidone 26 mg; calcio stearato1,75 mg; Rivestimento intermedio: ipromellosa 1,847 mg; triacetina 0,276 mg; titanio diossido (E171) 0,876 mg; Rivestimento gastroresistente: EUDRAGIT L 30 D-55 (acido metacrilico-etilacrilato copolimero 1:1; sodio lauril solfato; polisorbato 80) 40 mg; talco 6 mg; trietilcitrato 1,2 mg.

Produttore del principio attivo: Unión Químico farmacéutica, S.A. (UQUIFA), Avda. Puigcerd° N. 9 C 17, Km 17.4 – (Polígono Industrial El *Pla)* 08185 Lliçà de Vall, Barcellona, Spagna

Produttore del prodotto finito: Laboratorios Alter, S.A.,Calle de Mateo Inurria, 30 - 28036 Madrid, Spagna (tutte le fasi); DEPO PACK S.n.C., di Del Deo Silvio E C., Via Morandi, 28 - 21047 Saronno (Varese), Italia (confezionamento secondario e apposizione bollini ottici); CIT S.r.L. - Primo Villa, 17 - 20040 Burago di Molgora (Milano), Italia (confezionamento secondario e apposizione bollini ottici).

Confezione: «20 mg compresse gastroresistenti» 15 compresse - A.I.C. n. 038729024 (in base 10), 14XXB0 (in base 32).

Forma Farmaceutica: Compressa gastroresistente.

Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Composizione: Ogni compressa gastroresistente contiene:

Principio Attivo: 20 mg di pantoprazolo (come sodio sesquidrato 22,55 *mg)*.

Eccipienti: Nucleo della compressa: mannitolo (E421) 35,7 mg; sodio carbonato 6 mg; mais pregelatinizzato 8 mg; crospovidone 26 mg; calcio stearato1,75 mg; Rivestimento intermedio: ipromellosa 1,847 mg; triacetina 0,276 mg; titanio diossido (E171) 0,876 mg; Rivestimento gastroresistente: EUDRAGIT L 30 D-55 (acido metacrilico-etilacrilato copolimero 1:1; sodio lauril solfato; polisorbato 80) 40 mg; talco 6 mg; trietilcitrato 1,2 mg. Produttore del principio attivo: Unión Químico farmacéutica, S.A. (UQUIFA), Avda. Puigcerd° N. 9 C 17, Km 17.4 – (Polígono Industrial El *Pla)* 08185 Lliçà de Vall, Barcellona, Spagna.

Produttore del prodotto finito: Laboratorios Alter, S.A.,Calle de Mateo Inurria, 30 - 28036 Madrid, Spagna (tutte le fasi); DEPO PACK S.n.C., di Del Deo Silvio e C., Via Morandi, 28- 21047 Saronno (Varese), Italia (confezionamento secondario e apposizione bollini ottici); CIT S.r.L. - Primo Villa, 17 - 20040 Burago di Molgora (Milano), Italia (confezionamento secondario e apposizione bollini ottici).

Confezione: «20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse - A.I.C. n. 038729036 (in base 10), 14XXBD (in base 32).

Forma Farmaceutica: Compressa gastroresistente.

Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Composizione: Ogni compressa gastroresistente contiene:

Principio Attivo: 20 mg di pantoprazolo (come sodio sesquidrato 22,55 *mg)*.

Eccipienti: Nucleo della compressa: mannitolo (E421) 35,7 mg; sodio carbonato 6 mg; mais pregelatinizzato 8 mg; crospovidone 26 mg; calcio stearato1,75 mg; Rivestimento intermedio: ipromellosa 1,847 mg; triacetina 0,276 mg; titanio diossido (E171) 0,876 mg; Rivestimento gastroresistente: EUDRAGIT L 30 D-55 (acido metacrilico-etilacrilato copolimero 1:1; sodio lauril solfato; polisorbato 80) 40 mg; talco 6 mg; trietilcitrato 1,2 mg. Produttore del principio attivo: Unión Químico farmacéutica, S.A. (UQUIFA), Avda. Puigcerd° N. 9 C 17, Km 17.4 – (Polígono Industrial El *Pla)* 08185 Lliçà de Vall, Barcellona, Spagna

Produttore del prodotto finito: Laboratorios Alter, S.A.,Calle de Mateo Inurria, 30 - 28036 Madrid, Spagna (tutte le fasi); DEPO PACK S.n.C., di Del Deo Silvio E C., Via Morandi, 28 - 21047 Saronno (Varese), Italia (confezionamento secondario e apposizione bollini ottici); CIT S.r.L. - Primo Villa, 17 - 20040 Burago di Molgora (Milano), Italia (confezionamento secondario e apposizione bollini ottici).

Confezione: «20 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse - A.I.C. n. 038729048 (in base 10), 14XXBS (in base 32).

Forma Farmaceutica: Compressa gastroresistente.

Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Composizione: Ogni compressa gastroresistente contiene:

Principio Attivo: 20 mg di pantoprazolo (come sodio sesquidrato 22,55 *mg)*.

Eccipienti: Nucleo della compressa: mannitolo (E421) 35,7 mg; sodio carbonato 6 mg; mais pregelatinizzato 8 mg; crospovidone 26 mg; calcio stearato1,75 mg; Rivestimento intermedio: ipromellosa 1,847 mg; triacetina 0,276 mg; titanio diossido (E171) 0,876 mg; Rivestimento gastroresistente: EUDRAGIT L 30 D-55 (acido metacrilico-etilacrilato copolimero 1:1; sodio lauril solfato; polisorbato 80) 40 mg; talco 6 mg; trietilcitrato 1,2 mg. Produttore del principio attivo: Unión Químico farmacéutica, S.A. (UQUIFA), Avda. Puigcerd° N. 9 C 17, Km 17.4 – (Polígono Industrial El *Pla)* 08185 Lliçà de Vall, Barcellona, Spagna.

Produttore del prodotto finito: Laboratorios Alter, S.A.,Calle de Mateo Inurria, 30 - 28036 Madrid, Spagna (tutte le fasi); DEPO PACK S.n.C., di Del Deo Silvio e C., Via Morandi, 28- 21047 Saronno (Varese), Italia (confezionamento secondario e apposizione bollini ottici); CIT S.r.L. - Primo Villa, 17 - 20040 Burago di Molgora (Milano), Italia (confezionamento secondario e apposizione bollini ottici).

Indicazioni terapeutiche:

Adulti ed adolescenti di 12 anni ed oltre:

Sintomi da reflusso gastroesofageo.

Trattamento a lungo termine e prevenzione delle recidive delle esofagiti da reflusso.

Adulti:

Prevenzione delle ulcere gastroduodenali indotte da farmaci antiinfiammatori non steroidei (FANS) non selettivi in pazienti a rischio che necessitano di un trattamento continuativo con FANS.

Confezione: «40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse - A.I.C. n. 038729051 (in base 10), 14XXBV (in base 32).

Forma Farmaceutica: Compressa gastroresistente.

Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Composizione: Ogni compressa gastroresistente contiene:

Principio Attivo:40 mg di pantoprazolo (come sodio sesquidrato 45,10 *mg)*.

Eccipienti: Nucleo della compressa: mannitolo (E421) 71,4 mg; sodio carbonato 12 mg; mais pregelatinizzato 16 mg; crospovidone 52 mg; calcio stearato 3,5 mg; Rivestimento intermedio: ipromellosa 3,694 mg; triacetina 0,552 mg; titanio diossido (E171) 1,752 mg;

Rivestimento gastroresistente: EUDRAGIT L 30 D-55 (acido metacrilico-etilacrilato copolimero 1:1; sodio lauril solfato; polisorbato 80) 80 mg; talco 12 mg; trietilcitrato 2,4 mg.

Produttore del principio attivo: Unión Químico farmacéutica, S.A. (UQUIFA), Avda. Puigcerd° N. 9 C 17, Km 17.4 – (Polígono Industrial El *Pla)* 08185 Lliçà de Vall, Barcellona, Spagna.

Produttore del prodotto finito: Laboratorios Alter, S.A.,Calle de Mateo Inurria, 30 - 28036 Madrid, Spagna (tutte le fasi); DEPO PACK S.n.C., di Del Deo Silvio e C., Via Morandi, 28- 21047 Saronno (Varese), Italia (confezionamento secondario e apposizione bollini ottici); CIT S.r.L. - Primo Villa, 17 - 20040 Burago di Molgora (Milano), Italia (confezionamento secondario e apposizione bollini ottici).

Indicazioni terapeutiche:

Adulti ed adolescenti di 12 anni ed oltre:

Esofagite da reflusso.

Adulti:

Eradicazione di Helicobacter pylori (H. pylori) in combinazione con un'appropriata terapia antibiotica in pazienti con ulcere associate a H. pylori;

Ulcera gastrica e duodenale;

Sindrome di Zollinger-Ellison ed altri stati patologici caratterizzati da ipersecrezione acida.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 038729012 - «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 3,11.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5,83.

Confezione: A.I.C. n. 038729024 - «20 mg compresse gastroresistenti» 15 compresse.

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: A.I.C. n. 038729036 - «20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse.

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: A.I.C. n. 038729048 - «20 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse.

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: A.I.C. n. 038729051 - «40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 5,63.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10,55.

Condizioni e modalità d'impiego.

Confezione: A.I.C. n. 038729012 - «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse.

Si applicano le condizioni di cui alla Note 1 e 48.

Confezione: A.I.C. n. 038729051 - «40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse.

Si applicano le condizioni di cui alla Note 1 e 48.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 038729012 - «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 038729024 - «20 mg compresse gastroresistenti» 15 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 038729036 - «20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 038729048 - «20 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: A.I.C. n. 038729051 - «40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A04743

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il consiglio comunale di Camini (Reggio-Calabria), con atto n. 15 del 28 settembre 2010, ha deliberato lo stato di dissesto finanziario di cui all'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 2011, l'organo straordinario di liquidazione, nella persona del dott. Francesco Battaglia, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

11A04874

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo Verifiche Industriali S.r.l., in Padova.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 16 marzo 2011;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 9 giugno 2010 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati della Direttiva 95/16/CE elencati:

Verifiche Industriali S.r.l. con sede legale in via P. Buzzaccarini, 35 - 35124 Padova.

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo *B)*;

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo *G)*;

L'autorizzazione ha la durata di tre anni.

11A04386

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «G.P.S. Fiduciaria S.r.l.», in Milano.

Con D.D. 16 marzo 2011, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con D.D. 18 dicembre 2009, alla società «G.P.S. Fiduciaria S.R.L.», con sede legale in Milano, C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese 06594680966, è dichiarata decaduta su istanza della società a seguito di scioglimento e messa in liquidazione della stessa.

11A04392

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-085) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€	**309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€	**682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€	**295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€	**85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00